




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione dei Presidenti delle Commissioni
dei Parlamenti dell'UE competenti in materia di pesca

Bruxelles, 19 ottobre 2011

n. 88

14 ottobre 2011



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione dei Presidenti delle Commissioni
dei Parlamenti dell'UE competenti in materia di pesca

Bruxelles, 19 ottobre 2011

n. 88

14 ottobre 2011

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 ✉ cd RUE@camera.it).

Il capitolo relativo alla "Normativa nazionale" è stato curato dal SERVIZIO STUDI,
Dipartimento Agricoltura (☎ 066760.3610)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
IL PACCHETTO PESCA	3
• Finalità	3
• Riforma della politica comune della pesca	4
• Organizzazione dei mercati	5
• Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse	6
• Dimensione esterna della PCP	7
STRUMENTI FINANZIARI	8
• Fondo comune della pesca	8
• Quadro finanziario pluriennale 2014-2020	8
• Politica di coesione	10
EVOLUZIONE DELLA POLITICA DELLA PESCA UE	11
• Libro verde e la consultazione pubblica del 2009	15
• Acquacoltura	16
• Consultazione su possibilità di pesca	16
NORMATIVA NAZIONALE (A CURA DEL SERVIZIO STUDI)	18
DOCUMENTI	23
• Comunicazione - Riforma della politica comune della pesca - COM(2011)417	25
• Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca COM(2011)425	37
• Proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura COM(2011)416	129
• Comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca COM(2011)424	167

- Relazione concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca COM(2011)418 185
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione: sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca SEC(2011)892 195
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione: sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento sulla politica di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura SEC(2011)884 205

Schede di lettura

IL PACCHETTO PESCA

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato il c.d. pacchetto pesca, così articolato:

- comunicazione [COM\(2011\)417](#) sulla riforma della PCP;
- proposta di regolamento [COM\(2011\)425](#) sulla riforma della PCP;
- proposta di regolamento [COM\(2011\)416](#) sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura;
- comunicazione [COM\(2011\)424](#) sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
- relazione [COM\(2011\)418](#) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP.

Il pacchetto di documenti sarà esaminato secondo la **procedura legislativa ordinaria**. La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.

Entro la fine dell'anno in corso inoltre la Commissione presenterà un provvedimento che preveda un nuovo meccanismo di finanziamento per la pesca e la politica marittima, in linea con il nuovo quadro pluriennale finanziario.

Finalità

Finalità delle proposte sono la **sostenibilità** e le **soluzioni a lungo termine**.

In particolare:

Conservazione e sostenibilità	Rendimento massimo sostenibile come obiettivo di conservazione entro una scadenza determinata (2015)
	Eliminazione dei rigetti in mare grazie all'obbligo di sbarco e norme di gestione necessarie con un calendario per l'introduzione
	Piani pluriennali concentrati su obiettivi essenziali, specifici, limiti e scadenze, sulla base dell'approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi
	Procedure accelerate per adottare le misure in materia di pesca necessarie nell'ambito della gestione ambientale (Natura 2000)
Dati e conoscenze scientifiche	Obbligo per gli Stati membri di raccogliere e fornire dati e di preparare programmi pluriennali (regionali) di raccolta dei dati
	Programmi nazionali di ricerca sulla pesca con un coordinamento regionale fra gli Stati membri
Accesso alle risorse e capacità della flotta	Sistema delle concessioni di pesca trasferibili obbligatorio per le grandi flotte – con trasferibilità a livello nazionale

	Abbandono dei sussidi legati alle flotte
Acquacoltura	Piani strategici nazionali 2014-2020
	Creazione di un nuovo consiglio consultivo per l'acquacoltura
Politica di mercato	Conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali
	Modifica del regime di intervento grazie alla creazione di un meccanismo unico di intervento per l'ammasso
	Fissazione dei prezzi di intervento a un livello decentrato e adeguato
	Migliore informazione dei consumatori e revisione delle norme di commercializzazione
Governance	Ampliamento del ruolo dei consigli consultivi nell'attuazione della PCP a livello regionale
Strumento finanziario	Pieno allineamento con la strategia Europa 2020
Dimensione esterna	Maggiore coinvolgimento dell'UE nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca al fine di rafforzare, in queste sedi, gli aspetti legati alle conoscenze scientifiche, al controllo e al rispetto delle norme
	Azioni congiunte con i partner principali dell'UE, volte a combattere la pesca illegale e a ridurre la sovraccapacità
	Maggiore coerenza fra le politiche dell'UE in materia di pesca, sviluppo, commercio e ambiente
	Accordi di pesca sostenibile e maggiore contributo finanziario da parte dell'industria; creazione di una <i>governance</i> di elevata qualità.

Riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417 e 425)

Sostenibilità

La Commissione propone che entro il 2015 gli stock debbano essere sfruttati a livelli sostenibili producendo il "rendimento massimo sostenibile" e che entro il 2016 sia eliminata la pratica del rigetto in mare delle catture indesiderate, che costituisce uno spreco di risorse.

Con riguardo alla **sovraccapacità della flotta**, che attualmente costituisce una delle cause principali del sovrasfruttamento, la proposta di regolamento prevede la graduale introduzione di **concessioni di pesca trasferibili** all'interno di uno Stato membro. In base all'esperienza di alcuni Stati membri ciò comporterebbe la possibilità di ridurre la capacità di pesca e di aumentare la redditività economica senza costi per il contribuente, con la possibilità per gli

Stati membri di escludere da questo sistema le navi di lunghezza fino a 12 metri, ad eccezione di quelle che pescano con attrezzi trainati.

Il nuovo regime, in cui le flotte sarebbero ridotte in funzione delle esigenze del settore, non richiederà un finanziamento pubblico ed eliminerà i fattori che favoriscono la sovraccapacità. Alcuni operatori avranno un incentivo ad accrescere le proprie concessioni mentre altri potranno decidere di abbandonare il settore.

Acquacoltura

La promozione dello sviluppo sostenibile dell'*acquacoltura* nonché la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti sono punti rilevanti della riforma nel cui ambito gli Stati membri saranno tenuti a preparare *piani strategici nazionali* basati su una serie di orientamenti strategici dell'UE al fine di creare condizioni propizie per promuovere l'attività economica e migliorare la competitività.

Comunità costiere

La Commissione intende promuovere la crescita e l'occupazione nelle comunità costiere che dipendono dalla pesca e dall'*acquacoltura* che hanno un ruolo cruciale sia nelle zone costiere dell'Europa continentale sia nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.

Informazioni ai consumatori

Si prevede la pubblicazione di informazioni per i consumatori sul prodotto e sulle caratteristiche di produzione nonché, ove necessario, un'etichettatura volontaria che potrà ad esempio fornire informazioni sulle tecniche di produzione o sul rispetto dell'ambiente, anche con l'ausilio delle organizzazioni di produttori.

Finanziamento

Il futuro finanziamento pubblico destinato al settore sarà completamente riformato e semplificato, rispecchiando gli obiettivi della nuova PCP proposta. Esso sarà pienamente allineato con gli obiettivi della strategia Europa 2020. L'attuale regime sarà sostituito da un meccanismo di ammasso semplificato volto a sostenere un livello minimo di stabilità dei mercati.

Organizzazione dei mercati (COM(2011)416)

Punti critici nell'attuale organizzazione sono:

- l'insufficiente sostenibilità dei vari tipi di pesca;
- il peggioramento di una produzione europea frammentata con riguardo al numero di specie, di luoghi di sbarco e di luoghi di vendita, a fronte di una domanda fortemente concentrata;
- l'incapacità di anticipare o di gestire le fluttuazioni di mercato con riferimento al volume e alla qualità richiesti sul fronte della domanda;
- le scarse informazioni fornite ai consumatori.

Proposte per la riforma dell'organizzazione dei mercati:

- incentivi di mercato volti a incoraggiare le pratiche di produzione sostenibili sia con riguardo ai produttori dell'UE (pesca e acquacoltura) e alle loro organizzazioni sia agli altri operatori del settore;
- aumento della competitività della produzione dell'UE (qualità, innovazione e valore aggiunto), del potere contrattuale dei produttori e garanzia di condizioni di concorrenza eque per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione;
- miglioramento del collegamento fra la produzione dell'UE e i cambiamenti strutturali e le fluttuazioni a breve termine dei mercati dell'UE;
- informazione più precisa e affidabile allo scopo di rafforzare la fiducia nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- riduzione degli oneri amministrativi e semplificazione del contesto giuridico;
- sostegno finanziario nel quadro di un nuovo fondo finanziario da attuare nell'ambito della PCP riformata.

Strumenti

- conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori;
- aumento del potere contrattuale dei produttori;
- incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili;
- partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità; certificazione (marchi di qualità ecologica), promozione, informazioni ai consumatori;
- misure di mercato supplementari relative ai rigetti.

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse (COM(2011)418)

La relazione, che è presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 e che integra le informazioni contenute nel [Libro verde](#) sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)163), rileva i seguenti **punti critici**:

- i piani pluriennali risultano più efficaci delle decisioni annuali sui totali ammissibili di catture (TAC) ai fini di una gestione a lungo termine degli stock;
- la riforma della PCP del 2002 non ha permesso di ridurre a sufficienza l'eccessivo sfruttamento delle risorse e le catture praticate dalla flotta dell'UE nelle acque dell'Unione sono in costante declino;
- l'eccesso di capacità della flotta dell'UE trova riscontro nell'eccessiva mortalità per pesca in alcuni stock, scarsa redditività e scarso utilizzo della capacità;
- mentre la stazza costituisce un indicatore affidabile della capacità di pesca, la Commissione nutre seri dubbi circa la potenza dichiarata delle imbarcazioni; i dati sembrano infatti suggerire che i valori dichiarati sono

inferiori a quelli effettivi, essendo in tal modo difficile quantificare con precisione la capacità della flotta.

Dimensione esterna della PCP (COM(2011)424)

La comunicazione, prendendo atto della forte presenza dell'UE in tutti gli oceani del mondo, dei numerosi accordi bilaterali con paesi terzi e della partecipazione dell'UE alle principali **organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)**, sottolinea la necessità dell'UE di impegnarsi ulteriormente a favore della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici internazionali.

La relazione esamina i vari aspetti problematici e i possibili interventi per contribuire alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale, trasformare i dialoghi in partenariati di lavoro, porre fine alla pesca illegale, contribuire a un funzionamento più efficace delle ORGP, rafforzare la *governance* degli accordi di pesca bilaterali.

STRUMENTI FINANZIARI

Fondo comune della pesca

Il 7 febbraio 2011 la Commissione ha presentato, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Fondo europeo della pesca (FEP), una [relazione](#) (COM(2011)37) sull'effettiva applicazione del FEP, basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni annuali degli Stati membri e delle altre informazioni disponibili.

La relazione si riferisce all'esercizio 2009 ed è completata da una breve sintesi dell'applicazione del FEP in ogni Stato membro e da tabelle sull'esecuzione finanziaria.

Il Fondo europeo per la pesca (FEP) fornisce finanziamenti agli operatori della pesca e alle comunità costiere per aiutarli ad adattarsi al mutare delle condizioni, salvaguardando gli aspetti ecologici, e renderli flessibili dal punto di vista economico.

Il FEP dispone di un bilancio di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Sono disponibili finanziamenti per tutti i comparti del settore: pesca in mare e in acque interne, acquacoltura (allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche) e trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Le comunità di pescatori più colpite dai recenti cambiamenti avvenuti nel settore ricevono una particolare attenzione.

I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori prioritari:

- adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.)
- acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente);
- miglioramento della tracciabilità o dei sistemi di etichettatura;
- sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale)
- assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

In vista della scadenza delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013, il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la **comunicazione** "Un bilancio per la strategia Europa 2020" e il pacchetto di proposte collegate (tra cui la proposta di regolamento per il **nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020** e la proposta di decisione relativa al sistema delle risorse proprie).

I settori interessati sono, tra l'altro, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la protezione civile, la competitività e le PMI, l'unione doganale e la fiscalità, la

coesione economica, sociale e territoriale, l'istruzione, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente, la lotta antifrode, la salute e i consumatori, le infrastrutture, la giustizia, la politica in materia di pesca e affari marittimi, la ricerca.

Per quanto riguarda il settore della **pesca** e degli **affari marittimi**, viene sottolineata l'importanza della sostenibilità ambientale, delle comunità costiere in cui la pesca svolge un ruolo importante per i connessi posti di lavoro, delle flotte pescherecce, dell'acquacoltura, della trasformazione alimentare e nei porti di pesca.

La Commissione propone di concentrare gli stanziamenti per la pesca (nell'ambito della rubrica 2), pari a **6,7 miliardi**, nel **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** (FEAMP) e negli **accordi internazionali** di pesca/ORP.

La rubrica 2 "Crescita sostenibile: risorse naturali" reca per il 2014-2020 uno stanziamento complessivo di 382,9 miliardi, di cui 281,8 per la PAC, 89,9 per lo sviluppo rurale, 3,2 per ambiente e clima.

Il FEAMP – che dovrebbe costituire il pilastro della riforma della politica della pesca in relazione alla quale la Commissione presenterà una specifica proposta legislative – rientrerebbe nel **quadro strategico comune** per i fondi strutturali e sarebbe strutturato intorno a 4 pilastri:

- **pesca intelligente ed ecocompatibile** per favorire il passaggio alla pesca sostenibile;
- **acquacoltura intelligente ed ecocompatibile;**
- **sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo;**
- **politica marittima integrata**, per sostenere priorità trasversali che gli Stati membri non intraprendono di propria iniziativa, quali la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e la sorveglianza marittima integrata e l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico sulle zone costiere.

Le azioni del FEAMP sarebbero integrate da due **strumenti internazionali**:

- gli **accordi di partenariato nel settore della pesca** (APP) che istituiscono il quadro giuridico, economico e ambientale delle attività di pesca svolte dai pescherecci dell'UE nelle acque dei paesi terzi che non sono in grado, da soli, di sfruttare pienamente i loro stock ittici in modo sostenibile;
- le **organizzazioni regionali di gestione della pesca** (ORP), organismi internazionali di cui fanno parte Stati, organizzazioni di integrazione economica regionale (l'UE) e gli organismi di pesca istituiti al fine di garantire la conservazione e la sostenibilità delle risorse alieutiche in alto mare.

Politica di coesione

La Commissione europea il 6 ottobre 2011 ha approvato un pacchetto di proposte sulla **politica di coesione** per il periodo 2014-2020 volto a rilanciare la crescita e l'occupazione in Europa destinando gli investimenti dell'UE all'agenda per la crescita e l'occupazione dell'Europa ("Europa 2020").

La Commissione individua un minor numero di priorità di investimento che saranno oggetto di nuovi contratti di partenariato tra la Commissione europea e gli Stati membri. Questi ultimi fisseranno obiettivi chiari e destineranno le risorse finanziarie alle regioni che otterranno i risultati migliori nel raggiungimento dei loro obiettivi. In caso di inefficienza resta ferma la facoltà della Commissione di chiedere agli Stati membri di riesaminare i programmi o sospendere il finanziamento in mancanza di misure correttive.

Il pacchetto comprende, oltre a cinque regolamenti specifici per singoli fondi e una comunicazione sul fondo di solidarietà UE, una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)** allo scopo di ottenere la migliore integrazione dei fondi per incrementare l'impatto dell'azione dell'UE.

Le proposte saranno discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo, affinché possano essere adottate entro la fine del 2012, per permettere di avviare una nuova generazione di programmi nel 2014 nell'ambito della politica di coesione.

Parallelamente proseguiranno i negoziati sul quadro finanziario pluriennale per l'intero bilancio dell'Unione. La Commissione ha già proposto di stanziare 336 milioni di euro per gli strumenti della politica di coesione nel periodo 2014-2020. Gli stanziamenti definitivi da parte degli Stati membri e l'elenco delle regioni ammissibili per categoria saranno decisi solo dopo l'adozione definitiva del pacchetto.

Tra le finalità è indicato l'aumento di competitività delle piccole e medie imprese, del settore dell'agricoltura e di quello della pesca e dell'acquacoltura.

EVOLUZIONE DELLA POLITICA DELLA PESCA UE

La politica comune della pesca (PCP) venne istituita formalmente nel 1983, ma le sue origini risalgono all'inizio degli anni settanta quando, originariamente, la pesca rientrava nella politica agricola comune. In quel primo periodo, ci si preoccupò soprattutto di evitare i conflitti tra una nazione e l'altra, nel momento in cui molti paesi di tutto il mondo estendevano le proprie acque territoriali, fino a creare zone economiche esclusive (ZEE) che giungevano fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base. Per scongiurare lo sconvolgimento che il regime delle nuove ZEE avrebbe potuto generare, le istituzioni europee si fecero mediatrici di un accordo in base al quale gli Stati membri si concedevano reciprocamente libero accesso alle rispettive acque, così da mantenere le tradizionali prassi e zone di pesca di ogni paese.

In origine dunque la politica comune della pesca non fu un esercizio di regolamentazione sopranazionale, ma un tentativo di preservare la diversità che caratterizzava il tradizionale tessuto dell'industria europea, governando nel contempo la suddivisione delle opportunità di pesca e la risoluzione delle eventuali controversie.

Nel corso dell'ultimo decennio la costante diminuzione degli stock ittici, non soltanto nelle acque europee, ha imposto la necessità, a livello internazionale, di **perseguire una pesca sostenibile**. Di conseguenza, i regolamenti stilati ogni anno dall'UE per fissare i totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti per le più importanti specie commerciali si sono trasformati da un meccanismo per ripartire una risorsa comune ad un sistema di norme complessivo per proteggere e preservare le popolazioni ittiche vulnerabili.

La stessa industria della pesca si è trasformata: l'aumento dei capitali circolanti nel settore e i progressi tecnologici hanno enormemente incrementato la capacità di cattura e commercializzazione del pesce di cui dispongono i pescatori.

È dunque necessario, secondo le istituzioni europee, un nuovo approccio, che conservi i risultati più positivi ottenuti finora dalla PCP e contemporaneamente offra strumenti nuovi, più specificamente concepiti per promuovere la sostenibilità a lungo termine dell'industria europea della pesca. Un primo passo in questa direzione è stato compiuto nel **2002**, quando l'Unione europea ha intrapreso una **vasta riforma della politica comune della pesca**, seguendo quattro modalità principali:

- ha incoraggiato un **più profondo coinvolgimento dei soggetti interessati** in tutti gli aspetti dell'elaborazione della politica, sia tramite i canali già esistenti, sia grazie a un nuovo importante esperimento di consultazione permanente: la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR);
- i **sussidi sono stati riorientati** per sostenere la vita delle comunità costiere nel periodo in cui l'industria deve ristrutturarsi e la capacità della

flotta viene ridotta: gli aiuti alle nuove costruzioni sono stati interrotti, mentre la gestione della capacità è ritornata agli Stati membri;

- i **regolamenti sono stati semplificati e razionalizzati**, per ridurre gli oneri che gravano su pescatori e amministratori, nonché per garantire regole uniformi in materia di controllo e applicazione;
- le decisioni annuali concernenti TAC e contingenti sono state subordinate in maniera sempre più rigorosa a impegni strategici a lungo termine, grazie all'entrata in vigore di **piani pluriennali**.

I principi fondamentali su cui la PCP attualmente si fonda sono formulati nel cosiddetto «**regolamento di base**» (regolamento (CE) n. **2371/2002** relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) che ha costituito la base giuridica fondamentale per tutta la successiva legislazione in materia di pesca adottata a livello di Unione europea.

Secondo questo testo, approvato dai ministri competenti per la pesca degli allora 15 Stati membri dell'Unione europea, lo scopo della PCP è promuovere **pesca e acquacoltura sostenibili** in un **ambiente marino sano** in grado di sostenere **un'industria economicamente vitale**, che offra **occupazione e opportunità alle comunità costiere**.

Allo stato attuale, le principali attività della politica comune della pesca sono:

- fissare le norme per garantire che la pesca europea sia **sostenibile** e non arrechi danno all'ambiente marino. Esistono tre tipi di norme sulla pesca:
 - **le limitazioni dello sforzo di pesca** che impongono restrizioni sulle **dimensioni** della flotta inviata in mare e sul **tempo** trascorso a pescare;
 - **i limiti di cattura** impongono restrizioni sui **quantitativi di pesce** che possono essere catturati;
 - **le misure tecniche** stabiliscono **come e dove** si può pescare. Possono servire ad esempio a proteggere gli esemplari giovani (novellame), ad incoraggiare l'impiego di attrezzature più selettive o a prevenire gravi danni all'ambiente marino.
- fornire alle autorità nazionali gli strumenti per far rispettare tali norme e punire chi le viola, attraverso un **sistema di controllo** finalizzato a:
 - garantire che vengano catturati solo i quantitativi di pesce autorizzati
 - raccogliere i dati necessari per gestire le opportunità di pesca
 - chiarire il ruolo svolto dai paesi dell'UE e dalla Commissione
 - assicurare che le norme siano applicate con le stesse modalità a tutti i pescatori e che esistano sanzioni uniformi in tutta l'UE
 - garantire che i prodotti della pesca siano tracciabili e controllati in tutte le fasi del ciclo di approvvigionamento, dalla cattura alla tavola.

Il sistema – di recente aggiornato - è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n.1224/2009 sui controlli nel settore della pesca, che è entrato in vigore il 1°

gennaio 2010 e ha modernizzato radicalmente la strategia dell'UE in questo settore.

- controllare le **dimensioni della flotta peschereccia europea** per evitare che cresca ulteriormente. In base al "regime di entrata/uscita" la capacità, espressa in tonnellate, non può superare il livello del 1° gennaio 2003 (o della data di adesione, per i paesi che hanno aderito all'UE successivamente). Per garantire il rispetto di questa soglia, tutti i pescherecci dell'UE vengono iscritti nel registro della flotta comunitaria, aggiornato ogni trimestre. La Commissione pubblica inoltre un bollettino statistico online che mostra come i paesi dell'UE gestiscono la capacità della loro flotta;
- fornire **finanziamenti e sostegno tecnico** per le iniziative che rafforzano la sostenibilità del settore, attraverso il Fondo europeo per la pesca (FEP) che dispone di un bilancio di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori prioritari:
 - adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.)
 - acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente)
 - misure di interesse comune (migliorare la tracciabilità o i sistemi di etichettatura, ecc.)
 - sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale)
 - assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.
- **condurre negoziati per conto dei paesi dell'UE** con il resto del mondo nell'ambito delle organizzazioni internazionali della pesca. Oltre un quarto del pesce catturato dai pescherecci europei viene in realtà pescato al di fuori delle acque dell'UE: circa l'8% delle catture europee (2004-06) rientra nel quadro di accordi di pesca stipulati con paesi extra UE, mentre un ulteriore 20% avviene in alto mare, soprattutto nelle regioni di cui si occupano le organizzazioni regionali per la gestione della pesca. Essendo una delle maggiori potenze nel campo della pesca e il più grande mercato unico di prodotti ittici, l'UE svolge anche un ruolo importante nel migliorare la gestione del settore attraverso una serie di organizzazioni internazionali. Ciò implica lo sviluppo e l'attuazione di politiche riguardanti la gestione della pesca e, in generale, il diritto del mare. L'UE opera in stretta collaborazione con i partner internazionali attraverso le Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e mediante altri organismi, come ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

- aiutare i produttori, le imprese di lavorazione e i distributori ad ottenere un **prezzo equo** per i loro prodotti e garantire al consumatore la **qualità del pesce** acquistato. La politica comune della pesca (PCP) interviene in ogni fase:
 - il sistema di organizzazione comune del mercato dell'UE consente di ridurre le variazioni nell'offerta e nei prezzi, con vantaggi per i pescatori, l'industria di trasformazione e i consumatori
 - in base a tale sistema, gli operatori di diverse regioni vengono raggruppati in organizzazioni di produttori che pianificano la produzione e sviluppano strategie di marketing
 - la Commissione collabora con gli operatori del settore per garantire che le etichette rechino informazioni corrette per i consumatori e che i prodotti della pesca siano tracciabili al 100%
 - la promozione degli scambi con l'estero è una componente essenziale delle relazioni dell'industria europea con il resto del mondo, soprattutto se si considera che l'UE è il più grande mercato al mondo per i prodotti della pesca
 - tutti i prodotti ittici venduti nell'UE devono rispettare rigorose norme di igiene alimentare.
- contribuire allo **sviluppo di un'acquacoltura europea dinamica** (allevamenti di pesci, alghe e altre specie marine). In Europa, l'acquacoltura rappresenta circa il 20% della produzione di pesce e dà lavoro a circa 65.000 persone. È un'attività rinomata per gli elevati standard dei suoi prodotti e metodi di produzione. Nonostante l'elevata qualità, nell'UE la produzione è rimasta più o meno invariata dal 2000, mentre nel resto del mondo è aumentata di un terzo. Da un esame più attento secondo la Commissione emerge che i diversi settori dell'acquacoltura europea si sviluppano in direzioni quasi opposte: mentre la produzione di pesci di mare continua a crescere, negli ultimi anni l'allevamento di molluschi e di pesci d'acqua dolce ha registrato un costante calo. Lo sviluppo di un'industria dell'acquacoltura più competitiva e rispettosa dell'ambiente è un obiettivo prioritario dei finanziamenti europei, sia attraverso il Fondo europeo per la pesca che nell'ambito dei programmi UE per la ricerca. A tale proposito si ricorda che nell'aprile 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione in cui propone una strategia per il futuro dell'acquacoltura europea;
- **finanziare la ricerca scientifica e la raccolta di dati**, per alimentare le politiche e il processo decisionale. L'UE è uno dei principali fruitori e finanziatori della ricerca nel campo della pesca. La politica della pesca dell'UE fornisce sostegno ai programmi nazionali per la raccolta di dati, nonché al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, dai quali dipende per ottenere pareri scientifici diretti. L'UE investe molto anche nei progetti di

ricerca avanzata di lungo termine attraverso i suoi programmi quadro per la ricerca. Il sesto programma quadro (2002-2006) ha erogato 160 milioni di euro per finanziare circa 50 progetti di ricerca riguardanti la pesca e 75 progetti di acquacoltura. Il settimo programma quadro, avviato nel 2007, pone un forte accento sulla ricerca intersettoriale nel campo delle scienze marine. In una prima fase l'UE ha selezionato 11 progetti di pesca e/o acquacoltura, per un importo complessivo di 32 milioni di euro. Nell'UE la gestione della pesca si basa molto sui pareri scientifici ed ha quindi bisogno di dati precisi, pertinenti e aggiornati. Dal 2001 la politica comune della pesca stanziava fondi per aiutare le amministrazioni nazionali a raccogliere dati economici e biologici su tutti gli aspetti della gestione della pesca e per renderli pubblicamente disponibili. L'attuale quadro per la raccolta dati si applica fino al 2013 e prevede finanziamenti pari a 50 milioni l'anno per i programmi nazionali.

Libro verde e la consultazione pubblica del 2009

Il 22 aprile 2009 la Commissione ha presentato il [Libro verde](#) sulla riforma della politica comune della pesca cui ha fatto seguito una consultazione che si è conclusa il 31 dicembre 2009.

L'ampio dibattito sulla gestione della pesca nell'UE ha ottenuto contributi da parte di cittadini, organizzazioni e paesi membri e i risultati sono stati sintetizzati in un [documento di lavoro](#) (SEC(2010)428).

Il libro verde partiva da una serie di considerazioni sulle cause della situazione di crisi:

- troppi pescherecci a fronte di scarse risorse disponibili: gli stock ittici europei sono sottoposti ad eccessivo sfruttamento e le flotte continuano ad essere sovradimensionate rispetto alle risorse esistenti;
- per molti settori legati alla pesca, dunque, questa non rappresenta più un'attività redditizia;
- a fronte di una continua diminuzione del prelievo ittico nelle acque europee si importa oltre la metà del pesce che si consuma;
- l'elevata volatilità dei prezzi del petrolio e la crisi finanziaria hanno inferto un altro duro colpo all'industria alieutica.

Il documento sottolineava l'importanza di considerare la politica della pesca fortemente condizionata e intrecciata dalle altre politiche e problematiche connesse alle attività marittime: l'accesso allo spazio marittimo e l'esistenza di ecosistemi marini sani sono, ad esempio, fattori che influenzano fortemente le capacità di pesca; peraltro il cambiamento climatico sta avendo grosse ripercussioni negative sull'abbondanza e sulla distribuzione degli stock ittici. Di conseguenza occorre considerare la **sostenibilità ecologica della pesca** un aspetto fondamentale a livello globale.

Il libro verde indicava poi gli obiettivi che la futura riforma della pesca dovrebbe perseguire:

- riformare la strategia di controllo al fine di garantire l'effettiva attuazione delle decisioni e parità di condizioni in tutti gli Stati membri;
- proseguire la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per contrastare l'esercizio di tali attività nelle acque europee e impedire l'importazione di eventuali prodotti da esse derivanti;
- proteggere habitat e specie vulnerabili;
- sostenere l'attuazione della strategia per l'ambiente marino ai fini della tutela ambientale degli ecosistemi marini;
- intraprendere una nuova strategia per l'acquacoltura che consenta di rimuovere gli ostacoli attuali allo sviluppo del settore;
- elaborare e attuare ulteriori piani di gestione a lungo termine intesi a ridurre la pressione di pesca sulle risorse sottoposte ad eccessivo sfruttamento;
- assicurare una maggiore trasparenza per i consumatori e una migliore tracciabilità della produzione lungo tutta la catena di commercializzazione.

Acquacoltura

In Europa, l'acquacoltura rappresenta **circa il 20% della produzione di pesce** e, nonostante gli standard di qualità raggiunti, nell'UE la produzione è rimasta invariata dal 2000, mentre nel resto del mondo è aumentata di un terzo. Con riguardo ai suoi vari settori, a fronte di una crescita della produzione di pesci di mare, l'allevamento di molluschi e di pesci d'acqua dolce è in calo.

I finanziamenti europei per l'acquacoltura avvengono tramite il [Fondo europeo per la pesca \(FEP\)](#) nonché nell'ambito dei [programmi UE per la ricerca](#). Nel mese di aprile 2009 la Commissione ha presentato una [comunicazione](#) dal titolo "Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2009)162) nella quale, tra l'altro, invita il Parlamento, il Consiglio e tutte le parti interessate a sostenere questa strategia per l'acquacoltura europea. Invita inoltre le autorità pubbliche e i soggetti interessati a lavorare in partenariato, a livello comunitario, nazionale e locale, per liberare il potenziale di sviluppo esistente, nel rispetto delle norme sanitarie più elevate e garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale del settore.

Consultazione su possibilità di pesca

Il 25 maggio la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2011)298) che illustra i progressi compiuti negli ultimi anni nel campo della politica comune della pesca, formula alcune raccomandazioni riguardanti le possibilità di pesca nelle acque dell'UE nel 2012 e spiega in che modo la Commissione intenda avvalersi dei pareri scientifici che le vengono trasmessi in merito allo stato degli stock ittici per proporre limiti di cattura e contingenti per il

2012 nel corso dei mesi estivi la Commissione lancerà una consultazione i cui esiti verranno integrati nelle proposte sulla possibilità di pesca per il prossimo anno che saranno adottate in autunno.

NORMATIVA NAZIONALE *(a cura del Servizio Studi)*

I principali provvedimenti in materia di pesca ed acquacoltura sono contenuti nel:

- decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, in materia di pesca marittima;
- decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recante norme per la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226 definisce i principi (art. 1) ispiratori delle politiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura:

- la sostenibilità e responsabilità ambientale e verso i consumatori;
- la realizzazione di produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili;
- la promozione di opportunità occupazionali;
- l'adozione di strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti associativi;
- l'utilizzo della ricerca scientifica per la definizione degli indicatori di sostenibilità e delle tecniche di accesso alle risorse biologiche.

Viene, poi, fornita la definizione di **imprenditore ittico** (art. 2), colui, cioè, che esercita, in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

Vengono, poi, definite, le **attività connesse a quelle di pesca** (art. 3) quali il pesca turismo, l'ittiturismo e la prima lavorazione dei prodotti del mare.

Sono istituiti i **distretti di pesca** (art. 4) consistenti in aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; la definizione degli stessi è rinviata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole.

Il Dicastero agricolo può promuovere e stipulare con le associazioni di categoria apposite **convenzioni** (art. 5) per lo svolgimento di **attività** quali:

- la promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
- la tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;
- la messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;
- la semplificazione degli adempimenti burocratici.

Con atto di indirizzo e coordinamento sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei **giovani** nel settore, contenendo il costo del lavoro ed incentivando la formazione professionale (art. 6).

Viene esteso l'ambito di operatività del **Fondo centrale per il credito peschereccio** alla ricapitalizzazione annuale dei **Consorzi di garanzia collettiva fidi** e alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale (art.8).

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38, in materia di pesca marittima, contiene disposizioni sul **sistema dei controlli sulla pesca**.

In particolare l'art. 2 prevede che chi intende esercitare la pesca marittima professionale deve iscriversi al **registro dei pescatori marittimi** istituito presso le Capitanerie di porto.

L'art. 3 richiede l'iscrizione nel **registro delle imprese di pesca** agli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima (art. 3).

In base all'art. 4, le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di **licenza di pesca**.

Secondo l'art. 5 il personale di bordo può essere composto anche da cittadini **extracomunitari**, tranne che per la qualifica di comandante.

Particolarmente rilevante, alla luce delle novità previste dalla riforma della politica comune della pesca, è l'art. 6, in materia di **tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima**. Viene, infatti, previsto:

- il divieto di sbarco, di trasporto, di trasbordo e di commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti europei e dalle norme nazionali;
- la non sanzionabilità delle catture accidentali o accessorie di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme europee e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare;
- la commercializzazione di esemplari vietati è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

La **vigilanza sulla pesca** è affidata al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recante norme per la **modernizzazione** del settore della pesca e dell'acquacoltura, ha subito recentemente talune modifiche apportate dall'art. 2, comma 5-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225.

Più in particolare, tale provvedimento ha abrogato gli artt.2, 4, 5 e 19 del Dlgs 154, recanti, rispettivamente, norme in materia di istituzione del Tavolo azzurro, di definizione delle finalità e dei contenuti del Programma nazionale, di programmazione di settore e di valutazione dei risultati dei programmi.

Ha, quindi, previsto che la validità del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** sia prorogata al 31 dicembre 2011. Quanto alle modalità di adozione del medesimo programma, è stabilito che sia il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad adottarlo sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e che lo stesso possa contenere esclusivamente gli interventi di esclusiva competenza nazionale volti alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Gli Uffici della Direzione generale della pesca sono tenuti ad informare annualmente la Commissione consultiva centrale circa l'attuazione del Programma.

Quanto alle disposizioni del decreto legislativo n.154 tuttora in vigore si ricorda l'istituzione della **Commissione consultiva centrale per pesca e l'acquacoltura** (art. 3), chiamata ad esprimere pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole in materia di pesca e l'attribuzione allo stesso Ministro del compito di definire gli **indirizzi di ricerca** nel settore (art.9), i cui risultati sono esaminati dal **Comitato per la ricerca applicata**.

Le regioni istituiscono le **Commissioni consultive locali**, prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto (art. 10).

Il Ministero delle politiche agricole, Direzione generale per la pesca, sentiti l'ISTAT e gli organismi nazionali e regionali facenti parte del sistema statistico nazionale, predispone i **programmi di produzione dei dati statistici** riguardanti il settore (art. 11); a tal fine l'imprenditore ittico è tenuto a presentare le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

Quanto alle **misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche**, il programma nazionale indica le priorità di intervento, anche mediante l'incentivazione di **piani di protezione e piani di gestione** da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale si fondano sulla regolamentazione dei:

- sistemi di pesca;
- tempi di pesca;
- caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca;
- delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

Con decreto ministeriale sono definiti i **principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina**.

Le regioni possono promuovere misure di **sostegno creditizio ed assicurativo**, destinando, se del caso, a tal fine, le risorse derivanti dalle disponibilità del **Fondo centrale per il credito peschereccio** (in parte tali risorse sono state destinate per favorire la capitalizzazione delle imprese da parte di ISMEA - *Finanziaria 2008*, art. 2, co.121, L. n.244/2007 - e per la copertura degli oneri derivanti dal fermo pesca disposto nel 2008 - art. 4-ter. co.2, D.L. n.97/2008).

L'art. 14 istituisce il **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura** per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive derivanti da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteo marine di carattere eccezionale.

Gli interventi possono riguardare:

- misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi;
- interventi a favore di eredi diretti di marittimi imbarcati su navi da pesca e deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteo marine, delle unità da pesca;
- interventi compensativi in caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel programma assicurativo annuale.

La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale.

L'art. 14-bis prevede che per le finalità indicate dall'art. 14, lo Stato concede contributi su **premi assicurativi** agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura. Tale contributo è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione per le zone obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.

L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata dal **programma assicurativo nazionale**.

Gli articoli 16, 17 e 18 dettano norme per la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti mentre l'art. 20 prevede che nel programma nazionale sia data priorità agli interventi a tutela dell'occupazione e della sostenibilità sociale.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 agosto 2007 è stato adottato il **primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009**, poi prorogato, come precedentemente riportato, al 31 dicembre 2011.

Si ricorda, inoltre, che con l'art. 2 del decreto-legge n.162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione, n.201 del 2008 è stato disposto uno **stanziamento di 30 milioni** di euro a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per far fronte alla grave crisi del settore pesca professione causata **dall'aumento del prezzo del gasolio**, prevedendo

l'emanazione di apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti, in regime *de minimis*, con decreto interministeriale.

Il provvedimento (**decreto interministeriale n.1032 del 9 aprile 2009**) ha previsto:

a) misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore;

b) contributo forfettario di 1.000 euro ad imbarcazione per investimenti in materia di sicurezza a bordo per le imbarcazioni da pesca di lunghezza superiore a 15 metri, a condizione che venga provato il corretto funzionamento del sistema satellitare di controllo;

c) rimborso per le spese sostenute dal 1 giugno 2008 per l'acquisto di strumentazione ed equipaggiamento di bordo.

Infine si ricorda che l'art. **28 della legge comunitaria 2009** (L. n. 96/2010) ha previsto che il Governo sia delegato ad operare il **riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura**, anche ai fini dell'attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il testo normativo dovrà ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

Documenti



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 417 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Riforma della politica comune della pesca

INDICE

1.	Introduzione	2
2.	Obiettivi della riforma.....	3
2.1.	Più pesce per una pesca sostenibile.....	3
2.2.	Un futuro per la pesca e l’acquacoltura e per l’occupazione in tali settori	5
2.3.	Prosperità delle comunità costiere	7
2.4.	Soddisfare le reali esigenze di consumatori informati	7
2.5.	Una migliore governance grazie alla regionalizzazione	7
2.6.	Forme di finanziamento più intelligenti.....	8
2.7.	Diffondere i principi della PCP a livello internazionale	9

1. INTRODUZIONE

Le conclusioni del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca¹ (PCP) indicano che la politica non sta realizzando i suoi principali obiettivi: gli stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcuni segmenti della flotta è instabile malgrado gli elevati livelli di sussidi erogati, l'occupazione nel settore della pesca non presenta grosse attrattive e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca è precaria. L'esito del vasto processo di consultazione che ha fatto seguito al Libro verde ha confermato questa analisi².

In questo contesto, la Commissione propone un'ambiziosa riforma della politica al fine di creare le condizioni di un futuro migliore per la pesca e le risorse ittiche, nonché per l'ambiente marino da cui esse traggono sostentamento. La PCP dispone di un enorme potenziale per fornire gli elementi di base di una pesca sostenibile che rispetti l'ecosistema e offra prodotti ittici sani e di elevata qualità per i cittadini europei, condizioni di vita prospere per le comunità costiere, redditività delle industrie di produzione e trasformazione del pesce e posti di lavoro più sicuri e attraenti.

La riforma contribuirà alla strategia Europa 2020³ favorendo il conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva, di una maggiore coesione nelle regioni costiere e di solidi risultati economici nel settore. La riforma punta inoltre a garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costituisce pertanto un elemento chiave dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse"⁴.

L'elemento centrale della riforma proposta è la sostenibilità. Una pesca sostenibile è una pesca esercitata a livelli che non minacciano la riproduzione degli stock e che forniscono rendimenti elevati a lungo termine. Ciò richiede una gestione del volume del pesce prelevato dal mare con la pesca. La Commissione propone che entro il 2015 gli stock debbano essere sfruttati a livelli sostenibili che producano il "rendimento massimo sostenibile". Propone inoltre di eliminare entro il 2016 la pratica consistente nel rigetto in mare delle catture indesiderate. Tali rigetti costituiscono uno spreco inaccettabile di risorse.

In base alle migliori stime effettuate⁵, se gli stock fossero sfruttati al livello del rendimento massimo sostenibile ciò ne aumenterebbe di circa il 70% le dimensioni. Le catture globali aumenterebbero di circa il 17%, i margini di profitto potrebbero essere triplicati, il ritorno

¹ COM(2009)163 definitivo del 22 aprile 2009.

² Cfr. anche SEC(2010)428 definitivo del 16 aprile 2010, "*Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy*" (Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca).

³ La comunicazione della Commissione "*Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*" (COM(2010)2020 del 3 marzo 2010) definisce la strategia per consentire all'UE di uscire più forte dalla crisi e trasformarsi in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo.

⁴ Comunicazione della Commissione "*Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020*", COM(2011)21 del 26 gennaio 2011.

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002].

sugli investimenti sarebbe sei volte maggiore e il valore aggiunto lordo per il settore delle catture aumenterebbe di circa il 90%.

Una pesca a livelli sostenibili eliminerebbe la dipendenza dal sostegno pubblico del settore delle catture. Essa favorirebbe inoltre prezzi più stabili a condizioni trasparenti, con evidenti vantaggi per i consumatori. Un settore forte, efficiente ed economicamente redditizio operante in condizioni di mercato avrebbe un ruolo più rilevante e attivo nella gestione degli stock e contribuirebbe inoltre a ridurre la sovraccapacità della flotta, attualmente una delle cause principali del sovrasfruttamento.

La sostenibilità della pesca è essenziale per il futuro delle comunità costiere, che in alcuni casi richiederanno misure specifiche per riuscire a gestire le loro flotte costiere artigianali. La Commissione propone di sviluppare la PCP nel quadro più vasto dell'economia marittima. Si avrà in tal modo una maggiore coerenza nelle politiche destinate ai mari e alle zone costiere dell'UE, nonché un maggiore contributo alla diversificazione delle fonti di reddito delle regioni costiere che garantisca una migliore qualità della vita agli abitanti.

Il pesce è la risorsa di base del settore. Esso costituisce inoltre una sana fonte di proteine per il consumo umano. Favorire la sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura nelle zone costiere e rurali è nell'interesse dell'intera società e contribuirà a soddisfare la domanda crescente dei consumatori relativa a pesce e frutti di mare di qualità.

Il pacchetto di riforma della PCP comprende i seguenti elementi:

- una proposta legislativa per un regolamento di base (in sostituzione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio),
- una proposta legislativa per una politica di mercato (in sostituzione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio),
- una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP,
- una relazione sul regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativa ai capitoli *Conservazione e sostenibilità* e *Adeguamento della capacità di pesca*, nonché all'articolo 17, paragrafo 2, sulla limitazione dell'accesso delle flotte entro le 12 miglia nautiche.

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale e delle prospettive finanziarie, la Commissione ha previsto una proposta legislativa per il futuro strumento finanziario 2014-2020 a sostegno della PCP che dovrebbe essere adottata nella seconda parte del 2011.

2. OBIETTIVI DELLA RIFORMA

2.1. Più pesce per una pesca sostenibile

Gli stock ittici dovrebbero essere portati a livelli sostenibili ed essere mantenuti in sane condizioni. Lo sfruttamento dovrebbe avvenire ai livelli del *rendimento massimo sostenibile*, ossia realizzando il maggior volume di catture che può essere effettuato in condizioni di sicurezza anno dopo anno mantenendo le dimensioni della popolazione ittica al livello di massima produttività. Questo obiettivo è fissato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ed è stato adottato nell'ambito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile

del 2002 come obiettivo mondiale da raggiungere entro il 2015. Esso consentirebbe inoltre alla PCP riformata di contribuire in modo più adeguato al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, in linea con le disposizioni della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁶. L'obiettivo di raggiungere i livelli di rendimento massimo sostenibile entro il 2015 è ora chiaramente espresso nel regolamento di base proposto.

I rigetti in mare sono ormai inaccettabili. Essi riflettono un'immagine negativa del settore, hanno impatti nocivi sullo sfruttamento sostenibile degli stock, sugli ecosistemi marini e sulla redditività finanziaria della pesca e possono incidere sulla qualità dei pareri scientifici. L'eliminazione dei rigetti deve far parte degli obiettivi della PCP riformata. Nel regolamento di base proposto viene introdotto l'obbligo per il settore di sbarcare le catture di specie regolamentate. Quest'obbligo entrerà in vigore per gruppi di specie secondo un calendario ambizioso ma realistico e sarà affiancato da misure di accompagnamento. L'obbligo di sbarco non deve essere applicato alle specie caratterizzate da un tasso previsto di sopravvivenza elevato quando vengono rigettate in mare dopo la cattura.

I piani di gestione pluriennali continuano ad essere lo strumento tramite cui si realizza l'impegno politico a lungo termine a favore di uno sfruttamento sostenibile delle risorse. In questi piani di gestione multispecifici, che sostituiranno quelli attuali applicabili a singoli stock, rientrerà la maggior parte degli stock ittici. Gli Stati membri del Mediterraneo devono elaborare piani di gestione nazionali per le attività di pesca svolte nelle loro acque territoriali. Ciò dovrebbe condurre all'elaborazione di piani dell'UE per le attività di pesca nel Mediterraneo che presentano una dimensione internazionale. L'UE dovrebbe sforzarsi di ottenere impegni a lungo termine analoghi da parte dei partner di paesi terzi.

La gestione della pesca deve essere basata su *validi pareri scientifici* e seguire un approccio ecosistemico e precauzionale. La Commissione continuerà a ricorrere a organismi consultivi scientifici secondo standard di qualità garantiti. Le sovrapposizioni fra le attività dei diversi organismi consultivi verranno eliminate al fine di semplificare le procedure e ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo consultivo.

I partenariati fra scienza e industria possono migliorare la qualità e la disponibilità dei dati e delle conoscenze. Essi possono inoltre favorire la comprensione reciproca fra operatori del settore ed esperti scientifici, senza compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Tali partenariati devono essere quindi incoraggiati.

La disponibilità di *dati* completi e affidabili è di vitale importanza per l'elaborazione delle politiche, sia nelle fasi preparatorie che in quelle di attuazione e applicazione⁷. La politica riformata definirà per gli Stati membri obblighi chiari e rinnovati con riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei dati. La Commissione prevede un sistema di informazione integrato europeo per la gestione della pesca. Ciò risponderà in modo efficace alle esigenze degli utilizzatori, migliorerà la qualità dei dati e consentirà una gestione avanzata della pesca, semplificando ove possibile le norme e gli obblighi di comunicazione e riducendo i costi. Gli Stati membri dovranno adottare e coordinare programmi nazionali di raccolta di dati, ricerca

⁶ Quale definito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

⁷ Relazione speciale n. 7/2007 sui sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie corredata delle risposte della Commissione.

scientifica e innovazione nel settore della pesca e utilizzare nel modo più efficace i programmi quadro di ricerca dell'UE.

2.2. Un futuro per la pesca e l'acquacoltura e per l'occupazione in tali settori

La PCP deve creare condizioni favorevoli per un settore forte, redditizio e competitivo che offra posti di lavoro interessanti. I settori della pesca e dell'acquacoltura devono operare in modo efficiente ed essere finanziariamente solidi, eliminando il ricorso al sostegno pubblico.

Il regolamento di base proposto istituisce un incentivo di mercato per un settore della pesca forte e redditizio grazie alla graduale introduzione di *concessioni di pesca trasferibili* che dovrebbero contribuire al conseguimento dell'efficienza in condizioni di certezza giuridica. L'esperienza sia interna che esterna di alcuni Stati membri ha dimostrato che i sistemi di concessioni trasferibili possono ridurre la capacità di pesca e aumentare la redditività economica senza costi per il contribuente. Nell'ambito della proposta della Commissione, le concessioni sarebbero trasferibili ma solo all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri potranno definire criteri compatibili con la normativa dell'Unione al fine di stabilire un reale vincolo economico fra le operazioni di pesca di un peschereccio e le popolazioni che dipendono dalla pesca e dai settori ad essa collegati. Gli Stati membri potranno regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori (ad esempio, limitando la trasferibilità all'interno di segmenti della flotta) nonché di prevenire le speculazioni. Le caratteristiche specifiche delle flotte costiere artigianali, il loro particolare legame con le comunità costiere nonché la vulnerabilità di alcune di queste piccole o medie imprese giustificano il fatto di limitare l'applicazione obbligatoria delle concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Gli Stati membri possono escludere da questo sistema le navi di lunghezza fino a 12 metri, ad eccezione di quelle che pescano con attrezzi trainati.

La sovraccapacità della flotta resta uno degli ostacoli principali al conseguimento di una pesca sostenibile. Il nuovo regime, in cui le flotte sarebbero ridotte in funzione delle esigenze del settore tramite il sistema delle concessioni di pesca trasferibili, non richiederà un finanziamento pubblico ed eliminerà i fattori che favoriscono la sovraccapacità. Alcuni operatori avranno un incentivo ad accrescere le proprie concessioni mentre altri potranno decidere di abbandonare il settore. Nell'ambito di questo regime si prevedono entro il 2022 aumenti superiori al 20% per le entrate e compresi fra il 50% e più del 100% per i salari degli equipaggi. La ristrutturazione del settore delle catture secondo tali principi migliorerà altresì le prestazioni dell'industria della trasformazione, aumentando in misura significativa il valore aggiunto lordo e creando al tempo stesso maggiori opportunità occupazionali⁸. La riforma punta inoltre a incoraggiare il futuro sviluppo del settore della pesca nonché a limitare le perdite occupazionali. Essa condurrà a una ristrutturazione del settore la cui dimensione occupazionale andrà gestita mediante opportune misure. A tal fine sarà della massima importanza che le parti sociali vengano coinvolte a tutti i livelli.

Le concessioni di pesca trasferibili offriranno inoltre una soluzione sotto il profilo sociale a quanti desiderano abbandonare il settore, poiché essi potrebbero vendere i loro diritti ad altri operatori al valore di mercato.

⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002].

Una questione urgente per le flotte in generale, che assume particolare importanza per le flotte costiere artigianali, è quella di *far sì che i posti di lavoro risultino attraenti e offrano condizioni di lavoro corrette*. Riportare il settore delle catture a livelli di redditività costituisce, insieme allo sviluppo a tutti i livelli del dialogo sociale, il sistema più efficace per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci⁹ e per rendere la pesca un modo interessante e sicuro di guadagnarsi da vivere. La PCP riformata deve contribuire alla modernizzazione delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci per garantire il rispetto delle norme più attuali in materia di salute e sicurezza. La Commissione e il Consiglio hanno incoraggiato gli Stati membri a ratificare la convenzione sul lavoro nella pesca adottata nel 2007 dall'OIL. In considerazione di quanto precede, la Commissione si impegnerà attivamente con le parti sociali.

Promuovere lo sviluppo sostenibile dell'*acquacoltura* è essenziale per soddisfare la crescente domanda globale di pesce e frutti di mare. Nell'Unione europea l'acquacoltura costituisce un'attività variata, che spazia dall'allevamento estensivo e tradizionale praticato sulle coste e negli stagni a un'attività industrializzata ad alto contenuto di tecnologia, in particolare nel caso dell'allevamento ittico praticato in mare. Essa rappresenta inoltre un'attività economica importante che contribuisce alla crescita economica sostenibile delle comunità rurali e costiere e le attività acquicole possono contribuire alla salvaguardia e alla protezione di determinate caratteristiche ambientali, come avviene ad esempio con l'acquacoltura estensiva nelle zone umide.

La sostenibilità dell'acquacoltura nonché la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti sono fattori cruciali su cui costruire il potenziale del settore e migliorarne la competitività¹⁰. L'UE deve promuovere un'acquacoltura sostenibile, competitiva e diversificata, sostenuta dai risultati più avanzati nel campo della ricerca e della tecnologia e in grado di superare le difficoltà di accesso e gli ostacoli amministrativi.

Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione unionale, poiché le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore negli Stati membri limitrofi. Nell'ambito della riforma gli Stati membri saranno tenuti a preparare *piani strategici nazionali* basati su una serie di orientamenti strategici dell'UE al fine di creare condizioni propizie per promuovere l'attività economica e migliorare la competitività, favorire lo sviluppo sostenibile e l'innovazione e dare impulso alla diversificazione. Il ricorso a metodi aperti di coordinamento potrà offrire un ulteriore contributo per migliorare lo scambio di informazioni e migliori pratiche fra gli Stati membri (ad es. per quanto riguarda l'accesso al territorio e alle acque e la concessione di licenze).

⁹ Una ratifica in tempi brevi, da parte degli Stati membri, della Convenzione sul lavoro nella pesca adottata nel 2007 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro costituisce un altro passo importante per garantire condizioni di lavoro accettabili a bordo dei pescherecci. Questa convenzione prenderà effetto successivamente alla ratifica da parte di 10 dei 180 Stati membri dell'OIL (incluse 8 nazioni costiere). La Convenzione è volta ad ottenere una maggiore sicurezza occupazionale e migliori condizioni medico-sanitarie in mare, tempi di riposo sufficienti per la salute e la sicurezza degli equipaggi, la copertura di un contratto di lavoro nonché la stessa protezione sociale di cui godono gli altri lavoratori.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: *Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura - Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea* - COM(2009)162 definitivo dell'8 aprile 2009.

2.3. Prosperità delle comunità costiere

La Commissione si adopera attivamente per promuovere la crescita e l'occupazione nelle comunità costiere che dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura. Il settore alieutico svolge spesso un ruolo cruciale nelle zone costiere dell'Europa continentale e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.

L'importanza socioeconomica delle *flotte costiere artigianali* e dell'acquacoltura in determinate regioni richiede misure specifiche per queste flotte. Le misure dovrebbero sostenere una crescita verde, intelligente e inclusiva nonché contribuire a una pesca e un'acquacoltura sostenibili e di basso impatto, all'innovazione, alla diversificazione dei redditi, alla riconversione, al miglioramento delle conoscenze scientifiche e a una cultura del rispetto delle norme.

2.4. Soddisfare le reali esigenze di consumatori informati

La *commercializzazione* dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve tenere maggior conto degli interessi dei consumatori e sforzarsi di aumentare la fiducia in questi prodotti. La proposta favorirà la pubblicazione di informazioni per i consumatori sul prodotto e sulle caratteristiche di produzione nonché, ove necessario, un'etichettatura volontaria che potrà ad esempio fornire informazioni sulle tecniche di produzione o sul rispetto dell'ambiente.

Le organizzazioni di produttori disporranno di strumenti atti a pianificare in modo più efficace la propria produzione, grazie a piani annuali che conciliano la sostenibilità delle attività di pesca con un migliore adeguamento dell'offerta alla domanda, sia in termini di quantità che di qualità. Ciò contribuirà a soddisfare richieste specifiche e a migliorare la qualità dei prodotti. Una maggiore efficacia nella raccolta e divulgazione delle informazioni grazie alla disponibilità di *informazioni sul mercato* migliorerà la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché delle esigenze dei consumatori.

2.5. Una migliore governance grazie alla regionalizzazione

Un approccio centralizzato “dall'alto verso il basso” rende difficile adattare la PCP alle specificità dei diversi bacini marittimi dell'UE. Gli Stati membri e le parti interessate assumeranno maggiori responsabilità per la gestione delle risorse a nelle varie attività e zone di pesca, nonché per la coerenza di tale gestione con altre azioni in ciascun bacino marino.

La Commissione propone un'agenda ambiziosa in materia di regionalizzazione e semplificazione. La legislazione dell'UE in materia di pesca adottata a livello centrale dovrebbe concentrarsi su obiettivi generali, obiettivi specifici, norme minime comuni e risultati, nonché sui tempi richiesti per conseguire queste realizzazioni. Anche se le decisioni chiave continueranno ad essere adottate a livello dell'UE, gli Stati membri disporranno della flessibilità per decidere in merito ad altre misure di gestione della pesca, sotto il controllo della Commissione, nel pieno rispetto delle disposizioni del diritto europeo.

Per garantire una gestione efficace, gli Stati membri potrebbero ad esempio adottare l'auspicata combinazione di misure tecniche di conservazione e misure anti-rigetto. Ciascuno di essi applicherebbe quindi singolarmente queste misure nella propria legislazione nazionale. Il processo di regionalizzazione prosegue e potrebbe includere un più ampio margine di autogestione per il settore alieutico aumentando il *coinvolgimento dei pescatori* nelle politiche e nella loro accettazione e contribuendo in tal modo a un migliore rispetto delle norme. La

Commissione propone di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di pescatori e fornire loro ulteriori opportunità per uno sfruttamento sostenibile delle risorse, sia in termini di pianificazione che di esecuzione. Le organizzazioni di produttori diventeranno soggetti attivi nella pianificazione delle attività di pesca dei loro aderenti e nella stabilizzazione dei mercati, nella gestione dei contingenti, dello sforzo di pesca e delle flotte, ottimizzando l'utilizzazione del proprio contingente e mettendo fine ai rigetti in mare grazie allo scambio e alla locazione di contingenti nonché alla gestione delle catture accidentali.

Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione prevede di mantenere ed estendere il ruolo dei *consigli consultivi* nel fornire consulenze sulla politica di conservazione nell'ambito del modello di regionalizzazione. Analogamente, i consigli consultivi potrebbero estendere le proprie attività ad altri settori della gestione marina che incidono sulle attività di pesca. Considerando le caratteristiche specifiche del Mar Nero, un bacino marittimo senza sbocco esterno condiviso con quattro Stati che non sono membri dell'Unione, la Commissione propone di istituire un consiglio consultivo per il Mar Nero. Tale organismo potrebbe assistere la Commissione su questioni riguardanti la politica di conservazione, la ricerca, la raccolta dei dati e l'innovazione nonché rafforzare la cooperazione fra la Romania, la Bulgaria e i loro vicini marittimi. Esso potrebbe svolgere un ruolo essenziale nel favorire un modello regionale di cooperazione adeguato alle caratteristiche specifiche del Mar Nero.

La natura particolare del settore dell'acquacoltura richiede un organismo specifico per la consultazione delle parti interessate e la consulenza su determinati elementi delle politiche che potrebbero avere effetti sull'acquacoltura. A tal fine, la Commissione propone di istituire un nuovo consiglio consultivo per l'acquacoltura.

Per gli argomenti che non rientrano nel campo di attività dei consigli consultivi, la Commissione intende garantire il più ampio coinvolgimento possibile di tutte le parti interessate secondo un metodo efficace sotto il profilo dei costi. Un meccanismo flessibile e semplificato verrà inoltre predisposto per fornire pareri e consulenze alla Commissione.

Il successo della proposta di riforma della PCP dipende in larga misura da una combinazione vincente di *rispetto delle norme* da parte degli operatori ed efficace *applicazione delle stesse* da parte delle autorità pubbliche. Le proposte di riforma si fondano sui nuovi regolamenti "Controllo" e "INN"¹¹. La regolamentazione di base proposta introduce inoltre il principio di *condizionalità*, in base al quale la disponibilità di determinate risorse finanziarie o di altro genere per gli Stati membri o per singoli operatori è subordinata al rispetto delle norme della PCP.

2.6. Forme di finanziamento più intelligenti

Il futuro *sostegno finanziario dell'UE*, pur coprendo l'intera gamma di attività, dalla produzione primaria alla trasformazione e alla commercializzazione, dovrebbe essere rigorosamente orientato al conseguimento degli obiettivi della PCP riformata. Il futuro finanziamento pubblico destinato al settore sarà completamente riformato e semplificato, rispecchiando gli obiettivi della nuova PCP proposta. Esso sarà pienamente allineato con gli

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, e regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

obiettivi della strategia Europa 2020. La Commissione propone inoltre di ammodernare il *regime di intervento* nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Questo sistema non rispecchia più il mutevole equilibrio fra l'offerta e la domanda. Spendere denaro pubblico per la distruzione del pesce non è più giustificabile. L'attuale regime sarà sostituito da un meccanismo di ammasso semplificato volto a sostenere un livello minimo di stabilità dei mercati.

2.7. Diffondere i principi della PCP a livello internazionale

Le azioni esterne dell'UE devono essere coerenti con i principi e gli obiettivi della PCP, ossia la sostenibilità e la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini. Le azioni adottate saranno guidate elaborando e utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili, nonché una maggiore cooperazione che garantisca un maggiore rispetto delle norme. La Commissione ha presentato i nuovi orientamenti per la dimensione esterna della PCP riformata nell'ambito di una comunicazione separata.

L'Unione europea svolgerà un ruolo più incisivo nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca in modo da rafforzarne l'operato. Un analogo orientamento verrà adottato, con lo stesso obiettivo, nell'ambito di organismi multilaterali come l'ONU o l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). L'UE promuoverà inoltre la gestione sostenibile delle risorse tramite un dialogo rafforzato con i principali partner e un maggiore impegno con i paesi terzi. Essa intensificherà inoltre l'avvio di azioni, in particolare per quanto concerne la lotta contro le attività illegali, non dichiarate e non regolamentate e la riduzione della capacità delle flotte.

Gli accordi di pesca sostenibile (APS) con i paesi terzi devono essere riorientati verso una gestione maggiormente sostenibile delle risorse alieutiche grazie ad una clausola di trasparenza che garantisca che i pescherecci dell'UE sfruttino unicamente le risorse che il paese partner non può o non intende pescare. Gli APS devono essere maggiormente incentrati sugli aspetti scientifici e su questioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Tutti i futuri accordi dovrebbero includere una clausola sul rispetto dei diritti umani.

L'UE continuerà a promuovere e ad applicare gli obiettivi della PCP per i cosiddetti *accordi settentrionali*, che consentono una gestione condivisa delle risorse fra l'UE e i paesi terzi con cui essa condivide gli stock nelle acque dell'Atlantico settentrionale, dell'Artico, del Baltico e del Mare del Nord.

Sintesi delle nuove misure proposte nel pacchetto di riforma della PCP

Conservazione e sostenibilità	Rendimento massimo sostenibile come obiettivo di conservazione entro una scadenza determinata (2015)
	Eliminazione dei rigetti grazie all'obbligo di sbarco e norme di gestione necessarie con un calendario per l'introduzione
	Piani pluriennali concentrati su obiettivi essenziali, obiettivi specifici, limiti e scadenze, sulla base dell'approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi
	Autorizzazione per gli Stati membri ad adottare misure nell'ambito del diritto dell'UE sui piani pluriennali e misure tecniche di conservazione
	Procedure accelerate per adottare le misure in materia di pesca necessarie nell'ambito della gestione ambientale (Natura 2000)
Dati e conoscenze scientifiche	Obbligo per gli Stati membri di raccogliere e fornire dati e di preparare programmi pluriennali (regionali) di raccolta dei dati
	Programmi nazionali di ricerca sulla pesca con un coordinamento regionale fra gli Stati membri
	Concentrazione delle attività dello CSTEP sugli aspetti essenziali
Accesso alle risorse e capacità della flotta	Sistema delle concessioni di pesca trasferibili obbligatorio per le grandi flotte – con trasferibilità a livello nazionale
	Abbandono dei sussidi legati alle flotte
Acquacoltura	Piani strategici nazionali 2014-2020 per la promozione dell'acquacoltura
	Creazione di un nuovo consiglio consultivo per l'acquacoltura
Politica di mercato	Conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di rafforzarne il ruolo e la responsabilità nella pianificazione della produzione e della commercializzazione, sottolineando l'importanza della gestione sostenibile delle risorse ittiche e riducendo l'impatto delle attività di acquacoltura
	Modifica del regime di intervento grazie alla creazione di un meccanismo unico di intervento per l'ammasso
	Fissazione dei prezzi di intervento a un livello decentrato e adeguato
	Migliore informazione dei consumatori e revisione delle norme di commercializzazione
Governance	Estendere il ruolo dei consigli consultivi nell'attuazione della PCP a livello regionale
	Nuovo approccio al coinvolgimento delle parti interessate su questioni orizzontali non trattate dai consigli consultivi
Strumento finanziario	Pieno allineamento con la strategia Europa 2020
	Disposizioni in materia di condizionalità sul rispetto delle norme – applicabili sia agli Stati membri che ai singoli operatori
Dimensione esterna	Organizzazioni regionali di gestione della pesca – maggiore coinvolgimento dell'UE nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca al fine di rafforzare, in queste sedi, gli aspetti legati alle conoscenze scientifiche, al controllo e al rispetto delle norme, migliorando in tal modo i risultati del loro operato

	A livello multilaterale – azioni congiunte con i partner principali dell’UE, volte a combattere la pesca INN e a ridurre la sovraccapacità
	Maggiore coerenza fra le politiche dell’UE in materia di pesca, sviluppo, commercio e ambiente
	Accordi di pesca sostenibile – migliori basi scientifiche e chiara identificazione delle risorse eccedentarie nei paesi partner al fine di garantire pratiche di pesca sostenibili in questi paesi da parte della flotta dell’UE. Maggiore contributo finanziario da parte dell’industria e creazione di un contesto di governance di elevata qualità. Tutti i futuri accordi dovrebbero includere una clausola sul rispetto dei diritti umani.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 425 definitivo

2011/0195 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla politica comune della pesca

{SEC(2011) 891 definitivo}

{SEC(2011) 892 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Contesto generale**

Nel 2009 la Commissione ha analizzato il funzionamento della politica comune della pesca (PCP) sulla base del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca¹, concludendo che, malgrado i progressi compiuti a partire dalla riforma del 2002, gli obiettivi volti a conseguire una pesca sostenibile a tutti i livelli (ambientale, economico e sociale) non sono stati raggiunti. Il Libro verde ha inoltre evidenziato una serie di carenze strutturali dell'attuale PCP. Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri hanno approvato questa conclusione.

I numerosi contributi ricevuti nel corso del dibattito pubblico tenutosi fra aprile 2009 e novembre 2010, nonché studi e valutazioni specifiche, hanno a loro volta confermato la valutazione generale espressa nel Libro verde e hanno contribuito a identificare le carenze a cui la riforma dovrebbe porre rimedio.

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

Occorre procedere a una riforma sostanziale della politica comune della pesca, abrogando l'attuale regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e sostituendolo a partire dal 1° gennaio 2013 con una nuova PCP adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base della presente proposta.

La PCP presenta in particolare i seguenti problemi:

- obiettivi che non tengono sufficientemente conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- livelli inaccettabilmente elevati di rigetti;
- sovraccapacità delle flotte, pesca eccessiva, fissazione di TAC (totali ammissibili di catture) troppo elevati e scarso rispetto delle norme, con conseguente sovrasfruttamento della maggior parte degli stock dell'Unione;
- bassa redditività e scarsa resilienza economica di un numero significativo di flotte;
- integrazione insufficiente delle questioni ambientali nella politica;
- assenza di dati affidabili che consentano di valutare tutti gli stock e tutte le flotte;
- finanziamenti pubblici considerevoli a sostegno della pesca che non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica;

¹ COM(2009) 163 definitivo del 22 aprile 2009.

- ridotta attrattività delle attività di pesca e declino di alcune comunità costiere che da essa dipendono;
- microgestione "dall'alto verso il basso" a livello dell'Unione, priva di flessibilità e incapace di adeguarsi alle condizioni locali e regionali;
- sviluppo insufficiente dell'acquacoltura nell'Unione;
- costi elevati ed estrema complessità della legislazione e della gestione, che favoriscono l'inosservanza delle norme;
- una politica commerciale che deve far fronte alle sfide derivanti dalla globalizzazione e da una maggiore interdipendenza.

La presente proposta relativa a un nuovo regolamento di base è giustificata poiché risponde alle seguenti esigenze:

- precisare gli obiettivi della PCP;
- migliorare la coerenza fra le iniziative politiche incluse nella PCP;
- preservare in modo più adeguato le risorse biologiche marine, in particolare nel quadro di piani pluriennali per la gestione della pesca, e mettere fine ai rigetti;
- contribuire alle politiche ecosistemiche e ambientali nell'ambito della PCP;
- provvedere alla regionalizzazione delle misure secondo un approccio fondato sui bacini marittimi nell'ambito del pilastro "Conservazione";
- migliorare la raccolta dei dati e i pareri scientifici ai fini della costituzione di una base di conoscenze per la politica di conservazione;
- integrare pienamente la politica esterna nella PCP;
- promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura;
- riformare la politica comune dei mercati della PCP;
- predisporre entro il 2014 il quadro giuridico per un nuovo strumento finanziario a sostegno degli obiettivi della PCP e della strategia Europa 2020;
- rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate;
- integrare nella PCP il nuovo regime di controllo recentemente adottato.

L'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La politica deve essere volta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le risorse ittiche a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca.

Unitamente alla presente proposta, la Commissione adotterà una comunicazione generale sul futuro della politica comune della pesca, una proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP e una relazione su parti specifiche del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

• **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca: si tratta del quadro normativo generale attualmente in vigore per la PCP. La presente proposta è volta a sostituire tale regolamento.

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame².

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura³.

Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98⁴.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁵.

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94⁶.

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca⁷.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁸.

² GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

³ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁴ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

⁵ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁶ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁷ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁸ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁹.

Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca¹⁰.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con altre politiche dell'Unione - in particolare quelle riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato e il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori - e con i loro obiettivi.

2. **RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La consultazione condotta nel 2009 e nel 2010 mediante contributi via internet e numerose riunioni di discussione con le parti interessate ha evidenziato un sostegno generalizzato alla riforma. Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno a loro volta trasmesso pareri sul Libro verde. Il Consiglio dei ministri ha discusso più volte la riforma. Gli elementi salienti della consultazione pubblica figurano nel documento *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy* ("Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca")¹¹.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte hanno riguardato principalmente la semplificazione, l'adeguamento del processo decisionale al trattato di Lisbona, il rafforzamento dell'approccio a lungo termine in materia di conservazione e gestione delle risorse (inclusa la ricerca di una soluzione al problema dei rigetti), la regionalizzazione, l'ulteriore coinvolgimento delle parti interessate e la maggiore responsabilizzazione del settore. I partecipanti, e in particolare gli Stati membri, hanno in generale ritenuto che la stabilità relativa costituisca un pilastro centrale della PCP. Le attività di pesca artigianale e costiera sono considerate importanti, ma l'idea di un regime differenziato che vada oltre le disposizioni attualmente in vigore ha riscosso un favore limitato. L'applicazione di approcci maggiormente orientati al mercato nelle strategie di gestione delle flotte e nella politica di mercato è stata considerata da molti come un utile incentivo alla sostenibilità. Sul versante della politica esterna e delle azioni internazionali è

⁹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

¹¹ SEC(2010) 428 definitivo del 16 aprile 2010.

stata riconosciuta l'esigenza di un pieno allineamento ai principi e agli obiettivi della PCP. Da più parti è stata espressa l'esigenza che il finanziamento pubblico venga adeguato in modo più rigoroso agli obiettivi politici. Numerosi contributi hanno riconosciuto l'importanza dell'acquacoltura.

La Commissione, nell'elaborare la sua proposta, ha tenuto conto dei contributi emersi dalla consultazione, in particolare per quanto riguarda la creazione di condizioni ambientali favorevoli alla sostenibilità e il consolidamento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, il rafforzamento dell'approccio a lungo termine, la regionalizzazione e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate, nonché l'introduzione di nuovi strumenti basati sul mercato, prendendo in considerazione nel contempo le caratteristiche specifiche delle flotte artigianali. La proposta rispecchia inoltre l'importanza dell'acquacoltura.

- **Ricorso al parere di esperti**

Per la formulazione delle proposte, oltre che a una serie di studi e progetti di ricerca si è fatto ricorso a consulenze esterne nonché alle conoscenze esistenti sulla politica, in particolare i pareri (annuali) del CIEM e dello CSTEP. I pareri degli esperti e gli studi accessibili al pubblico sono pubblicati sul sito web della DG MARE.

- **Valutazione d'impatto**

Ai fini dell'esercizio di valutazione dell'impatto sono state identificate varie opzioni relative al pacchetto di riforma della PCP. Tutte le opzioni considerano la sostenibilità ambientale come condizione preliminare al conseguimento della sostenibilità globale. Dal punto di vista metodologico, l'analisi degli impatti si è basata su indicatori di efficacia volti a misurare gli effetti delle varie opzioni. Tali effetti sono stati analizzati e confrontati con un'analisi della cosiddetta opzione di *status quo*. Ciò ha permesso di identificare le due opzioni preferite secondo quanto indicato nella relazione sulla valutazione d'impatto. Entrambe le opzioni mettono l'accento sulla sostenibilità ambientale creando nel contempo una flessibilità sufficiente per concedere al settore della pesca il tempo di adattarsi agli ambiziosi obiettivi ambientali definiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione; ad esse pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

Le disposizioni della proposta relative all'acquacoltura e la necessità di istituire orientamenti strategici dell'Unione sulle priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo di attività di acquacoltura rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Una serie di orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione sarà alla base dei piani strategici pluriennali, tenuto conto del fatto che le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo delle attività di acquacoltura negli Stati membri

limitrofi. Le disposizioni della proposta relative all'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri. Gli obiettivi per l'organizzazione comune dei mercati includono una maggiore competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, una migliore trasparenza dei mercati e il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Per conseguire questi obiettivi le misure, che includono l'organizzazione del settore grazie fra l'altro a misure per la stabilizzazione dei mercati e a norme di commercializzazione, nonché requisiti relativi all'informazione dei consumatori, devono essere coerenti in tutta l'Unione. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune e deve pertanto essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Per conseguire l'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Grazie all'approccio regionalizzato proposto, gli Stati membri avranno la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione, sulla base dell'insieme di strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione della PCP. Questo approccio offrirà un margine di flessibilità a livello regionale nell'applicazione della normativa dell'Unione.

Gli Stati membri restano inoltre totalmente liberi di ripartire come credono le possibilità di pesca attribuite dal Consiglio fra le regioni o gli operatori e dispongono così di un ampio margine di manovra quanto alla scelta del modello socioeconomico applicabile per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

4. ELEMENTI FACOLTATIVI

• Spiegazione dettagliata della proposta

La Commissione introduce nella proposta modifiche significative della PCP. La proposta viene illustrata in dettaglio nella presente sezione.

Disposizioni generali

L'obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, prerequisito essenziale perché il settore della pesca divenga sostenibile sotto il profilo socioeconomico e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La valutazione d'impatto indica che la fissazione di obiettivi ambiziosi per le risorse, che rispettino l'obbligo internazionale dell'Unione di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, possono dar luogo a un significativo miglioramento degli stock che a sua volta comporta miglioramenti sul piano economico e sociale. Gli esiti incoraggianti della valutazione d'impatto evidenziano il fatto

che la sostenibilità ecologica costituisce il requisito imprescindibile di una sostenibilità socioeconomica a lungo termine.

La diminuzione delle catture accidentali, l'eliminazione dei rigetti e la riduzione al minimo degli effetti negativi sugli ecosistemi marini, unitamente all'applicazione di un approccio precauzionale ed ecosistemico, contribuiranno al mantenimento del buono stato ecologico dei mari nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Accesso alle acque

La proposta conferma il principio della parità di accesso alle acque, estendendo lo stesso trattamento alle navi di paesi terzi aventi accesso alle acque dell'Unione.

La Commissione propone di prorogare fino al 2022 le attuali restrizioni sul diritto di pesca entro la zona delle 12 miglia nautiche. Tali restrizioni hanno permesso di ridurre la pressione di pesca nelle zone maggiormente sensibili sotto il profilo biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività di pesca costiera artigianale.

La Commissione propone di introdurre nel regolamento le restrizioni specifiche applicabili alla zona delle 100 miglia nautiche intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio¹². Si tratta di restrizioni giustificate dalla necessità di proteggere la situazione biologica sensibile delle acque che circondano tali isole e, conformemente all'articolo 349 del trattato, tener conto della situazione strutturale, economica e sociale nonché della necessità di preservare l'economia locale.

Conservazione delle risorse biologiche marine

La conservazione delle risorse biologiche marine costituisce il pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi della PCP.

I piani di gestione pluriennali volti a gestire le risorse a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile costituiscono elementi chiave per la politica di conservazione. Nella misura del possibile tali piani, attualmente elaborati per singoli tipi di pesca, devono essere ridotti di numero ed includere un maggior numero di stock. La gestione degli stock che non rientrano nei piani deve essere assicurata tramite la fissazione di possibilità di pesca da parte del Consiglio e l'applicazione di altre misure.

Un secondo elemento centrale della politica di conservazione proposta consiste nel mettere fine alla pratica dei rigetti e ridurre le catture accidentali. La proposta introduce l'obbligo di sbarcare tutte le catture di stock specificati, con un calendario preciso di attuazione e in combinato disposto con alcune misure di accompagnamento.

Le proposte includono inoltre i principi fondamentali relativi alle misure tecniche di conservazione applicabili alla pesca.

¹² Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95.

Con riguardo ai piani pluriennali e alle misure tecniche di conservazione, la Commissione prevede l'abbandono della microgestione da parte dei colegislatori. La normativa dell'Unione relativa a questi piani e misure deve definirne gli aspetti essenziali (campo di applicazione, obiettivi, indicatori di valutazione e calendari di attuazione). La Commissione propone un approccio decentrato che possa autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi generali e specifici grazie a un insieme di strumenti disponibili nell'ambito della politica di conservazione. Questo approccio darà spazio alla flessibilità regionale consentendo una semplificazione della politica. La proposta include disposizioni volte a garantire che gli Stati membri interessati adottino misure compatibili ed efficaci. Viene istituito un meccanismo alternativo che consente alla Commissione di intervenire nei casi in cui gli Stati membri non riescano a trovare un accordo, o quando gli obiettivi non vengono raggiunti.

Le disposizioni relative alle misure di emergenza, adottate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione nei casi in cui le risorse marine siano minacciate, vengono mantenute e viene introdotta una nuova disposizione per le misure relative alla pesca nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione. La disposizione vigente che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di conservazione nella zona delle 12 miglia nautiche e misure applicabili unicamente ai pescherecci battenti la loro bandiera viene mantenuta nella proposta.

Accesso alle risorse

L'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili costituirà un importante incentivo all'adeguamento della capacità delle flotte. La valutazione d'impatto indica che tale sistema di concessioni trasferibili contribuirebbe in modo positivo e significativo ad eliminare la sovraccapacità e a migliorare i risultati economici del settore alieutico.

La proposta introduce a partire dal 2014 un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili (relative alle possibilità di pesca per gli stock regolamentati) per tutte le navi ad eccezione di quelle di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi. Per tener conto delle caratteristiche specifiche e della vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali, agli Stati membri viene lasciata la facoltà di introdurre o meno concessioni di pesca trasferibili per le altre navi. Gli Stati membri possono regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori (ad esempio, limitando la trasferibilità all'interno di segmenti della flotta) nonché di prevenire le speculazioni. Per rispettare e mantenere la stabilità relativa, la trasferibilità delle suddette concessioni deve essere limitata alle navi battenti la stessa bandiera. Gli Stati membri possono creare una riserva e introdurre un canone per le concessioni, che in condizioni normali possono essere revocate dagli Stati membri solo allo scadere della loro validità o in caso di allarme rapido.

Gestione della capacità di pesca

È mantenuto l'obbligo generale per gli Stati membri di adeguare la capacità delle flotte alle possibilità di pesca. Resta necessaria una politica di base per la gestione delle flotte per mezzo di limiti generali di capacità di pesca stabiliti dalla Commissione per ciascuno Stato membro. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili consentirà di ridurre più rapidamente la capacità delle flotte, il che giustifica la possibilità per gli Stati membri di escludere dai limiti di capacità le navi che detengono tali concessioni. Durante il periodo nel corso del quale resta possibile procedere al disarmo delle navi con aiuti pubblici nell'ambito del Fondo europeo per la pesca occorre che restino in vigore le disposizioni relative alle riduzioni di capacità delle

flotte. I registri delle flotte degli Stati membri e della Commissione garantiranno una sorveglianza e una gestione informata delle flotte.

Basi scientifiche per la gestione della pesca

Ai fini di un'efficace politica della pesca è essenziale disporre di dati affidabili e completi sia per la formulazione di pareri scientifici sia a fini di attuazione e controllo. La proposta istituisce le norme e gli obblighi fondamentali che incombono agli Stati membri in materia di raccolta dei dati, gestione e divulgazione dei medesimi, nonché le disposizioni relative all'accesso della Commissione. È essenzialmente a causa delle necessità di coordinare la raccolta dei dati fra gli Stati membri in un contesto decentrato che la Commissione introduce un obbligo di coordinamento regionale per la raccolta dei dati.

Al fine di migliorare la qualità, la coerenza e la sinergia degli sforzi intrapresi nel campo delle conoscenze scientifiche messe al servizio delle politiche, la proposta introduce inoltre disposizioni che consentono agli Stati membri di adottare programmi nazionali di innovazione, programmi scientifici e programmi di raccolta dei dati sulla pesca e di coordinarli tra loro, tenendo conto in particolare del quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione.

Politica esterna

La politica esterna viene integrata alla PCP per far sì che i suoi obiettivi siano conformi ai principi e agli obiettivi generali della politica comune della pesca. L'Unione deve partecipare attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organi internazionali multilaterali (ONU, FAO) al fine di rafforzarne l'operato e rendere più efficaci la gestione e la conservazione degli stock ittici internazionali. L'Unione raccomanderà l'adozione di posizioni basate sui migliori pareri scientifici, il contributo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e la cooperazione volta a migliorare il rispetto delle norme in un contesto internazionale.

Le relazioni con i paesi terzi nel quadro di accordi di pesca sostenibile (APS) costituiscono un altro mezzo per promuovere a livello internazionale i principi e gli obiettivi della PCP. Tali accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di governance di elevata qualità nel paese partner, saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Essi consentiranno di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare. Nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile, i paesi partner riceveranno una compensazione in cambio dell'accesso alle proprie risorse alieutiche, nonché un sostegno finanziario ai fini dell'attuazione di una propria politica della pesca sostenibile.

Acquacoltura

La PCP deve favorire uno sviluppo del settore acquicolo che risulti sostenibile in termini ambientali e socioeconomici. L'acquacoltura contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nonché alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. Progressi considerevoli possono essere ottenuti a condizione che gli Stati membri elaborino, sulla base di orientamenti strategici dell'Unione, piani strategici nazionali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura con riguardo alla sicurezza

delle attività, all'accesso alle acque e al territorio nonché alla semplificazione amministrativa della concessione di licenze. Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione europea: le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore nei paesi limitrofi. È di fondamentale importanza che ogni Stato membro abbia l'opportunità di sapere ciò che gli altri Stati membri intendono effettuare per il futuro sviluppo dell'acquacoltura.

La Commissione ritiene che la natura specifica dell'acquacoltura richieda la presenza di un organismo specifico per la consultazione delle parti interessate e propone a tal fine la creazione di un consiglio consultivo per l'acquacoltura.

Organizzazione comune dei mercati

L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, consentire al settore di applicare la PCP al livello adeguato nonché rafforzare la competitività, in particolare a livello dei produttori.

Controllo ed esecuzione

In linea con il nuovo regime di controllo adottato dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e 1224/2009 del Consiglio¹³, la proposta integra gli elementi fondamentali del regime unionale di controllo ed esecuzione ai fini del rispetto delle norme della PCP. Tenuto conto del fatto che, nel dispositivo relativo alla conservazione, è stato introdotto un obbligo di sbarco destinato a mettere fine ai rigetti in mare, la Commissione propone obblighi di sorveglianza e controllo, in particolare per quanto riguarda la pesca pienamente documentata, nonché progetti pilota sulle nuove tecnologie per il controllo della attività di pesca che contribuiscono alla pratica di una pesca sostenibile.

Strumenti finanziari

Al fine di migliorare il rispetto delle norme, la proposta introduce le condizioni per la concessione di un sostegno finanziario dell'Unione volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. La concessione del sostegno finanziario è subordinata al rispetto delle norme e questo principio sarà applicabile sia agli Stati membri che agli operatori. Per gli Stati membri, il mancato rispetto delle norme potrebbe tradursi nell'interruzione, sospensione o rettifica del sostegno finanziario dell'Unione. Per gli operatori, le violazioni gravi possono comportare un divieto di accesso al sostegno finanziario o una riduzione dei finanziamenti. La proposta introduce inoltre l'obbligo, per gli Stati membri che concedono un sostegno finanziario, di tener conto del comportamento recente degli operatori (in particolare l'assenza di infrazioni gravi).

Consigli consultivi

¹³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

La Commissione propone di consolidare e, ove possibile, di estendere l'esperienza con i consigli consultivi regionali nell'ambito della PCP. Poiché alcuni di essi non presentano alcun carattere o alcuna limitazione regionale, i sette consigli esistenti devono essere rinominati consigli consultivi. È inoltre prevista la creazione del consiglio consultivo per l'acquacoltura. Considerando le caratteristiche specifiche del Mar Nero, un bacino marittimo senza sbocco esterno condiviso con quattro Stati che non sono membri dell'Unione, e tenendo conto dei dibattiti attualmente in corso con tutti i paesi terzi che si affacciano su questo mare per formulare pareri sulla politica di conservazione e per rafforzare la cooperazione fra la Romania, la Bulgaria e i loro vicini marittimi, la Commissione intende istituire entro il 2015 un consiglio consultivo per il Mar Nero.

Disposizioni finali

La parte finale della proposta definisce gli ambiti in cui è consentita la delega di poteri alla Commissione, l'esercizio e la revoca di tale delega nonché le obiezioni che possono essere formulate, e istituisce un comitato per la pesca e l'acquacoltura in relazione agli atti di esecuzione. Essa propone inoltre di abrogare e/o modificare la normativa esistente in materia.

2011/0195 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo alla politica comune della pesca**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹⁴,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio¹⁶ ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
- (2) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹⁴ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (3) La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.
- (4) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)¹⁷ e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici")¹⁸. Essa ha inoltre aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 ("accordo FAO")¹⁹. Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca deve contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi devono anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.
- (5) Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.
- (6) Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico

¹⁷ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

¹⁸ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

¹⁹ GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

per la biodiversità 2011-2020²⁰. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo²¹ e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"²², in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

- (7) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine deve basarsi sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio precauzionale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato.
- (8) La politica comune della pesca deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²³.
- (9) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazione.
- (10) È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.
- (11) Ove del caso, la politica comune della pesca deve tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (12) L'attuazione della politica comune della pesca deve tener conto delle interazioni con altre questioni marittime quali contemplate dalla politica marittima integrata²⁴, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È necessario garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

²⁰ Decisione COP X/2.

²¹ UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.

²² COM(2011) 244.

²³ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 574 definitivo).

- (13) I pescherecci dell'Unione devono avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.
- (14) Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate.
- (15) Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.
- (16) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (17) Ove possibile, i piani pluriennali devono riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali devono costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sviluppo sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti.
- (18) Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione.
- (19) È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture deve essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (20) Ai fini della salvaguardia degli stock è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche.
- (21) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali devono essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

- (22) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock.
- (23) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, deve tener conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia²⁵, in particolare nell'allegato VII. Il concetto di stabilità relativa deve essere pertanto inteso in tal senso.
- (24) Gli Stati membri devono essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare nell'ambito della politica comune della pesca misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici²⁶, le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche²⁷, nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)²⁸.
- (25) La Commissione deve essere in grado di adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato.
- (26) Gli Stati membri devono essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione.
- (27) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

²⁵ GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

²⁶ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

²⁷ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

²⁸ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- (28) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.
- (29) È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.
- (30) È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca.
- (31) Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.
- (32) Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottate misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure devono fissare limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.
- (33) Gli Stati membri devono registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati devono essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
- (34) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri devono pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino.
- (35) La raccolta di dati deve includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

- (36) Gli Stati membri devono gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione. Essi devono inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri devono inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino.
- (37) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca devono essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione.
- (38) L'Unione deve promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (39) Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi devono garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, devono contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (40) L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di pesca sostenibile deve essere pienamente coerente con gli obiettivi generali di sviluppo dell'Unione.
- (41) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, deve costituire un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile.
- (42) L'acquacoltura deve contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
- (43) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea²⁹ adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

²⁹ COM(2009) 162 definitivo.

- (44) La politica comune della pesca deve contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti³⁰.
- (45) Dato che le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, occorre elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.
- (46) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (47) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve garantire condizioni di equità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena di commercializzazione.
- (48) L'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. È necessario istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
- (49) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (50) Per garantire la partecipazione degli operatori interessati al regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati membri devono poter chiedere ai titolari di licenze di pesca relative a pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire proporzionalmente ai costi del sistema.

³⁰ COM(2010) 2020 definitivo.

- (51) Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Occorre pertanto concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi.
- (52) Il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario deve essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato.
- (53) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi devono permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (54) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Nero.
- (55) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazione, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi.
- (56) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.
- (57) Nella fase di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (58) È necessario conferire alla Commissione poteri di esecuzione al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi nell'attuazione dei requisiti tecnico-operativi relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei registri delle flotte pescherecce e dei dati richiesti ai fini della gestione della pesca. Tali poteri devono essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³¹.

- (59) Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine.
- (60) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (61) La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca³², deve essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (62) Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca³³, deve essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013.
- (63) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda:
- (a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine;
e
 - (b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca.

³¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³² GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

³³ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

2. La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:
 - (a) nel territorio degli Stati membri, oppure
 - (b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure
 - (c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure
 - (d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
2. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.
4. La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

- (a) eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;
- (b) creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;
- (c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;
- (d) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

- (e) tener conto degli interessi dei consumatori;
- (f) garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- (a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;
- (b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- (c) prospettiva a lungo termine;
- (d) esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
- (e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- (f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 'acque dell'Unione', le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 'risorse biologiche marine', le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;
- 'risorse biologiche di acqua dolce', le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;
- 'peschereccio dell'Unione': un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 'rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;
- 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

- 'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;
- 'tasso di mortalità per pesca', la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;
- 'stock', una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;
- 'limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;
- 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 'misura di salvaguardia', una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;
- 'misure tecniche', le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;
- 'possibilità di pesca', un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;
- 'sforzo di pesca', il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
- 'concessioni di pesca trasferibili', diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006³⁴, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;
- 'possibilità di pesca individuali', possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;
- 'capacità di pesca', la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio³⁵;

³⁴ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

³⁵ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

- 'acquacoltura', l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 'licenza di pesca', la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'autorizzazione di pesca', l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'pesca', la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;
- 'prodotti della pesca', gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;
- 'operatore', la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 'infrazione grave', un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 'utilizzatore finale di dati scientifici', un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- 'surplus di catture ammissibili', la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;
- 'prodotti dell'acquacoltura', gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;
- 'biomassa riproduttiva', una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 'pesca multispecifica', la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato
- 'accordi di pesca sostenibile', accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
4. Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I

TIPI DI MISURE

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

- (a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;
- (b) la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
- (c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;
- (d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- (e) la fissazione di possibilità di pesca;
- (f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;
- (g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture;
- (h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 8

Tipi di misure tecniche

Le misure tecniche possono riguardare:

- (a) le dimensioni di maglia e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;
- (b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;
 - ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;
- (c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici;
- (d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;
- (e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;
- (f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;
- (g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina.

TITOLO II

MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE

Articolo 9

Piani pluriennali

1. Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
2. I piani pluriennali offrono:
 - (a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e
 - (b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.
3. I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.
4. I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Articolo 10

Obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.
2. Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

- (a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;
- (b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

- (c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:
 - i) tasso di mortalità per la pesca e/o
 - ii) biomassa riproduttiva e
 - ii) stabilità delle catture;
- (d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;
- (e) misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;
- (f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
- (g) misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;
- (h) la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;
- (i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;
- (j) ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

Articolo 12

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. Nelle zone speciali di conservazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesime.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione.

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Qualora venga dimostrata l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte ad alleviare la minaccia.
2. Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.

Articolo 14
Quadri di misure tecniche

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

- (a) contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;
- (b) riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;
- (c) riducono le catture accidentali di organismi marini;
- (d) mitigano l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.

Articolo 15
Obbligo di sbarcare tutte le catture

1. Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:
 - (a) al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:
 - sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;
 - tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;
 - (b) al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;
 - (c) al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.
2. Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.
3. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del

regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.
5. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

Articolo 16

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
2. Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.
3. Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).
4. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

TITOLO III REGIONALIZZAZIONE

CAPO I PIANI PLURIENNALI

Articolo 17

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1. Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:
- (a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
 - (b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;
 - (c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e
 - (d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 18

Notifica delle misure di conservazione degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Articolo 19

Valutazione

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

Articolo 20

Misure di conservazione adottate per difetto nell'ambito di piani pluriennali

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui
 - (a) le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure
 - (b) le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfare efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure

- c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera j).
3. Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

CAPO II MISURE TECNICHE

Articolo 21 **Misure tecniche**

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

- (a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
- (b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;
- (c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e
- (d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 22 **Notifica delle misure tecniche degli Stati membri**

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 notificano tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti.

Articolo 23 **Valutazione**

La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21.

Articolo 24 **Misure adottate per difetto nell'ambito di un quadro di misure tecniche**

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in

cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,
 - a) non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure
 - b) non risultino soddisfare efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.
3. Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

TITOLO IV MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi battenti la loro bandiera

Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

- (a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,
- (b) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e
- (c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.
2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali

misure vengono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di una relazione.

PARTE IV

ACCESSO ALLE RISORSE

Articolo 27

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per
 - (a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e
 - (b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.
2. Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Articolo 28

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

1. Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.
2. Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.
3. Per l'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.
4. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro o a persone fisiche o giuridiche al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

5. Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.
6. Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.
7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 29

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1. Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
2. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.
3. I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.
4. Gli Stati membri possono accantonare fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.
5. Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.
6. Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

*Articolo 30***Registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali**

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali.

*Articolo 31***Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili**

1. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

*Articolo 32***Affitto di possibilità di pesca individuali**

1. Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.
2. Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

*Articolo 33***Assegnazione di possibilità di pesca non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili**

1. Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

PARTE V GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

*Articolo 34***Adeguamento della capacità di pesca**

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.
3. La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.
4. Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

Articolo 35

Gestione della capacità di pesca

1. Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.
4. Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. Tali dati consentono in particolare di valutare:
 - (a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,
 - (b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
 - (c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.
2. Gli Stati membri:
 - (a) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;
 - (b) evitano che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
 - (c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;
 - (d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.
3. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione viene informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.
4. Gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.
5. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5.
7. La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione dei dati raccolti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 56.

Articolo 38

Programmi di ricerca

1. Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e con i quadri di ricerca e innovazione dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica.

**PARTE VII
POLITICA ESTERNA**

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELLA PESCA**

Articolo 39

Obiettivi

1. L'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
3. L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.

*Articolo 40***Rispetto delle disposizioni internazionali**

L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

**TITOLO II
ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE***Articolo 41***Principi e obiettivi degli accordi di pesca sostenibile**

1. Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.
2. I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e identificato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

*Articolo 42***Sostegno finanziario**

1. L'Unione fornisce un sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile al fine di:
 - (a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;
 - (b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici.

PARTE VIII ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:
 - (a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
 - (b) favorire l'attività economica;
 - (c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;
 - (d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.
2. Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.
3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di realizzarli.
4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:
 - (e) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;
 - (f) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;
 - (g) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
 - (h) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.
5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici pluriennali.

Articolo 44
Consultazione dei comitati consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 55.

PARTE IX
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45
Obiettivi

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:
 - (a) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
 - (b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;
 - (c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
 - (d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;
 - (e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.
2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I [del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] che sono commercializzati nell'Unione.
3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:
 - (a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
 - (b) norme comuni di commercializzazione.

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1. Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2. Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:
 - (a) un approccio globale e integrato;
 - (b) l'uso di moderne tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
 - (c) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
 - (d) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;
 - (e) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

Articolo 47

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

1. La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55s con riguardo alle modalità di realizzazione di progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e i nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione e attuazione

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme della politica comune della pesca può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1. L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca.
2. Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

PARTE XII

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 52

Consigli consultivi

1. Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.
3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 53

Compiti dei comitati consultivi

1. I consigli consultivi possono:
 - (a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;
 - (b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;
 - (c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.
2. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Articolo 54

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1. I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.
2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3. I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella stessa decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione l'intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 56
Esecuzione

Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Parte XIV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57
Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4.
3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.
4. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato.
5. Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

Articolo 58
Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013.

Articolo 59
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I**ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2****1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO****A. ACCESSO PER LA FRANCIA**

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali Pettinidi Astici Aragoste	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali Aragoste Astici	Illimitato Illimitato Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato

8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north	Demersali	Illimitato
Mull of Galloway south	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west	Demersali	Illimitato
Barra Head west	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali Aringa	Illimitato Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali Scampi Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali Scampi Sgombro Aringa	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le	Illimitato

	specie	
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali Aringa Sgombro Scampi Pettinidi	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche

		particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zone geografiche	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)	Germania	Pesce piatto	Illimitato Illimitato

(6-12 miglia nautiche)		Gamberi e gamberetti	
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Paesi Bassi	Pesce piatto Pesce tondo	Illimitato Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøron fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato, solo giugno e luglio
		Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Merlano	Illimitato		

	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania		Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
	Paesi Bassi	Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Merluzzo bianco	
		Passera di mare	
	Sogliola		
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 \odot - 12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato

		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
Paesi Bassi	Demersali	Unlimited	
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato

		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato, solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre
			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato

Danimarca Demersali Illimitato

Spratto Illimitato

Cicerello Illimitato

Suro Illimitato

Germania Merluzzo
bianco Illimitato

Gamberi e
gamberetti

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
----------------------------------------	---------	--------------------	------------

Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato
-----------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	------------

9. ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mare Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.			

10. ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica	Stato Membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3-(*)12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato
(*) Misurate dalla linea costiera.			

ALLEGATO II LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)

Stato membro	GT	kW
Belgio	18 911	51 585
Bulgaria	8 448	67 607
Danimarca	88 528	313 341
Germania	71 114	167 089
Estonia	22 057	53 770
Irlanda	77 254	210 083
Grecia	91 245	514 198
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	446 309	1 021 154
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	219 215	1 194 360
Italia	192 963	1 158 837
Cipro	11 193	48 508
Lettonia	49 067	65 196
Lituania	73 489	73 516
Malta	15 055	96 912
Paesi Bassi	166 384	350 736
Polonia	38 376	92 745
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	115 305	388 054
Romania	1 885	6 716
Slovenia	1 057	10 974
Finlandia	18 187	182 385
Svezia	42 612	210 744
Regno Unito	235 570	924 739
Regioni ultraperiferiche dell'UE	GT	kW

Spagna		
Isole Canarie: L < 12 m. Acque UE	2 649	21 219
Isole Canarie: L > 12 m. Acque UE	3 059	10 364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28 823	45 593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1 050	19 320
Isola della Riunione: specie pelagiche L > 12 m	10 002	31 465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11 644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7 560	19 726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3 500	5 000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5 409	142 116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m	1 046	3 294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6 188	162 590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m	500	1 750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	617	4 134
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	4 114	12 734
Madera: specie pelagiche. Pescherecci per sciabica. L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2 626	29 895
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	12 979	25 721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Mar Baltico	Zone CIEM ³⁶ IIIb, IIIc e IIId
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ³⁷ 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)	Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5

³⁶ Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009.

³⁷ Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA****1.1. Denominazione della proposta/iniziativa**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB³⁸

Settore 11: Affari marittimi e pesca

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁹**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi*1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

*1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*Obiettivi specifici

Contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 39 del TFUE.

1. Migliorare la partecipazione delle parti interessate

2. Garantire la disponibilità di pareri scientifici

3. Ammodernare e rafforzare i controlli in tutta l'Unione

4. Verificare le attività di controllo ed ispezione negli Stati membri

5. Contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo degli Stati membri tramite l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

Attività ABM/ABB interessate

³⁸

ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

³⁹

A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABB 11 04 01, 11 07 02, 11 08 01, 11 08 02, 11 08 05

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La sostenibilità è al centro della riforma proposta della PCP, che mira a conseguire entro il 2015 livelli di sfruttamento degli stock ittici atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. Una pesca sostenibile che consenta di aumentare le catture e i margini di profitto permetterà al settore di affrancarsi dalla dipendenza dal sostegno pubblico; ciò contribuirebbe inoltre a garantire la stabilità dei prezzi in condizioni di trasparenza, a vantaggio dei consumatori.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Impatti ambientali: stock ittici a livelli di Fmsy, riduzione della sovraccapacità e progresso nell'attuazione di quote di pesca trasferibili.

Impatti economici: reddito degli operatori del settore delle catture, VAL, fatturato/fatturato di pareggio e margine di profitto netto.

Impatti sociali: occupazione (ETP) e retribuzione dell'equipaggio per ETP.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La PCP deve garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di sfruttamento delle risorse ittiche. Questi obiettivi hanno la stessa rilevanza giuridica e nessuno di essi può essere conseguito isolatamente. Tuttavia la valutazione di impatto effettuata in relazione alla riforma della PCP ha confermato che, in assenza di un netto miglioramento dello stato degli stock, la sostenibilità economica e sociale della pesca rimarrà limitata.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 3, lettera d), del TFUE, la conservazione delle risorse biologiche marine rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, l'Unione e gli Stati membri hanno una competenza concorrente per tutti gli altri aspetti della PCP. Il valore aggiunto della partecipazione dell'Unione deriva dal fatto che la PCP riguarda lo sfruttamento di una fonte comune di risorse.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca⁴⁰ afferma che tale politica non sta portando al conseguimento dei suoi obiettivi principali: gli stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcune parti della flotta rimane precaria nonostante gli elevati sussidi, l'attrattiva dei posti di lavoro nel settore alieutico è assai ridotta e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca continua ad

⁴⁰ COM(2009) 163 definitivo del 22 aprile 2009.

essere critica. Questa analisi ha trovato conferma nei risultati della vasta consultazione che ha fatto seguito al Libro verde⁴¹.

Il principale problema dell'attuale PCP è rappresentato dalla scarsa sostenibilità ambientale della pesca dovuta all'eccessivo sfruttamento delle risorse, al quale concorrono tutte le altre problematiche. La sovraccapacità della flotta, la fissazione di totali ammissibili di cattura non conformi ai pareri scientifici e la mancata gerarchizzazione degli obiettivi costituiscono i principali fattori responsabili dell'eccessivo sfruttamento delle risorse. Un secondo problema è rappresentato dalla scarsa sostenibilità economica del settore delle catture. Molte flotte non sono redditizie e sono vulnerabili a pressioni esterne quali rincari dei combustibili. Il terzo problema è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità sociale, che interessa principalmente il settore delle catture e le regioni che dipendono dalla pesca.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

L'obiettivo di conseguire uno sfruttamento degli stock ittici al livello del rendimento massimo sostenibile, fissato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è stato adottato in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 quale obiettivo da conseguire, ove possibile, entro il 2015. Esso consentirà alla PCP di meglio conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁴².

⁴¹ V. anche SEC(2010) 428 definitivo, del 16 aprile 2010, *Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy* ("Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca").

⁴² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴³

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
- agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità⁴⁴
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

⁴³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁴⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE**2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare**

Precisare frequenza e condizioni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Rischi individuati*

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽⁴⁵⁾	di paesi EFTA ⁴⁶	di paesi candidati ⁴⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	11 04 01 Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca	SD	No	No	No	No
2	11 07 02 Supporto per la gestione delle risorse della pesca (miglioramento della consulenza scientifica)	SD	No	No	No	No
2	11 08 01 Partecipazione finanziaria alle spese sostenute dagli Stati membri nel campo del controllo	SD	No	No	No	No
2	11 08 02 Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque dell'Unione e in altre acque	SD	No	No	No	No
2	11.08.05.01. Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) – Contributo ai titoli 1 e 2	SD	No	No	No	No
2	11.08.05.02. Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) – Contributo al titolo 3	SD	No	No	No	No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento

⁴⁵ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

⁴⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

						finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		2	Conservazione e gestione delle risorse naturali										
DG: MARE			2013 ⁴⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	A n n o N + 6	A n n o N + 7	A n n o N + 8	A n n o N + 9	TOTALE
• Stanziamenti operativi													
11 04 01	Impegni	(1)	6.400										
	Pagamenti	(2)	5.950										
11 07 02	Impegni	(1a)	4.500										
	Pagamenti	(2a)	3.500										
11 08 01	Impegni	(1a)	47.430										
	Pagamenti	(2a)	25.200										
11 08 02	Impegni	(1a)	2.300										
	Pagamenti	(2a)	2.300										
11.08.05.01	Impegni	(1a)	7.413										
	Pagamenti	(2a)	7.413										
11.08.05.02	Impegni	(1a)	1.711										
	Pagamenti	(2a)	2.711										

⁴⁸

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁴⁹																				
		(3)																		
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a +3	69.754																	
	Pagamenti	=2+2a +3	47.074																	

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	69.754																	
	Pagamenti	(5)	47.074																	
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)																		
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	69.754																	
	Pagamenti	=5+6	47.074																	

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	69.754																	
	Pagamenti	(5)	47.074																	
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)																		
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6																		
	Pagamenti	=5+6																		

⁴⁹

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

		6	7	8	9
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5					
del quadro finanziario pluriennale					
Impegni	79.368				
Pagamenti	56.688				

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	RISULTATI					inserirre gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE	
					Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati			Costo
↓												
<p>OBIETTIVO SPECIFICO 1⁵²: Migliorare la partecipazione delle parti interessate</p>												
Piena operatività dei CCR	N.	0.280	8	2.240								
Nuove sezioni web e aggiornamento dei contenuti dei siti web della DG MARE.	N.	0.040	5	0.200								
Produzione e distribuzione della rivista "Pesca e acquacoltura in Europa" in 23	N.	0.114	5	0.580								

⁵¹ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

⁵² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2013 ⁵³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	9.404							
Altre spese amministrative	0.210							
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	9.614							

Esclusa la RUBRICA 5⁵⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	9.614							
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

⁵³

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁵⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2013	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	66						
11 01 01 02 (nelle delegazioni)	0						
11 01 05 01 (ricerca indiretta)	0						
10 01 05 01 (ricerca diretta)	0						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁵							
11 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	14						
11 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)	0						
11 01 04 yy ⁵⁶	- in sede ⁵⁷	0					
	- nelle delegazioni	0					
11 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta)	0						
10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)	0						
Altre linee di bilancio (specificare)	0						
TOTALE	80						

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	Gestione degli stanziamenti operativi e delle attività operative di cui sopra nel 2013
Personale esterno	Gestione degli stanziamenti operativi e delle attività operative di cui

⁵⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = *intérimaires*; JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁵⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁵⁷ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

	sopra nel 2013
--	----------------

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁵⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁵⁸ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo.....								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁵⁹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 416 definitivo

2011/0194 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

{SEC(2011) 883 definitivo}

{SEC(2011) 884 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Un'organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura esiste dal 1970 e costituisce uno dei pilastri della politica comune della pesca (PCP). La sua base giuridica attuale è il regolamento (CE) n. 104/2000, adottato nel 1999. La riforma della politica comune della pesca offre un'ottima opportunità per analizzare ed eventualmente rivedere obiettivi e strumenti dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Problemi identificati e obiettivi della riforma

A partire dal 2008 la Commissione ha svolto valutazioni approfondite e ampie consultazioni per accertare l'efficacia dell'attuale contesto giuridico, esaminare e analizzare gli sviluppi e le tendenze dei mercati dell'UE nell'ultimo decennio e raccogliere le opinioni delle parti interessate.

Le analisi hanno permesso di identificare cinque ambiti problematici principali, che possono essere sintetizzati come segue.

L'organizzazione comune dei mercati dell'UE non ha contribuito in misura sufficiente al conseguimento di una produzione sostenibile: se da un lato molti tipi di pesca europea non vengono praticati in maniera sostenibile, fino a tempi recenti esistevano incentivi di mercato molto limitati per le pratiche sostenibili e non vi erano sanzioni di mercato per prevenire o combattere le pratiche non sostenibili. La politica attuale non si è sufficientemente adoperata per fornire i giusti segnali.

La posizione di mercato della produzione europea è peggiorata: i produttori dell'UE possono contare su possibilità di produzione ridotte o diminuite (pesca e acquacoltura). A ciò si aggiunge una produzione frammentata a causa del numero di specie, di luoghi di sbarco e di luoghi di vendita, a fronte di una domanda fortemente concentrata. La produzione dell'UE risulta inoltre poco competitiva in un mercato sempre più globalizzato.

Non siamo stati in grado di anticipare o di gestire le fluttuazioni di mercato: la pesca, più di ogni altro settore della produzione alimentare, è caratterizzata dall'incertezza delle condizioni di produzione e dell'accesso a quest'ultima. L'offerta dell'UE manca di prevedibilità in termini di volume e qualità richiesti sul fronte della domanda. I produttori dell'UE invece in generale non tengono conto delle possibili esigenze di mercato nel pianificare la produzione e ciò comporta una grande volatilità dei prezzi di vendita.

Il nostro potenziale di mercato resta in gran parte non sfruttato: il crescente consumo di pesce nell'Unione offre opportunità economiche concrete per i produttori dell'UE. Da un estremo all'altro della catena di commercializzazione, i costi legati all'informazione e alle transazioni risultano invece elevati. Dal punto di vista del consumatore, le scarse informazioni fornite non consentono una scelta informata e responsabile.

L'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è rallentata da un contesto gravoso ed estremamente complesso.

Tenuto conto di questa situazione, la proposta per una riforma dell'organizzazione comune dei mercati si concentra sugli obiettivi di seguito indicati.

Migliorare gli incentivi di mercato volti a incoraggiare le pratiche di produzione sostenibili: i produttori dell'UE (pesca e acquacoltura) nell'ambito delle organizzazioni di produttori sono in prima linea sul fronte della produzione, della gestione quotidiana delle risorse e delle questioni di mercato. Il loro ruolo, le loro responsabilità e il loro mandato devono essere rivisti conformemente agli obiettivi della riforma della PCP al fine di orientare le attività produttive verso la sostenibilità. La riforma deve inoltre tener conto degli altri operatori a monte del settore, rafforzandone l'impegno e la responsabilità con riguardo alla sostenibilità dell'approvvigionamento.

Migliorare la posizione di mercato della produzione dell'UE: ovviare alle imperfezioni di mercato, rispondere al problema degli alti costi legati all'informazione e alle transazioni, nonché risolvere le questioni organizzative, porta a concentrarsi sulle attività di produzione (raggruppamento dell'offerta e migliore commercializzazione all'atto della prima vendita), accrescere la competitività della produzione dell'UE (qualità, innovazione e valore aggiunto), rafforzare il potere contrattuale dei produttori e garantire condizioni di concorrenza eque per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione.

Le strategie dei produttori dovrebbero essere maggiormente finalizzate a migliorare il collegamento fra la produzione dell'UE e i cambiamenti strutturali e le fluttuazioni a breve termine dei mercati dell'UE. La realizzazione di questo obiettivo richiede un rafforzamento della conoscenza del mercato e un'analisi della domanda e dell'offerta concorrente. Una maggiore trasparenza lungo la catena di commercializzazione dei mercati dovrebbe facilitare l'adeguamento dell'offerta alla domanda e migliorare il processo decisionale. La volatilità dei prezzi di prima vendita può essere ridotta migliorando le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti delle OP e garantendo che la produzione venga pianificata e adeguata alla domanda in termini di qualità, quantità e presentazione.

Migliorare il potenziale di mercato dei prodotti dell'UE: il funzionamento del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non è ottimale, in particolare a causa della carenza di informazioni. I vantaggi comparativi della produzione dell'UE (freschezza, origine locale, varietà ecc.) potrebbero essere maggiormente sfruttati grazie a una migliore differenziazione e commercializzazione. I consumatori dell'UE hanno inoltre diritto a un'informazione più precisa e affidabile, che rafforzerebbe la loro fiducia nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Favorire una migliore governance, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare il contesto giuridico: le disposizioni e gli strumenti esistenti dovrebbero essere rivisti, semplificati e chiariti. L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe ricevere un sostegno nel quadro di un nuovo fondo finanziario da attuare nell'ambito della PCP riformata.

Interazione con la riforma della PCP

Il principale obiettivo della riforma della politica comune della pesca consiste nel promuovere la gestione sostenibile delle risorse alieutiche grazie a un settore economicamente redditizio, a sua volta più direttamente coinvolto nella propria gestione. Dalla valutazione d'impatto della PCP è emerso che, tenuto conto dei suoi nuovi obiettivi e strumenti, era necessario operare una profonda riforma dell'organizzazione comune dei mercati: l'uso di strumenti orientati al

mercato dovrebbe contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento dei principali obiettivi della PCP.

Al fine di risolvere il problema del sovrasfruttamento e delle pratiche non sostenibili nonché di giungere a un abbandono definitivo di strategie di produzione basate unicamente sul volume, la nuova organizzazione comune dei mercati promuoverà:

il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e la gestione congiunta dei diritti di accesso nonché di attività di produzione e commercializzazione;

misure di mercato che aumentino il potere contrattuale dei produttori (nel settore della pesca e dell'acquacoltura), migliorino la capacità di prevedere, prevenire e gestire le crisi di mercato e favoriscano la trasparenza e l'efficienza dei mercati;

incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili; partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità; certificazione (marchi di qualità ecologica), promozione, informazioni ai consumatori;

misure di mercato supplementari relative ai rigetti.

Disposizioni vigenti dell'Unione nel settore della proposta

L'attuale quadro normativo è costituito dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La presente proposta è volta a sostituire tale regolamento.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

A partire dal 2008 si sono svolte consultazioni con le parti interessate a vari livelli.

Nell'ambito del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)163 definitivo) è stata avviata una consultazione pubblica via internet sulle questioni legate ai mercati e agli scambi che ha avuto luogo dal 9 aprile 2009 al 31 dicembre 2009. La quasi totalità dei 400 contributi ricevuti in merito al Libro verde riguardava questioni connesse alla riforma dell'organizzazione comune dei mercati. Questo aspetto è sintetizzato in un capitolo specifico (3.4) del documento di lavoro dei servizi della Commissione "*Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy*" (Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca – SEC (2010)428 definitivo, aprile 2010).

Un'ampia consultazione del settore (produttori, importatori, trasformatori, dettaglianti) e delle istanze non governative (ONG legate allo sviluppo e all'ambiente, organizzazioni di consumatori) è stata condotta nell'ambito degli organi consultivi previsti dalla PCP e di seminari tematici. Si è mantenuto un esteso dialogo con gli Stati membri, comprendente anche incontri bilaterali, tramite i rappresentanti nazionali del settore, delle amministrazioni nazionali e regionali e del comitato di gestione. Il Parlamento europeo, e in particolare la commissione Pesca, sono stati assiduamente coinvolti in queste consultazioni e in questi eventi.

Valutazione dell'impatto

Nell'ambito della Commissione è stato creato un gruppo direttivo interservizi che ha fornito contributi nel corso della procedura di valutazione dell'impatto. A un'analisi dell'attuale contesto politico e dello sviluppo dei mercati dell'UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha fatto seguito l'identificazione degli obiettivi preliminari per un'organizzazione comune dei mercati riformata. Alla luce di questi obiettivi sono state prese in considerazione le seguenti opzioni politiche per la riforma.

Mantenere l'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ciò significa concentrarsi principalmente sugli interventi di mercato per sostenere la stabilità dei prezzi.

Rivedere l'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, riducendo i meccanismi di intervento a un singolo aiuto all'ammasso per i prodotti della pesca destinati al consumo umano e rendere gli altri strumenti più semplici, adeguati e flessibili (norme di commercializzazione e informazioni per i consumatori).

Rafforzare l'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura assegnando nuovi obiettivi alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali e concedendo loro un sostegno finanziario per l'elaborazione e attuazione di piani di produzione e commercializzazione sostenibili. Nell'ambito di questa opzione, il contenuto e la portata delle informazioni da fornire obbligatoriamente ai consumatori vengono estesi e si valutano l'accuratezza e il controllo delle informazioni fornite nel quadro dell'etichettatura facoltativa.

Deregolamentare l'attuale organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questa opzione prevede la soppressione di ogni sostegno finanziario (intervento e sostegno ad azioni collettive) e di ogni strumento giuridico specifico per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'opzione dello status quo è stata considerata parzialmente inefficace e troppo complessa per soddisfare i suoi attuali obiettivi. All'ora attuale, 12 anni dopo l'adozione, l'OCM in vigore appare inadeguata per affrontare le sfide del mercato dell'UE. Risulterebbe ancora più inefficace e in alcuni casi incompatibile con gli obiettivi della PCP riformata.

Ovviare alle principali carenze dell'attuale PCP proponendo adeguamenti e semplificazioni ne migliorerebbe il funzionamento. La pertinenza rispetto ai principali obiettivi della riforma della PCP resterebbe tuttavia limitata.

La totale soppressione dell'organizzazione comune dei mercati dell'UE, anche tenendo conto dell'aumento degli incentivi di mercato e di quelli alla sostenibilità, non consentirebbe di affrontare adeguatamente i principali problemi identificati, ossia la natura complessa e frammentaria del settore dell'offerta e il rischio di fornire al consumatore informazioni che possano trarlo in errore o confonderlo.

La Commissione sostiene pertanto l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione comune dei mercati per agevolare la transizione del settore della pesca e dell'acquacoltura verso pratiche di produzione sostenibili. Molto può essere fatto in termini di organizzazione e commercializzazione per migliorare la prevedibilità dell'offerta e ridurre i costi delle transazioni. Questa opzione sottolinea il ruolo di ciascuna parte interessata nel favorire pratiche sostenibili. L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in un contesto in cui il sostegno

finanziario viene concesso non più alla flotta (in particolare per la demolizione e il disarmo temporaneo) ma a soluzioni intelligenti, verdi, innovative e orientate al mercato a beneficio del settore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente, per cui si applica il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune e deve pertanto essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Per conseguire l'obiettivo di base di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il presente regolamento non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato.

2011/0194 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso: "l'organizzazione comune dei mercati ") è parte integrante della politica comune della pesca e deve contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la politica comune della pesca è attualmente in fase di revisione, l'organizzazione comune dei mercati deve essere adattata di conseguenza.
- (2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura³, deve essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.
- (3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

¹ GU C del [...], pag. [...].

² GU C del [...], pag. [...].

³ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- (4) L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
- (5) Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e possono dunque, data la necessità di ulteriori iniziative comuni, essere realizzati con maggiore efficienza a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (6) È importante che la gestione dell'organizzazione comune dei mercati sia guidata dai principi di buona governance della politica comune della pesca.
- (7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare le caratteristiche specifiche della pesca artigianale.
- (8) Le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.
- (9) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.
- (10) Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori devono definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i loro obiettivi.
- (11) La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo deve contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della realizzazione del mercato unico.

- (12) Le organizzazioni di produttori possono creare un fondo collettivo destinato a finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.
- (13) Per tener conto della disparità dei prezzi sul territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori deve avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione non deve dar luogo alla fissazione di prezzi minimi che potrebbero ostacolare la concorrenza.
- (14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri. Occorre pertanto prevedere anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento.
- (15) L'applicazione di norme comuni di commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (16) La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per promuovere la differenziazione dei prodotti è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria.
- (17) Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato devono essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- (18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli⁴, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (19) Occorre migliorare le informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.
- (20) Affinché la Commissione sia in grado di integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, integrare o

⁴ GUL 214 del 4.8.2006, pag. 7.

modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46.

- (21) È di particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 25, 31, 34 e 37 del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (23) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio deve essere abrogato ma gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 devono continuare ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto*

1. Viene istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso: "l'organizzazione comune dei mercati").
2. L'organizzazione comune dei mercati comprende i seguenti strumenti:
 - a) organizzazioni professionali;
 - b) norme di commercializzazione;
 - c) informazione del consumatore;
 - d) norme di concorrenza;
 - e) informazioni sul mercato.

Articolo 2
Ambito di applicazione

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3
Obiettivi

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 4
Principi

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (a) 'prodotti della pesca': gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- (b) 'prodotti dell'acquacoltura': gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- (c) 'produttore': le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;
- (d) 'settore della pesca o dell'acquacoltura': il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- (e) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- (f) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Capo II

Organizzazioni professionali

SEZIONE I

COSTITUZIONE, OBIETTIVI E MISURE

Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

- (a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e la normativa ambientale;
- (b) gestire le catture indesiderate di stock commerciali;
- (c) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti;
- (d) stabilizzare i mercati;
- (e) migliorare la redditività dei produttori.

Articolo 8

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

- (a) pianificare le attività di pesca dei loro aderenti;
- (b) fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:
 - destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

- immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);
 - provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;
- (c) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
- (d) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
- (e) gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 35 e 36;
- (f) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità.

Articolo 9

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 10

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

- (a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;
- (b) contribuire all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;
- (c) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 51 del regolamento sulla politica comune della pesca;
- (d) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti dell'acquacoltura dei propri aderenti;
- (e) migliorare la redditività dei produttori.

Articolo 11

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10:

- (a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
- (b) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
- (c) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
- (d) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;
- (e) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

Articolo 12

Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.
2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 13

Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

Le associazioni di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

- (a) realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;
- (b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

Articolo 14

Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 15

Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali perseguono i seguenti obiettivi:

- (a) migliorare le condizioni di messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione;
- (b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato e della messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

Articolo 16

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15:

- (a) redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
- (b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
- (c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dall'Unione o dal diritto nazionale;
- (d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
- (e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- (f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile la cui quantità, la cui qualità e il cui prezzo rispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;
- (g) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e adottare misure per garantire tale conformità.

SEZIONE II

RICONOSCIMENTO

Articolo 17

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

- (a) svolgano un'attività economica sufficiente sul proprio territorio o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti e il volume di produzione commercializzabile;
- (b) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato;
- (c) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 10;
- (d) osservino le norme di concorrenza di cui al capo VI;
- (e) non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato.

Articolo 18

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali tutti i gruppi stabiliti sul proprio territorio che ne facciano debitamente domanda, tenendo conto delle norme dell'Unione in particolare per quanto riguarda la concorrenza, a condizione che:

- (a) rappresentino una parte significativa di almeno due delle seguenti attività in uno o più settori determinati: produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- (b) non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- (c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro;
- (d) siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15;
- (e) tengano conto degli interessi dei consumatori;
- (f) non ostacolino il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 19

Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

*Articolo 20**Organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali transnazionali*

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

*Articolo 21**Attribuzione di possibilità di pesca*

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla politica comune della pesca.

*Articolo 22**Comunicazione alla Commissione*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.

*Articolo 23**Controlli da parte della Commissione*

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere controlli e chiedere, ove del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

*Articolo 24**Atti delegati*

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di:

- (a) modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;

- (b) stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21.

Articolo 25
Atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
 - a) ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19;
 - b) al formato, ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 22.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 51.

SEZIONE III
ESTENSIONE DELLE NORME

Articolo 26
Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:
 - (a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;
 - (b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 65% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 90 giorni e 12 mesi.

Articolo 27

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a condizione che:
 - (a) l'organizzazione interprofessionale sia responsabile di almeno il 65% delle attività svolte in due o più dei seguenti settori: produzione, commercializzazione o trasformazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti;
 - (b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e) e f) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.
2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni.

Articolo 28

Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle norme.

Articolo 29

Autorizzazione da parte della Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.
2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione che:
 - (a) siano rispettate le disposizioni degli articoli 26 e 27;
 - (b) siano rispettate le norme di cui al capo VI in materia di concorrenza;
 - (c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio;
 - (d) non siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

3. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di due mesi, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Articolo 30
Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal caso, essa ne informa gli Stati membri.

Articolo 31
Atti di esecuzione

Le norme relative al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

SEZIONE IV
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 32
Piano di produzione e di commercializzazione

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Lo Stato membro procede all'approvazione del piano. Una volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.
3. Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per approvazione alle autorità competenti dello Stato membro.
4. L'organizzazione di produttori redige una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro.
5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 33
Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 34
Atti di esecuzione

Le norme relative alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione V

Stabilizzazione dei mercati

Articolo 35
Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori possono finanziare l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

- (a) i prodotti siano stati messi in vendita da organizzazioni di produttori ma non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 36;
- (b) i prodotti soddisfino le norme di commercializzazione adottate in virtù dell'articolo 39 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
- (c) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccazione, marinatura e, ove del caso, bollitura e pastorizzazione; la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, possono accompagnare uno dei processi sopra elencati;
- (d) i prodotti conferiti all'ammasso siano reintrodotti sul mercato per il consumo umano in una fase successiva.

Articolo 36
Prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

2. Il prezzo limite non può superare l'80% del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.
3. Per la determinazione del prezzo limite occorre tener conto dei seguenti elementi:
 - (a) l'andamento della produzione e della domanda;
 - (b) la stabilizzazione dei prezzi di mercato;
 - (c) la convergenza dei mercati;
 - (d) i redditi dei produttori;
 - (e) gli interessi dei consumatori.
4. Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 37
Atti di esecuzione

Le norme relative al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

SEZIONE VI

FONDO COLLETTIVO

Articolo 38
Fondo collettivo

Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al finanziamento delle misure seguenti:

- (a) piani di produzione e di commercializzazione approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 32;
- (b) meccanismo di ammasso istituito agli articoli 35 e 36.

Capo III

Norme di commercializzazione

Articolo 39

Fissazione di norme di commercializzazione

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.
2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare:
 - (a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sulla politica comune della pesca;
 - (b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto disposto:
 - a) dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁵;
 - b) dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁶ e
 - c) dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁷.

Articolo 40

Rispetto delle norme di commercializzazione

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme.
2. Gli Stati membri verificano che i prodotti oggetto di norme comuni di commercializzazione siano conformi a tali norme. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

⁵ GU L 139 del 30.4. 2004, pag. 55.

⁶ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁷ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

3. Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza.

Articolo 41
Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di definire le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme, per apportare le necessarie modifiche, garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e trasparente.

Capo IV

Informazione dei consumatori

Articolo 42
Informazioni obbligatorie

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:
 - (a) la denominazione commerciale della specie,
 - (b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",
 - (c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato,
 - (d) la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura,
 - (e) se il prodotto è fresco o se è stato scongelato.

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:
 - (a) la denominazione commerciale della specie,
 - (b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",

- (c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere riportate in modo chiaro e visibile.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo quanto disposto:
- a) dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁸,
 - b) dal regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine⁹,
 - c) dal regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita¹⁰.

Articolo 43
Denominazione commerciale

Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle designazioni commerciali ammesse nel proprio territorio. Tale elenco reca:

- a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase;
- b) il nome nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro;
- c) ove del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

Articolo 44
Indicazione della zona di cattura o di produzione

1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:
- (a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;
 - (b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

⁸ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁹ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

¹⁰ GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

- (c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto è sottoposto alla fase finale del processo di allevamento per almeno 3 mesi.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Articolo 45
Informazioni supplementari facoltative

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria:
- a) informazioni di tipo ambientale;
 - b) informazioni di tipo etico o sociale;
 - c) informazioni in merito alle tecniche di produzione;
 - d) informazioni in merito alle pratiche di produzione;
 - e) informazioni in merito al contenuto nutrizionale del prodotto.
2. L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.
3. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto disposto:
- a) dalla direttiva 2000/13/CE;
 - b) dalla direttiva 90/496/CEE, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari¹¹;
 - c) dal regolamento (CE) n. 1924/2006, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari¹²;
 - d) dal regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari¹³;
 - e) dal regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari¹⁴ e
 - f) dal regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

¹¹ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

¹² GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

¹³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

¹⁴ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

Articolo 46
Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

- a) integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;
- b) fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie.

Capo V

Norme di concorrenza

Articolo 47
Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 48
Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1. In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che
 - (a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e
 - b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - d) non escludono la concorrenza;
 - e) non compromettono il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

2. In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che
 - (a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e
 - (b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - (c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - (d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
 - (e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione;
 - (f) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Capo VI

Informazioni sul mercato

Articolo 49 *Informazioni sul mercato*

1. La Commissione:
 - (a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;
 - (b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;
 - (c) fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:
 - (a) facilitare l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione;
 - (b) mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni di mercato al livello adeguato.

3. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Capo VII

Disposizioni procedurali

Articolo 50 *Esercizio della delega*

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal [...].
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 41 e 46 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51 *Esecuzione*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 52 *Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2004 è aggiunto il testo seguente:

"e del regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del ,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura (*)

(*) GU ..."

Articolo 53 *Abrogazione*

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 si applicano fino al 31 dicembre 2013.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 54 *Clausola di revisione*

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del 2022.

Articolo 55 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente [...]

Per il Consiglio
Il presidente [...]

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0301	Pesci vivi
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
b) 0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana
c) 0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana
d)	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	-altri
	- - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
	- - - Cascami di pesci
0511 91 10	- - - altri
0511 91 90	
e) 1212 20 00	- Alghe
f)	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni
1504 10	- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
1504 20	
g) 1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
h) 1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
i) 1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
j)	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti

preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

- 1902 20 - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);
- 1902 20 10 - - contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
- k) Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
- 2301 20 00 - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
- l) Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
- 2309 90 - altre:
- ex 2309 90 - - Solubili di pesce
10

ALLEGATO II**Codice NC****Designazione delle merci**

0302 22 00	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
ex 0302 29 90	Limande (<i>Limanda limanda</i>)
0302 29 10	Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)
ex 0302 29 90	Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)
0302 31 10	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
e	
0302 31 90	
ex 0302 40	Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>
0302 62 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
ex 0302 64	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>
0302 65 20	Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus spp.</i>)
e	
0302 65 50	
0302 69 31	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)
e	
0302 69 33	
0302 69 41	Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0302 69 45	Molve (<i>Molva spp.</i>)
0302 69 55	Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)
ex 0302 69 68	Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>
0302 69 81	Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)
ex 0307 41 10	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)
ex 0306 23 10	Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>)
ex 0306 23 31	
ex 0306 23 39	
0302 23 00	Sogliole (<i>Solea spp.</i>)
0306 24 30	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)
0306 29 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)

0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
0303 78 11	Naselli del genere <i>Merluccius</i>
0303 78 12	
0303 78 13	
0303 78 19	
e	
0303 29 55	
0304 29 56	
0304 29 58	
0303 79 71	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.
0303 61 00	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)
0304 21 00	
0304 91 00	
0306 13 40	Gamberetti della famiglia <i>Penaeidae</i>
0306 13 50	
ex 0306 13 80	
0307 49 18	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeletti</i>)
0307 49 01	
0307 49 31	Calamari (<i>Loligo</i> spp.)
0307 49 33	
0307 49 35	
e	
0307 49 38	
0307 49 51	Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)
0307 59 10	Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)
0307 99 11	Totani (<i>Illex</i> spp.)
0303 41 10	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
0302 32 10	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
0303 42 12	
0303 42 18	
0303 42 42	
0303 42 48	
0302 33 10	Tonnetti striati (<i>Katsuwonus pelamis</i>)
0303 43 10	
0303 45 10	Tonni rossi (<i>Thunnus Thynnus</i>)
0302 39 10	Altre specie dei generi <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i>
0302 69 21	
0303 49 30	
0303 79 20	

ex 0302 29 90	Sogliola limanda (<i>Microstomus kitt</i>)
0302 35 10	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
e	
0302 35 90	
ex 0302 69 51	Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)
0302 69 75	Pesce castagna (<i>Brama spp.</i>)
ex 0302 69 82	Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)
ex 0302 69 99	Gado barbato (<i>Trisopterus luscus</i>) e merluzzo capellano (<i>Trisopterus minutus</i>)
ex 0302 69 99	Boga (<i>Boops boops</i>)
ex 0302 69 99	Menola (<i>Maena smaris</i>)
ex 0302 69 99	Grongo (<i>Conger conger</i>)
ex 0302 69 99	Cappone (<i>Trigla spp.</i>)
ex 0302 69 91	Suro (<i>Trachurus spp.</i>)
ex 0302 69 99	
ex 0302 69 99	Cefalo (<i>Mugil spp.</i>)
ex 0302 69 99	Razza (<i>Raja spp.</i>)
e	
ex 0304 19 99	
ex 0302 69 99	Pesce sciabola (<i>Lepidopus caudatus</i> e <i>Aphanopus carbo</i>)
ex 0307 21 00	Conchiglia dei pellegrini (<i>Pecten maximus</i>)
ex 0307 91 00	Buccino (<i>Buccinum undatum</i>)
ex 0302 69 99	Triglia di scoglio o triglia di fango (<i>Mullus surmuletus</i> , <i>Mullus barbatus</i>)
ex 0302 69 99	Tanuta (<i>Spondyliosoma cantharus</i>)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1, 2, 3, 4 e 5
Articoli 2 e 3	Articoli 39, 40 e 41
Articolo 4	Articoli 42, 43, 44, 45 e 46
Articolo 5, paragrafo 1	Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6	Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25
Articolo 7	Articoli 26, 28, 29, 30 e 31
Articolo 8	-
Articoli 9, 10, 11 e 12	Articoli 32, 33, 34 e 38
Articolo 13	Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25
Articolo 14	Articolo 48, paragrafo 2
Articolo 15	Articolo 27
Articolo 16	Articoli 28, 29, 30 e 31
Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27	Articoli 35, 36, 37 e 38
Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33	-
Articolo 34	Articoli 22, 25 e 37
Articolo 35	-
Articolo 36	-
Articolo 37	Articoli 50 e 51
Articoli 38 e 39	Articolo 51
Articolo 40	-
Articolo 41	Articolo 54

Articolo 42	Articoli 52 e 53
Articolo 43	Articolo 55
-	Articolo 47
-	Articolo 48, paragrafo 1
-	Articolo 49



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 424 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

INDICE

1.	Introduzione	6
2.	Contribuire alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale	6
2.1.	Trasformare i dialoghi in partenariati di lavoro	6
2.2.	Mantenere e rafforzare l'architettura globale della governance della pesca	8
2.3.	Contribuire a un funzionamento più efficace delle ORGP	9
3.	Verso accordi di pesca sostenibile	11
3.1.	Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore e le loro lacune	11
3.2.	Operare maggiormente a favore della conservazione delle risorse e della sostenibilità a lungo termine.....	12
3.3.	Rafforzare la governance degli accordi di pesca bilaterali	13
3.4.	Sostenere in modo più efficace la pesca sostenibile nei paesi partner.....	14
4.	Coerenza con altre politiche dell'UE.....	15
ALLEGATO I		17
ALLEGATO II.....		18

SINTESI

Secondo la più recente valutazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura¹, quasi l'85% degli stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni risulta essere pienamente sfruttato o sovrasfruttato. L'Unione europea deve impegnarsi al massimo per invertire questa tendenza attuando in tempi rapidi iniziative coraggiose.

L'UE è uno dei pochissimi attori di primo piano con una forte presenza in tutti gli oceani del mondo tramite le flotte e gli investimenti, gli accordi bilaterali con paesi terzi e la partecipazione alle principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Essa costituisce inoltre un mercato importante per i prodotti della pesca, sia sotto il profilo del consumo che dell'importazione. L'UE consuma l'11% delle risorse ittiche mondiali in termini di volume e importazioni e il 24% dei prodotti della pesca in termini di valore. Da qui scaturisce la pesante responsabilità dell'UE di impegnarsi ulteriormente a favore della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici internazionali.

Contribuire alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale

Per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse della pesca e migliorare l'operato delle ORGP, l'UE dovrebbe impegnarsi a:

- far procedere l'agenda globale e multilaterale a favore della pesca sostenibile in tutto il mondo, trasformando nel contempo i dialoghi avviati in tale ambito in partenariati di lavoro che consentano di affrontare questioni cruciali come l'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o la riduzione della sovraccapacità;
- guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse biologiche marine comprese nel loro ambito di competenza mediante le misure seguenti:
 - disponibilità di dati ed elementi scientifici più affidabili per la presa di decisioni;
 - rafforzamento del rispetto delle norme e intensificazione dei controlli;
 - riduzione della capacità a livelli commisurati alle risorse;
 - funzionamento più efficace delle ORGP grazie al miglioramento del processo decisionale;
 - introduzione di canoni per l'accesso all'alto mare a carico dei membri delle ORGP;

¹ *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*, FAO, Roma 2010, pag. 35. Degli stock marini oggetto di monitoraggio della FAO, più della metà (53%) sono ritenuti pienamente sfruttati, il 28% sovrasfruttati, il 3% depauperati e l'1% in fase di recupero dal depauperamento. Il 3% degli stock è considerato sottosfruttato e il 12% moderatamente sfruttato.

- integrare più efficacemente pesca, sviluppo, ambiente, commercio e altre politiche per contribuire al conseguimento degli obiettivi di una governance sostenibile e responsabile.

Accordi bilaterali in materia di pesca

È opportuno che le attività di pesca della flotta dell'UE nelle acque di paesi terzi continuino a svolgersi sulla base di accordi internazionali tra l'UE e singoli paesi terzi. Al fine di promuovere la conservazione a lungo termine delle risorse, una buona governance delle relazioni di pesca bilaterali e lo sviluppo sostenibile del settore della pesca dei paesi partner è necessario che nei futuri accordi pesca l'UE provveda a:

- basare gli accordi sui migliori pareri scientifici e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili concernenti lo sforzo di pesca cumulato esercitato nelle acque interessate;
- svolgere indagini scientifiche sugli accordi che riguardano più specie ("misti");
- porre il rispetto dei diritti umani quale condizione essenziale per la conclusione e il rinnovo di accordi di pesca;
- aumentare progressivamente il contributo degli armatori al costo dei diritti di accesso;
- assicurare che gli accordi di pesca favoriscano una migliore governance del settore alieutico nel paese partner, soprattutto in termini di sorveglianza, ispezione e capacità amministrativa e scientifica;
- garantire una sana ed efficiente gestione finanziaria dei fondi di sostegno settoriale previsti dagli accordi e prevedere la sospensione dei pagamenti qualora i risultati auspicati non siano ottenuti.

Alcuni di questi elementi dovrebbero già figurare negli accordi transitori negoziati prima dell'adozione della riforma della politica comune della pesca. Una volta entrata in vigore la riforma, tutti i negoziati terranno conto dei nuovi orientamenti. La conclusione del processo porterà a una nuova generazione di accordi di pesca sostenibile.

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione, che illustra i nuovi orientamenti relativi alla dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP) riformata², è basata su un ampio numero di consultazioni e valutazioni effettuate dai servizi della Commissione nel contesto della riforma. La riforma della PCP mira a garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine favorendo nel contempo il conseguimento di solidi risultati economici, una crescita inclusiva e una maggiore coesione nelle regioni costiere. I nuovi orientamenti relativi alla dimensione esterna della PCP riformata si prefiggono di trasporre tali principi a livello internazionale e di contribuire a una governance della pesca internazionale più responsabile, che renda possibile uno sfruttamento sostenibile degli stock ittici a livello mondiale conseguendo livelli di mortalità compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY³) entro il 2015, attenuando al tempo stesso l'impatto delle attività alieutiche sull'ecosistema marino. In ultima analisi si garantirà un futuro sostenibile per i pescatori europei e dei paesi terzi.

Questi orientamenti comporteranno inoltre maggiori sinergie con la politica marittima integrata dell'UE, che le consentiranno di adottare un approccio più ecosistemico alla gestione della pesca nonché di affrontare i problemi generali che esercitano un impatto sugli stock ittici internazionali, come il cambiamento climatico e l'inquinamento.

2. CONTRIBUIRE ALLA SOSTENIBILITÀ A LUNGO TERMINE A LIVELLO MONDIALE

2.1. *Trasformare i dialoghi in partenariati di lavoro*

L'UE ha avviato dialoghi bilaterali con i principali partner internazionali, come gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Russia e la Cina. Scopo di tali dialoghi è garantire la sostenibilità della pesca mondiale, concludere alleanze su questioni di governance della pesca e risolvere problemi su base bilaterale.

L'UE intrattiene tradizionalmente con i vicini del Nord, in particolare con la Norvegia, relazioni strette nell'ambito degli "accordi nordici". Tali accordi prevedono una gestione condivisa delle risorse nelle acque dell'Atlantico settentrionale, dell'Artico, del Baltico e del Mare del Nord. Più recentemente, nel 2009 è entrato in vigore l'accordo bilaterale tra l'UE e la Russia per la gestione congiunta del Mar Baltico. Per quanto riguarda gli stock altamente migratori e gli stock transzonali

² Orientamenti per la dimensione esterna della politica marittima integrata sono stati esposti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea (COM(2009) 536 definitivo).

³ Il rendimento massimo sostenibile (MSY – *Maximum Sustainable Yield*) corrisponde al prelievo (o alla cattura) massimo sullo stock di una specie nel corso di un periodo indefinito. Il concetto di MSY mira a mantenere le dimensioni della popolazione ad un livello che corrisponda al tasso di massima crescita prelevando gli individui che sarebbero normalmente aggiunti alla popolazione e preservandone la produttività indefinitamente.

(compresi sgombri e melù) nell'Atlantico nordorientale, l'UE coopera con gli stessi vicini del Nord nell'ambito di forum degli Stati costieri. La Commissione esaminerà gli approcci migliori per rafforzare tale cooperazione in modo da tener conto, nell'ambito dei processi regionali, degli sviluppi incentrati sulla gestione delle risorse a livello di bacino marittimo.

Nel contempo, la relazione dell'UE con i propri vicini continua ad essere orientata ai principi della politica europea di vicinato, tramite la quale l'Unione offre ai propri confinanti una relazione privilegiata, basata su un impegno reciproco a favore di valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di diritto, buona governance, principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile). La politica europea di vicinato è inoltre uno strumento perfettamente adeguato per promuovere la politica marittima integrata dell'UE presso i vicini partner, incoraggiando gli attori che operano nel Mar Baltico, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero a costruire e rafforzare meccanismi di scambio tra pari con l'iniziativa e il sostegno dell'Unione.

Porre fine alla pesca illegale

Per affrontare in modo efficace i problemi principali che la pesca si trova attualmente a dover risolvere, come combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e ridurre la sovraccapacità, l'UE deve assicurarsi il sostegno di altri attori a livello mondiale.

La Commissione propone di avviare discussioni, entro la fine del 2013, con altri grandi importatori di prodotti della pesca, in particolare gli USA e il Giappone⁴, per definire un approccio comune finalizzato a impedire l'ingresso su questi mercati ai prodotti della pesca INN. Tale iniziativa, che potrebbe ispirarsi al regolamento dell'UE sulla pesca INN⁵, aprirebbe la strada all'eliminazione progressiva della pesca INN nel corso del prossimo decennio, specialmente se vi aderiranno altri attori importanti. In un prossimo futuro la Commissione sarebbe disposta ad attuare con i suoi partner meccanismi congiunti per lo scambio di informazioni e l'armonizzazione degli approcci nei confronti degli attori della pesca INN (Stati di bandiera o flotte).

INTERVENTI

- Un partenariato di lavoro con i principali interlocutori inteso all'elaborazione di un approccio comune contro la pesca INN.

Sovraccapacità – un problema mondiale

Nell'ambito degli orientamenti finalizzati al raggiungimento di livelli di mortalità per pesca compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, la Commissione intende avviare un'iniziativa politica di alto livello per esaminare le

⁴ Questi paesi rappresentano, insieme all'UE, due terzi del mercato mondiale dei prodotti della pesca; cfr. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*, FAO, Roma 2010.

⁵ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999.

possibilità di ridurre la capacità a livello mondiale entro il 2013. Tale iniziativa terrebbe conto delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo e sarebbe coerente con la riforma della PCP, che, tra i principali meccanismi volti a conseguire la riduzione di capacità, proporrà una gestione basata sui diritti di pesca.

INTERVENTI

- Entro il 2013 l'UE convocherà una conferenza ad alto livello per discutere le possibili modalità di riduzione della capacità allo scopo di avviare un processo finalizzato a risolvere il problema della sovraccapacità a livello mondiale.

2.2. *Mantenere e rafforzare l'architettura globale della governance della pesca*

A livello mondiale l'UE partecipa ai lavori delle Nazioni Unite in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare⁶ e parte dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici⁷. L'UE è inoltre membro attivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e partecipa ai lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Queste organizzazioni svolgono un ruolo fondamentale per far avanzare il dibattito sulla protezione e sulla conservazione delle risorse biologiche marine. Una volta raggiunti gli accordi in queste sedi (ad esempio sulla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nell'ambito dell'ONU), tali strumenti sono stati attuati con successo a un livello più operativo mediante l'adozione di misure concrete di conservazione da parte delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È pertanto opportuno che la partecipazione dell'UE in queste sedi sia mirata e potenziata secondo gli orientamenti seguenti:

- continuare a promuovere iniziative incentrate sul ruolo degli Stati di approdo e degli Stati di bandiera nella lotta contro le attività di pesca INN nel quadro della FAO, come l'accordo sullo Stato di approdo del 2009 o le consultazioni tecniche sul ruolo dello Stato di bandiera;
- continuare a sostenere la considerazione a livello dell'ONU dei problemi più preoccupanti, come la sovraccapacità, i rigetti, le catture accessorie o l'impatto di taluni attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini;
- promuovere l'attuazione di condizioni eque per le navi che pescano nelle acque delle ORGP e nelle acque di paesi terzi al fine di evitare una "corsa al ribasso" in cui si potrebbe trarre indebito vantaggio, a scapito delle risorse, da un quadro di gestione meno rigoroso. Tale intervento sarebbe attuato lasciando impregiudicata la responsabilità primaria degli Stati di bandiera per quanto riguarda il comportamento delle rispettive navi.

⁶ UNCLOS, 1982, nota anche come Convenzione di Montego Bay.

⁷ Accordo che attua le disposizioni della convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, UNFSA, 1995, noto anche come accordo di New York.

INTERVENTI

La Commissione proporrà al Consiglio di:

- continuare a presentare proposte ambiziose per la risoluzione dell'assemblea generale annuale dell'ONU in materia di pesca sostenibile;
- rafforzare il sostegno allo sviluppo di strumenti internazionali per la conservazione e la gestione degli stock ittici nell'ambito della FAO;
- avviare, a livello dell'ONU, un'iniziativa riguardante un sistema globale di certificazione finalizzato a eliminare la pesca INN;
- promuovere il rispetto, da parte dei paesi terzi, di elevati standard di sostenibilità in alto mare e nelle acque dei paesi terzi.

2.3. *Contribuire a un funzionamento più efficace delle ORGP*

Le ORGP costituiscono i principali forum per la conservazione e la gestione degli stock ittici condivisi e di quelli migratori. Nell'ambito della convenzione UNCLOS e dell'accordo ONU sugli stock ittici l'UE si è impegnata a partecipare ai lavori di varie ORGP, a condizione che abbia un interesse reale⁸ nelle zone di pesca gestite da queste organizzazioni come Stato che pratica la pesca nella zona interessata o come Stato di commercializzazione. Il ruolo dell'UE nell'ambito di questi forum è aumentato considerevolmente dal 1999, anno in cui è stata pubblicata l'ultima comunicazione sulla partecipazione della Comunità alle organizzazioni regionali di pesca (ORP)⁹.

Tuttavia, nonostante gli sforzi delle ORGP di gestire in modo sostenibile le risorse poste sotto la loro competenza, il depauperamento degli stock ittici è continuato. Secondo la più recente valutazione della FAO¹⁰, quasi l'85% degli stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni risulta essere pienamente sfruttato o sovrasfruttato. Tale tendenza, esistente da diversi decenni, riflette un crescente sfruttamento degli stock riconducibile in particolare a un aumento della domanda di prodotti della pesca.

A breve o a medio termine l'UE dovrebbe concentrare il proprio impegno per risolvere le principali difficoltà che impediscono alle ORGP di adempiere al loro mandato, basando il proprio intervento sui seguenti orientamenti:

⁸ I paesi che hanno un "interesse reale" sono quelli che pescano in alto mare, gli Stato costieri la cui ZEE si trova nella zona di competenza di un'ORGP o quelli che sono grandi importatori di prodotti della pesca catturati nella zona gestita dall'ORGP.

⁹ COM(1999) 613 definitivo dell'8.12.1999.

¹⁰ *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*, FAO, Roma 2010, pag. 35. Degli stock marini oggetto di monitoraggio della FAO, più della metà (53%) sono ritenuti pienamente sfruttati, il 28% sovrasfruttati, il 3% depauperati e l'1% in fase di recupero dal depauperamento. Il 3% degli stock è considerato sottosfruttato e il 12% moderatamente sfruttato. Per quanto riguarda gli stock di tonnididi e di specie analoghe di cui si conosce lo stato di sfruttamento, fino al 60% potrebbero essere pienamente sfruttati e fino al 35% sono classificati come sovrasfruttati o depauperati. Solo alcuni stock sembrano essere sottosfruttati (principalmente i tonnetti striati).

- potenziare il funzionamento delle ORGP mediante analisi dei risultati condotte sistematicamente, in linea con le pertinenti risoluzioni dell'ONU;
- mettere a disposizione delle ORGP dati e consulenze scientifiche più affidabili aumentando l'investimento dell'UE nella raccolta dei dati, nella ricerca applicata, nelle conoscenze scientifiche e nelle attività scientifiche delle ORGP, incoraggiando anche altri membri delle ORGP a fare altrettanto. L'UE dovrebbe inoltre promuovere un ampliamento della portata delle consulenze scientifiche, in particolare attuando l'approccio precauzionale e quello ecosistemico e integrandoli con gli strumenti dell'analisi socioeconomica;
- rimediare all'attuale situazione di scarsa applicazione, da parte di alcuni membri, delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP; a tal fine occorre che l'UE promuova i seguenti aspetti:
 - esame periodico del rispetto comprovato delle norme da parte dei vari membri delle ORGP;
 - individuazione dei motivi che hanno portato allo scarso rispetto delle norme (ad esempio, mancanza di capacità nei paesi in via di sviluppo) e definizione di misure correttive adeguate e mirate;
 - elaborazione e irrogazione di sanzioni trasparenti e non discriminatorie in casi di evidente inosservanza delle norme o di mancanza di impegno politico delle parti. Questo processo potrebbe essere accompagnato da incentivi per ricompensare gli attori "rispettosi delle norme" o "trasparenti" (Stati di bandiera o flotte).
- Il problema della sovraccapacità deve essere affrontato sia a livello multilaterale (lancio di un'iniziativa da parte dell'UE insieme ai partner principali) che a livello delle ORGP. L'UE dovrebbe sostenere una soluzione di questo problema basata sull'esame dei migliori pareri scientifici disponibili in materia di livelli sostenibili di cattura e delle misure necessarie al riguardo. Tali misure potrebbero comprendere il congelamento o la riduzione della capacità, tenendo nel contempo conto delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di potenziare il loro settore della pesca.
- L'adozione per consenso di decisioni relative a misure di gestione rappresenta la migliore garanzia di un elevato livello di rispetto delle norme. L'UE dovrebbe tuttavia sostenere una riforma dei sistemi decisionali nelle ORGP, in particolare per permettere di votare, ove necessario, in conformità alla procedura più progressiva ed efficiente recentemente adottata nell'ambito dell'ORGP responsabile della Convenzione per il Pacifico meridionale¹¹.
- Per rafforzare la base finanziaria delle ORGP e incoraggiare maggiormente un uso responsabile delle risorse da parte delle flotte, occorre che l'UE promuova il concetto secondo cui gli operatori le cui navi battono bandiera di un membro

¹¹ Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale, articoli 16 e 17.

dell'ORGP devono versare un canone all'ORGP per avere accesso alla pesca in alto mare. Un sistema di diritti di accesso ben congegnato e pienamente conforme alla convenzione UNCLOS costituirebbe un ulteriore fattore di prevenzione della "tragedia dei beni comuni"¹².

INTERVENTI

La Commissione proporrà al Consiglio di:

- incoraggiare la realizzazione di esami dei risultati delle ORGP: tutte le organizzazioni dovrebbero aver completato il primo esame entro la fine del 2013; in seguito tali esami dovrebbero essere effettuati periodicamente (ogni 3-5 anni);
- promuovere il principio di diritti di accesso a pagamento introducendo, in un numero limitato di ORGP, canoni per l'iscrizione delle navi in elenchi di navi autorizzate;
- promuovere l'attuazione degli interventi indicati nella presente sezione in modo coerente e strutturato per consentire alle organizzazioni di adempiere efficacemente al loro mandato. Sarebbero così garantiti un livello sostenibile e regolamentato delle attività di pesca (basate sul MSY) dirette agli stock di competenza delle ORGP nonché la protezione della biodiversità marina.

3. VERSO ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

3.1. *Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore e le loro lacune*

Gli accordi di pesca bilaterali tra l'UE e i paesi terzi sono da tempo una componente della politica comune della pesca. La riforma del 2002 della PCP ha introdotto importanti modifiche agli accordi bilaterali ponendo l'accento sul partenariato e sullo sviluppo di una pesca sostenibile nei paesi partner. Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore hanno come obiettivo di consentire alle navi dell'UE di pescare, in condizioni regolamentate e giuridicamente sicure, le risorse eccedentarie¹³ presenti nelle zone economiche esclusive (ZEE) di alcuni paesi terzi¹⁴.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca mirano a sostenere lo sviluppo di un settore della pesca sostenibile nei paesi partner. Generalmente essi hanno quindi un impatto economico e sociale positivo. In particolare, contribuiscono positivamente alle economie locali creando posti di lavoro per i marinai, nei luoghi di sbarco e nelle industrie di trasformazione del pesce e partecipano nel contempo all'approvvigionamento alimentare dei paesi partner.

¹² La tragedia dei beni comuni è un dilemma che si produce nella situazione in cui più individui, agendo in modo indipendente e cercando razionalmente di massimizzare il loro interesse personale, causeranno alla fine il depauperamento della risorsa limitata condivisa, anche se è chiaro che tale esito nel lungo termine non è nell'interesse di nessuno.

¹³ La quota di catture ammissibili che lo Stato costiero non può o non vuole sfruttare; si veda l'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹⁴ Si veda l'allegato 2 per un riepilogo degli accordi di pesca bilaterali attualmente in vigore e le loro principali caratteristiche. Per essere pienamente operativi, gli accordi di pesca bilaterali devono essere accompagnati da un protocollo che descriva in dettaglio le possibilità di pesca e il contributo finanziario. Gli accordi privi di un protocollo in vigore o in fase di ratifica sono definiti "in sospenso".

Nonostante numerosi miglioramenti, il funzionamento degli accordi di partenariato nel settore della pesca continua a risentire di lacune sostanziali, come è emerso di recente dalla consultazione sul Libro verde del 2009¹⁵:

- le conoscenze scientifiche su alcuni stock presenti in acque di paesi terzi sono insufficienti per stabilire il volume totale delle risorse eccedentarie;
- i termini e le condizioni degli accordi di pesca conclusi dai paesi partner con altri paesi (terzi) generalmente non sono noti all'UE;
- di conseguenza è spesso impossibile valutare lo sforzo di pesca globale a cui sono soggetti gli stock e determinare la quota delle eccedenze che può formare oggetto di una pesca sostenibile da parte della flotta dell'UE;
- esistono limiti alla capacità di assorbimento di molti paesi partner quando si tratta di utilizzare in modo efficace i fondi assegnati a sostegno del settore nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

La Commissione ritiene che gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore dovrebbero essere trasformati in accordi di pesca sostenibile, incentrati sulla conservazione delle risorse e sulla sostenibilità ambientale, su una migliore governance e sull'efficacia del sostegno settoriale.

3.2. *Operare maggiormente a favore della conservazione delle risorse e della sostenibilità a lungo termine*

Gli accordi di pesca sostenibile dovrebbero sempre essere basati sui migliori pareri scientifici, utilizzando come riferimento il concetto di rendimento massimo sostenibile (MSY).

La Commissione avvierà indagini scientifiche per valutare gli accordi vigenti riguardanti più specie; tali indagini consisteranno in verifiche indipendenti inter pares dei dati scientifici disponibili. Sulla base di tali indagini e in linea con l'approccio ecosistemico, deciderà se è necessario riorientare tali accordi su specie per le quali il livello di conoscenze scientifiche è sufficiente e lo sforzo di pesca totale è noto¹⁶. Quanto agli accordi sulla pesca del tonno, i dati scientifici forniti dalle ORGP interessate saranno utilizzati in modo più rigoroso. Occorre che gli Stati membri rispettino integralmente le disposizioni relative alla comunicazione delle catture. La Commissione esaminerà rapidamente ed equamente i casi di presunto non rispetto.

¹⁵ Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca, SEC(2010) 428 definitivo del 16.4.2010.

¹⁶ Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore possono essere divisi in due categorie: a) quelli che riguardano esclusivamente il tonno e le specie affini altamente migratorie (accordi sulla pesca del tonno) e b) quelli che riguardano altre specie (accordi misti). Grazie alla copertura da parte delle ORGP, le informazioni scientifiche sugli stock di tonno sono generalmente migliori di quelle riguardanti altre specie.

Essa si adopererà inoltre affinché gli accordi di pesca sostenibile comprendano una clausola di trasparenza, in base alla quale lo sforzo di pesca cumulato messo in atto in un paese partner è comunicato all'UE.

INTERVENTI

La Commissione intende:

- avviare sistematicamente indagini scientifiche per valutare gli stock prima di negoziare nuovi protocolli di accordi riguardanti più specie;
- assicurare il rispetto da parte degli Stati membri delle norme in materia di comunicazione delle catture applicabili nelle acque dei paesi partner, anche ricorrendo pienamente agli strumenti giuridici esistenti, quali il regolamento sulla pesca INN;
- rafforzare la trasparenza per quanto riguarda lo sforzo di pesca globale messo in atto nelle acque dei paesi terzi inserendo clausole specifiche negli accordi bilaterali e stabilendo contatti con parti terze.

3.3. *Rafforzare la governance degli accordi di pesca bilaterali*

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca devono essere riveduti al fine di offrire un quadro di governance completo per le attività di pesca delle navi dell'UE nelle acque dei paesi terzi. L'attuazione degli accordi deve essere semplificata, essi devono fornire mezzi di reazione più efficaci alle violazioni dei diritti umani e i contributi pubblici ai costi di accesso devono essere ridotti.

Gli accordi di pesca sostenibile devono essere più agevoli da attuare e da rispettare. A tal fine occorre che siano basati su "modelli di accordo", con l'introduzione di clausole standard. È opportuno alleggerire la procedura amministrativa prevista per le autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite nell'ambito degli accordi. Nel 2012 la Commissione presenterà una proposta di revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca¹⁷.

Occorre inserire una clausola relativa ai diritti umani in tutti gli accordi futuri; in base a tale clausola, peraltro già contenuta nei protocolli siglati di recente, la violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici comporterebbe in ultima analisi la sospensione del protocollo all'accordo. La clausola dovrebbe ispirarsi alle disposizioni stabilite dall'accordo di Cotonou¹⁸ o da altri strumenti e accordi internazionali pertinenti.

La clausola di esclusività contenuta negli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore impedisce alle navi dell'UE di pescare al di fuori del

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94.

¹⁸ L'accordo di Cotonou è l'accordo di partenariato più completo concluso tra i paesi in via di sviluppo e l'UE. Dal 2000 funge da quadro per le relazioni dell'UE con 79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

quadro regolamentare dell'accordo, se ne esiste uno, e garantisce che tutte le navi dell'UE siano soggette alle stesse norme. Allo scopo di evitare che la clausola di esclusività possa essere elusa mediante il cambio di bandiera, in futuro gli accordi di pesca dovrebbero prevedere che una nave dell'UE che abbia cambiato bandiera per venir meno ai propri obblighi o per ottenere possibilità di pesca aggiuntive non sia più autorizzata a pescare nella ZEE del paese partner.

Occorre che il settore della pesca dell'UE si assuma una parte equa dei costi di accesso alle risorse eccedentarie dei paesi terzi e che il contributo a carico del bilancio dell'UE sia ridotto di conseguenza.

INTERVENTI

La Commissione intende:

- presentare entro il 2012 una proposta di revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca per semplificare la gestione delle stesse;
- adoperarsi affinché il rispetto dei diritti umani diventi una condizione necessaria per la conclusione di accordi di pesca sostenibile e per il mantenimento della cooperazione con i paesi terzi nel settore della pesca;
- impegnarsi affinché negli accordi bilaterali siano introdotte disposizioni volte ad impedire il cambio di bandiera abusivo;
- mirare ad aumentare il contributo degli armatori ai costi di accesso alle acque dei paesi terzi.

3.4. *Sostenere in modo più efficace la pesca sostenibile nei paesi partner*

È opportuno che il sostegno finanziario dell'UE alla politica settoriale dei paesi terzi apporti ai paesi partner benefici concreti e misurabili, in particolare per quanto concerne la sostenibilità della pesca locale. Tale sostegno dovrebbe essere destinato a rafforzare la capacità amministrativa e scientifica di tali paesi e, in particolare, ad attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, compresa la lotta contro la pesca INN. Anche il miglioramento dei pareri scientifici e il rafforzamento delle capacità dovrebbe costituire una priorità del sostegno dell'UE ai paesi partner nel quadro degli accordi di pesca sostenibile.

Allo stesso tempo, occorre rendere il sostegno settoriale più efficace e mirato e valutarlo periodicamente. È opportuno esigere dai paesi partner garanzie di risultato e rafforzare la condizionalità, così che i pagamenti non siano effettuati se gli impegni non sono rispettati. La Commissione elaborerà orientamenti generali relativi al controllo dei fondi del sostegno settoriale concessi nell'ambito di tutti gli accordi di pesca; tali orientamenti potranno poi essere adattati agli accordi specifici.

La Commissione si adopererà inoltre per aumentare il valore aggiunto apportato dal sostegno settoriale allo sviluppo sostenibile del settore della pesca dei paesi partner tenendo maggiormente in considerazione le strategie globali e le priorità definite in ciascuno di essi.

INTERVENTI

La Commissione intende:

- proporre di disaccoppiare in tutti i casi i pagamenti del sostegno settoriale dai pagamenti dei diritti di accesso alla pesca e determinare il sostegno settoriale alla luce delle esigenze e della capacità di assorbimento dei paesi partner;
- adoperarsi per introdurre disposizioni più rigorose in materia di condizionalità per quanto riguarda la parte settoriale, in modo che i pagamenti siano legati ai progressi raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale;
- sostenere gli sforzi intrapresi dai paesi partner per migliorare la raccolta dei dati e la fornitura di pareri scientifici accurati.

4. COERENZA CON ALTRE POLITICHE DELL'UE

Per conseguire gli obiettivi menzionati nella presente comunicazione è necessario che l'UE acquisti maggior peso nei vari forum mondiali rafforzando le sinergie tra le proprie azioni e le proprie politiche nel campo della governance internazionale della pesca e nei settori dello sviluppo, del commercio, dell'ambiente, della ricerca e innovazione, della politica estera e altri ancora. I seguenti orientamenti contribuiranno al raggiungimento di questo risultato:

- il coordinamento della politica della pesca e di quella dello sviluppo dovrebbe consentire di stabilire un legame tra il riconoscimento delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo, che mirano a rafforzare il proprio settore della pesca, e la sensibilizzazione di tali paesi ai loro obblighi in materia di governance sostenibile della pesca;
- saranno rafforzate le sinergie tra gli accordi pesca futuri e le politiche e gli strumenti di sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo (FES) e altre politiche, come quella di ricerca e innovazione;
- nel quadro dell'azione esterna, l'Unione continuerà a sostenere strategie e programmi in materia di pesca (ad esempio per la sicurezza marittima e la lotta contro la pirateria) in tutte le sue politiche di partenariato e di cooperazione;
- l'UE, quale principale importatore di prodotti della pesca, impedisce già che i prodotti della pesca INN raggiungano il proprio mercato; la politica commerciale dell'UE può anche contribuire ad assicurare una pesca sostenibile a livello mondiale promuovendo l'adesione alle convenzioni internazionali e agli accordi pertinenti in materia di governance della pesca nell'ambito degli accordi commerciali preferenziali;
- la coerenza tra gli obiettivi ambientali e quelli di pesca sarà assicurata tramite la continua integrazione delle politiche elaborate dagli organismi e dalle convenzioni internazionali di tutela dell'ambiente nelle decisioni in materia di conservazione e di gestione che saranno adottate dalle ORGP.

INTERVENTI


La Commissione intende:

- elaborare e attuare strategie regionali di pesca sostenibile a livello dei vari oceani e mari, ad esempio nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano e nel Mare Mediterraneo;
- adottare, entro la fine del 2011, una proposta di quadro giuridico comprendente misure commerciali volto a garantire la sostenibilità delle risorse di pesca.

ALLEGATO I

Organizzazioni regionali di gestione della pesca

RFMOs for Highly Migratory Fish Stocks (Tuna and Tuna-like)




- ▬ CCSBT - Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
- ▬ IATTC - Inter-American Tropical Tuna Commission
- ▬ ICCAT - International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
- ▬ IOTC - Indian Ocean Tuna Commission
- ▬ WCPFC - Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean

Source Geographical Data: DG MARE B2, ESTAT GISCO
 Cartography: DG MARE B2 GIS and Data Analysis Team - 28/09/2011
 Projection System: Eckert III - Scale approx: 1:98,000,000
 The boundaries shown on this map are for illustrative purposes only.
 Map reference: RFMO Tuna A3 110828



Other RFMOs (non-Tuna)



- ▬ CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
- ▬ CCBSL - Convention on the Conservation and Management of the Pollock Resources in the Central Bering Sea
- ▬ GFCM - General Fisheries Commission for the Mediterranean
- ▬ NAFO - Northwest Atlantic Fisheries Organization
- ▬ NASCO - North Atlantic Salmon Conservation Organization
- ▬ NEAFC - North-East Atlantic Fisheries Commission
- ▬ SEAFO - South-East Atlantic Fisheries Organisation
- ▬ SIOFA - South Indian Ocean Fisheries Agreement
- ▬ SPRFMO - South Pacific Regional Fisheries Management Organisation

Source Geographical Data: DG MARE B2, ESTAT GISCO
 Cartography: DG MARE B2 GIS and Data Analysis Team - 08/04/2010
 Map Reference: 20100409_RFMO_maps
 The boundaries shown on this map are for illustrative purposes only.



ALLEGATO II**Accordi di pesca bilaterali**

TIPO DI ACCORDO	PAESE PARTNER	PROTOCOLLO IN VIGORE FINO AL	CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUALE DELL'UE
<i>Accordi riguardanti più specie ("misti")</i>	Groenlandia	31 dicembre 2012	14 307 244 EUR
	Guinea-Bissau	15 giugno 2011	7 500 000 EUR
	Mauritania	31 luglio 2012	Da 86 000 000 EUR (1° anno) a 70 000 000 EUR (4° anno)
	Marocco	27 febbraio 2012	36 100 000 EUR
<i>Accordi sulla pesca del tonno - Africa occidentale</i>	Capo Verde	31 agosto 2011	385 000 EUR
	Gabon	2 dicembre 2011	860 000 EUR
	Costa d'Avorio	30 giugno 2013	595 000 EUR
	São Tomé e Principe	fine 2013	682 500 EUR
<i>Accordi sulla pesca del tonno - Oceano Indiano</i>	Comore	31 dicembre 2013	615 250 EUR
	Madagascar	31 dicembre 2012	1 197 000 EUR
	Mozambico	31 dicembre 2011	900 000 EUR
	Seychelles	17 gennaio 2014	5 600 000 EUR
<i>Accordi sulla pesca del tonno - Oceano Pacifico</i>	Kiribati	15 settembre 2012	478 400 EUR
	Micronesia	25 febbraio 2010 (nuovo protocollo di durata quinquennale in corso di ratifica)	559 000 EUR
	Isole Salomone	8 ottobre 2012	400 000 EUR
<i>Accordi in sospeso</i>			
	Gambia	Nessun protocollo in vigore	
	Guinea	Nessun protocollo in vigore	
	Guinea equatoriale	Nessun protocollo in vigore	
	Mauritius	Nessun protocollo in vigore	
	Senegal	Nessun protocollo in vigore	



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
COM(2011) 418 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del
Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della politica comune della pesca**

1. INTRODUZIONE

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), entro la fine del 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della politica comune della pesca con riguardo ai capitoli II (*Conservazione e sostenibilità*) e III (*Adeguamento della capacità di pesca*)¹ di detto regolamento. A norma dello stesso regolamento la Commissione trasmette inoltre, entro il 31 dicembre 2011, una relazione sulle modalità stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, concernente le restrizioni di pesca applicabili nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche². La presente relazione integra le informazioni contenute nel Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca³.

2. CAPITOLI II E III

2.1. Capitolo II — Conservazione e sostenibilità

Dal 2002 la politica di conservazione è incentrata su piani pluriennali di ricostituzione e di gestione che definiscono chiaramente obiettivi e regole di gestione e conciliano requisiti ecologici (stato degli stock e tassi di sfruttamento) e considerazioni economiche e sociali (stabilità delle catture). Laddove necessario, in questi piani sono state integrate modalità di gestione dello sforzo e disposizioni specifiche in materia di controllo ed ispezione. Piani comunitari sono stati adottati per 17 stock nelle acque dell'UE. Esiste inoltre un piano di ricostituzione degli stock di anguilla europea e sono attualmente in corso di negoziazione o di elaborazione ulteriori proposte (v. allegato I). Alla fine del 2010 circa il 25% degli stock e l'80% delle catture (in tonnellate) erano regolamentati da piani pluriennali e regole di cattura (nell'ambito di regolamenti del Consiglio, dichiarazioni della Commissione/del Consiglio, proposte della Commissione o piani concordati con terze parti quali organizzazioni regionali di gestione della pesca e la Norvegia).

Il Consiglio ha inoltre adottato regolamenti in materia di conservazione nel Mar Mediterraneo, misure tecniche per il Mar Baltico e disposizioni specifiche relative allo sforzo di pesca nelle acque occidentali. Dal 2004 le possibilità di pesca di specie di acque profonde sono soggette a un sistema di gestione semestrale. Nel periodo 2009/2010 è stato progressivamente introdotto un divieto di selezione qualitativa (*high-grading*) per l'Atlantico, il Mare del Nord e il Mar Baltico. Non è invece stato possibile raggiungere un accordo con il Consiglio riguardo a una proposta di misure tecniche per l'Atlantico e il Mare del Nord, che avrebbe consentito di semplificare le norme e di adeguarle alle specificità regionali.

¹ Articolo 35 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

² Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002.

³ Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca — COM(2009) 163 del 22.4.2009.

La Commissione ha presentato comunicazioni sul miglioramento dei pareri scientifici e tecnici, sull'approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino, sull'attuazione del rendimento massimo sostenibile e sui rigetti. Progressi concreti, tra cui l'adozione di misure legislative, sono stati conseguiti in relazione all'esigenza di integrare considerazioni di tipo ambientale nella politica della pesca. Una rassegna di queste iniziative è riportata nella comunicazione sull'approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino⁴. Tra queste figura una serie di zone Natura 2000 per le quali la PCP è stata chiamata a definire norme intese a disciplinare le attività di pesca. Un numero limitato di misure è stato adottato in virtù degli articoli 7, 8 e 9 di questo capitolo.

Dal 2006 la Commissione presenta il metodo di lavoro da essa adottato per elaborare le proposte di decisioni sulle possibilità di pesca annuali, cosa che garantisce la trasparenza delle modalità di tale esercizio. La comunicazione del 2010 ha evidenziato segni di miglioramento dal 2003: si registra infatti una diminuzione del numero di stock che hanno superato i limiti biologici di sicurezza e di quelli per cui si raccomandava la chiusura delle attività di pesca. Tuttavia, oltre il 60% degli stock per i quali si dispone di dati attendibili continua ad essere sfruttato in misura superiore al rendimento massimo sostenibile. Si registrano progressi per quanto riguarda lo scarto tra i livelli dei totali ammissibili di cattura (TAC) adottati dal Consiglio e i livelli di cattura sostenibili: in media, il Consiglio ha superato i livelli raccomandati del 45%, con picchi del 59% (2005) e del 51% (2008); tuttavia lo scarto tra il livello raccomandato e quello adottato si è ridotto negli ultimi due anni, per attestarsi, nelle decisioni relative al 2011, su una percentuale senza precedenti del 23%. È invece aumentato il numero di stock per i quali non si dispone di pareri scientifici (v. anche allegato II)⁵.

Da questa sintesi emergono le seguenti conclusioni:

- i piani pluriennali risultano più efficaci delle decisioni annuali sui TAC ai fini di una gestione a lungo termine degli stock, soprattutto da quando il Consiglio ha iniziato a rispettare le regole previste dai piani per la fissazione dei TAC;
- il quadro scaturito dalla riforma della PCP del 2002 non ha tuttavia permesso di ridurre a sufficienza l'eccessivo sfruttamento delle risorse e le catture praticate dalla flotta dell'UE nelle acque dell'Unione sono in costante declino;
- il netto divario tra i livelli dei TAC concordati in sede di Consiglio e i livelli di cattura sostenibili conferma che preoccupazioni a breve termine prevalgono sull'esigenza di garantire la sostenibilità della pesca nel lungo periodo; tale approccio non fa che aggravare il rischio per gli stock, sebbene la recente flessione del divario rappresenti un progresso significativo;
- la base di conoscenze, che rappresenta un elemento essenziale per l'elaborazione di politiche efficaci, è sottoposta a continue pressioni che non consentono di ampliare il numero di stock per i quali si dispone di pareri scientifici;

⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo — Il ruolo della PCP nell'attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino — COM(2008) 187 dell'11.4.2008.

⁵ Comunicazione della Commissione - Consultazione sulle possibilità di pesca — COM(2010) 241 del 17.5.2010 e dati interni della Commissione per il 2011.

- occorre infine che la nuova PCP offra idonei strumenti per integrare l'approccio ecosistemico nelle strategie di conservazione e di sostenibilità.

2.2. Capitolo III — Adeguamento della capacità di pesca

Dal 2002, anno in cui la responsabilità di adeguare la dimensione delle flotte è stata delegata agli Stati membri, non sono più stati fissati obiettivi vincolanti in materia di riduzione della capacità di pesca. Continuano tuttavia ad applicarsi, e sono state rispettate, limitazioni globali della capacità di pesca per Stato membro. Ciononostante, è chiaro che permane un eccesso significativo di capacità e che ciò rappresenta un problema cruciale. Il fatto di affidare agli Stati membri la gestione delle flotte non ha permesso di conseguire riduzioni sufficienti della capacità, nonostante la capacità nominale rientri nei massimali fissati per gli Stati membri. L'adeguamento è stato relativamente lento, malgrado le precarie condizioni degli stock in tutte le acque dell'UE. La riduzione della capacità delle flotte è nominale ed è stata inferiore a quello che è considerato il tasso di sviluppo tecnologico delle flotte stesse. In mancanza di parametri di riferimento affidabili, non è stato possibile quantificare i progressi effettivamente compiuti. In sintesi, la politica per l'adeguamento della flotta non ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti.

Le misure di gestione della capacità della flotta poggiano su due pilastri. Il primo è il regime di entrata-uscita, che prevede che la creazione di nuova capacità sia compensata dal ritiro di una capacità equivalente in termini di stazza e di potenza. Il secondo consiste nel divieto di sostituire la capacità ritirata mediante aiuti pubblici. Tali disposizioni sono confluite in norme di attuazione che combinano entrambi i pilastri (e che prevedono la possibilità di aumentare la stazza per motivi di sicurezza), in modo da definire massimali di capacità per la flotta di ciascuno Stato membro. Ulteriori disposizioni sono state elaborate per gestire il periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo regime. Ciò costituisce un elemento positivo che consente di evitare l'aggravarsi del problema.

Tutti gli Stati membri si sono conformati alle limitazioni della capacità di pesca previste dalla normativa. Nonostante le difficoltà incontrate da alcuni paesi con l'entrata in vigore della nuove norme, nella maggior parte degli Stati membri la capacità della flotta risulta attualmente inferiore ai massimali stabiliti, con uno scarto medio del 10% in termini di stazza e dell'8% in termini di potenza. Ciò significa che sono state conseguite riduzioni delle dimensioni della flotta in parte senza aiuti pubblici.

Un trattamento specifico è stato introdotto per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio⁶, che esclude le flotte di tali regioni dalle norme generali di gestione e stabilisce limiti di capacità per i vari segmenti della flotta delle singole regioni (Azzorre, Madera, dipartimenti francesi d'oltremare e Isole Canarie). Tale regime si è rivelato efficace, nonostante sia stato necessario aumentare i limiti di capacità per alcuni segmenti.

⁶ Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

Dato che gli Stati membri si sono conformati alle norme di gestione della capacità di pesca, l'articolo 16 relativo alla condizionalità dell'assistenza finanziaria dell'UE non è mai stato applicato.

I livelli di riferimento previsti all'articolo 12 costituiscono limiti supplementari della capacità di pesca in termini di stazza e di potenza. Essi non si applicano agli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2003 e non rappresentano un'ulteriore limitazione rispetto ai massimali di capacità derivanti dal regime di entrata-uscita. Il registro della flotta dell'UE si è rivelato un valido strumento per monitorare l'osservanza delle norme di gestione della capacità di pesca.

Infine, l'obbligo imposto agli Stati membri di trasmettere relazioni sulla capacità della flotta costituisce una componente essenziale della politica. I risultati della valutazione non sono però soddisfacenti. Gli Stati membri hanno trasmesso annualmente alla Commissione le informazioni necessarie per compilare la relazione annuale della Commissione sullo stato della flotta. Le relazioni degli Stati membri avrebbero dovuto evidenziare l'eccesso di capacità della flotta peschereccia, che rappresenta attualmente il problema principale; tuttavia i dati disponibili si sono rivelati inconcludenti. Tale strumento di comunicazione non ha consentito di stimare con precisione l'eccesso di capacità di pesca per segmento o per attività/zona di pesca.

Alla luce di quanto precede è possibile trarre le seguenti conclusioni sull'efficacia delle disposizioni che disciplinano la gestione della capacità di pesca:

- nonostante le norme di gestione della capacità di pesca definite a livello dell'Unione siano state rispettate, l'eccesso di capacità della flotta dell'UE trova chiaro riscontro nei seguenti elementi: eccessiva mortalità per pesca in alcuni stock, scarsa redditività e scarso utilizzo della capacità;
- mentre la stazza costituisce un indicatore affidabile della capacità di pesca, la Commissione nutre seri dubbi circa la potenza dichiarata delle imbarcazioni; i dati sembrano infatti suggerire che i valori dichiarati sono inferiori a quelli effettivi, cosa che rende assai difficile quantificare con precisione la capacità della flotta;
- la politica di gestione della capacità è statica, in quanto si limita a fissare massimali senza definire obiettivi specifici di riduzione. Il fatto che vengano rispettati limiti di capacità nominali all'interno di tali massimali non significa che non persistano eccessi di capacità. Il sistema non consente di integrare i progressi tecnici nelle misure di gestione. Tuttavia, per effetto dei progressi tecnici, un massimale di capacità statico si traduce in un eccesso di capacità;
- si è rivelato estremamente difficile fissare obiettivi chiari in termini di dimensione della flotta e monitorare l'equilibrio tra capacità e possibilità di pesca, data la complessità insita nell'operazione di quantificare l'eccesso di capacità. Per stabilire il livello adeguato delle dimensioni della flotta in funzione di un determinato volume di possibilità di pesca è necessario tener conto di altri fattori oltre a quelli biologici ed economici.

3. **ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 — RESTRIZIONI DELLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE SITUATE ENTRO LE 12 MIGLIA NAUTICHE**

L'autorizzazione a stabilire specifiche restrizioni delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio scade il 31 dicembre 2012; la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità stabilite nel suddetto paragrafo.

L'introduzione (prima dell'entrata in vigore della PCP) di un regime specifico nella zona delle 12 miglia nautiche secondo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio era finalizzata ai seguenti obiettivi:

- garantire la conservazione delle risorse ittiche limitando l'accesso alle flotte costiere artigianali, che in queste acque (fra le più vulnerabili dell'UE e spesso comprendenti zone di riproduzione) esercitano generalmente una minore pressione di pesca;
- preservare le attività di pesca tradizionali delle flotte costiere, al fine di mantenere l'infrastruttura sociale ed economica di queste regioni.

Queste restrizioni specifiche sono state introdotte nella PCP nel 1983 e da allora sono state prorogate in occasione di ogni riforma.

L'UE ha subito due allargamenti dal 2002. Gli atti di adesione del 2004 (10 Stati membri) e del 2007 (2 Stati membri) non fanno esplicito riferimento al regime delle 12 miglia nautiche e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non ha formato oggetto di modifiche o di proposte di modifica.

I servizi della Commissione hanno effettuato un sondaggio presso gli Stati membri interessati dal regime. Oltre alle disposizioni contenute nell'allegato I, otto Stati membri hanno segnalato l'esistenza di accordi nell'ambito di relazioni di vicinato al di fuori dell'allegato I; si tratta, nella maggior parte dei casi, di accordi reciproci, benché questo non costituisca un prerequisito giuridico. Non è stata chiesta l'inclusione di questi o di altri accordi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (Danimarca e Germania hanno chiesto una rettifica nel 2008). La maggior parte dei nuovi Stati membri, nonché la Grecia, non hanno predisposto accordi specifici di accesso reciproco. Essi limitano l'esercizio della pesca nella zona delle 12 miglia nautiche alle loro flotte nazionali e non praticano attività di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche di altri Stati membri. Alcuni Stati membri hanno istituito specifiche misure (tecniche) di conservazione per i pescherecci operanti in questa zona, contribuendo così all'obiettivo di conservazione previsto dal considerando 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

Dal 2002 la Commissione non è stata informata di (reali) problemi o conflitti per quanto riguarda la definizione, la gestione o il funzionamento delle restrizioni specifiche. Gli Stati membri sono stati in grado di risolvere i problemi incontrati senza dover fare ricorso alla Commissione. Il regime è molto stabile e le regole hanno continuato a funzionare in modo soddisfacente. Nelle loro reazioni al Libro verde sulla riforma della PCP, tutti gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle restrizioni specifiche alla luce dei loro obiettivi originari. Uno Stato membro ha suggerito di estendere alle 10-20 miglia il regime

delle 6-12 miglia nautiche, affinché sia possibile conseguire più efficacemente gli obiettivi previsti dal regime.

Tenuto conto dell'attuale stato di conservazione di numerosi stock e della persistente vulnerabilità delle acque costiere sotto il profilo della conservazione, nonché delle difficoltà esistenti nelle zone costiere che dipendono fortemente dalla pesca e hanno scarse possibilità di beneficiare di un altro tipo di sviluppo economico, gli obiettivi del regime specifico rimangono altrettanto validi di quanto lo erano nel 2002. Modificando le disposizioni esistenti si rischierebbe di perturbare l'equilibrio attuale, raggiunto con l'introduzione del regime speciale.

ALLEGATO I — Piani di ricostituzione e/o di gestione adottati dal Consiglio dal 2003

Regolamento (CE) n. .../... del Consiglio	Tipo di piano	Specie (Numero di stock)	Zone
423/2004	Ricostituzione	Merluzzo bianco (4)	Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica orientale, acque ad ovest della Scozia, Mare d'Irlanda
811/2004	Ricostituzione	Nasello settentrionale (1)	Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica, acque ad ovest della Scozia, acque attorno all'Irlanda, Golfo di Biscaglia
2115/2005	Ricostituzione	Ippoglosso nero (1)	Atlantico nordoccidentale
2166/2005	Ricostituzione	Nasello meridionale (2) e scampo (1)	Mare Cantabrico, acque ad ovest della penisola iberica
388/2006	Gestione	Sogliola (1)	Golfo di Biscaglia
509/2007	Ricostituzione e gestione	Sogliola (1)	Manica occidentale
676/2007	Ricostituzione e gestione	Passera (1) e Sogliola (1)	Mare del Nord
1098/2007	Ricostituzione	Merluzzo bianco (2)	Mar Baltico
1100/2007	Ricostituzione	Anguilla europea (1)	Estuari/fiumi degli SM che sfociano nelle zone CIEM III-IX e nel Mediterraneo
1559/2007	Ricostituzione	Tonno rosso (1)	Atlantico orientale e Mediterraneo
1300/2008	Ricostituzione e gestione	Aringa (1)	Acque ad ovest della Scozia
1342/2008	Ricostituzione e gestione	Merluzzo bianco (4)	Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord, Manica orientale, acque ad ovest della Scozia, Mare d'Irlanda

Allegato II — Stock soggetti a possibilità di pesca annuali nell'Atlantico nordorientale e nelle acque adiacenti — 2003-2011

Parere scientifico relativo allo stato dello stock	Numero di stock									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Media
Al di là dei limiti biologici di sicurezza	30	29	26	26	26	28	27	22	19	26
Entro i limiti biologici di sicurezza	12	10	14	11	12	13	12	15	15	13
Lo stato dello stock è sconosciuto a causa di dati insufficienti	48	53	53	57	58	55	57	60	61	56
Parere scientifico sul sovrasfruttamento	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Media
Il tasso di cattura dello stock rispetto al tasso di rendimento massimo sostenibile è noto			34	23	32	33	35	39	35	33
Lo stock è sovrasfruttato			32	21	30	29	30	28	22	27
Lo stock è pescato al tasso di rendimento massimo sostenibile			2	2	2	4	5	11	13	6
Differenza tra TAC e catture sostenibili	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Media
Eccesso di TAC rispetto alle catture sostenibili (secondo il parere del CIEM/CSTEP in base all'approccio precauzionale) in percentuale di stock ittici	46%	49%	59%	47%	45%	51%	48%	34%	23%	45%
Riepilogo dei pareri scientifici sulle possibilità di pesca	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Media
Stock per i quali si possono prevedere le dimensioni e la mortalità per pesca	40	34	40	31	29	30	34	36	36	34
Stock per i quali si dispone di pareri scientifici sulle possibilità di pesca	59	52	54	65	61	62	63	55	55	58
Stock per i quali non si dispone di pareri scientifici	31	40	39	29	35	34	33	42	40	36



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
SEC(2011) 892 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

relativo alla politica comune della pesca

{COM(2011) 425 definitivo}

{SEC(2011) 891 definitivo}

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

1.1. La PCP non ha dato i risultati auspicati

L'attuale politica comune della pesca non ha permesso di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nonostante i nuovi strumenti introdotti nel 2002: piani di gestione a lungo termine volti a sfruttare gli stock ittici a livelli sostenibili e a ricostituire gli stock sovrasfruttati e consigli consultivi regionali destinati a rafforzare il dialogo tra i gruppi di interesse e con la Commissione.

I problemi all'origine di questo fallimento sono interdipendenti. L'eccesso di capacità è il principale fattore responsabile del sovrasfruttamento delle risorse. Tuttavia la riduzione dei contingenti, concepita per ridurre la sovrappesca, non ha fatto che aumentare ulteriormente l'eccesso di capacità. Allo stesso modo, quest'ultimo è all'origine degli scarsi risultati economici del settore delle catture, i quali, a loro volta, spingono gli operatori a praticare una pesca eccessiva per far fronte nell'immediato alla perdita di reddito. In questa situazione il settore si vede costretto a sollecitare continui aiuti pubblici, per cui l'eccesso di capacità permane e i TAC vengono fissati a livelli superiori a quelli raccomandati nei pareri scientifici. Ferme restando queste correlazioni, i problemi possono essere schematizzati nel modo seguente.

- Il principale problema della PCP è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità ambientale dovuta alla sovrappesca, al quale concorrono tutte le altre problematiche. La sovraccapacità della flotta, la fissazione di TAC non conformi ai pareri scientifici e la mancata gerarchizzazione degli obiettivi costituiscono i principali fattori responsabili dell'eccessivo sfruttamento delle risorse. A questi si aggiungono il principio della stabilità relativa, l'elevato livello dei rigetti, la scarsa osservanza delle norme e la mancanza di sufficienti pareri scientifici.
- Il secondo problema è rappresentato dalla scarsa sostenibilità economica che caratterizza in particolare il settore delle catture. Molte flotte non sono redditizie e sono vulnerabili alle pressioni esterne (ad esempio prezzi elevati dei combustibili).
- Il terzo problema è rappresentato dalla mancanza di sostenibilità sociale, che interessa principalmente il settore delle catture e le regioni che dipendono dalla pesca. I bassi salari e i gravi rischi per la sicurezza fanno sì che questo comparto non costituisca un bacino occupazionale in grado di attrarre nuove generazioni di pescatori. L'occupazione, soprattutto nel settore delle catture, ha quindi registrato negli ultimi 15 anni una progressiva flessione in molti comparti che dipendono dalla pesca.
- Un quarto problema è rappresentato dal fatto che la PCP dispone di un quadro giuridico estremamente complesso, che favorisce la microgestione e impedisce il conseguimento della sostenibilità ambientale.
- Anche la dimensione esterna della PCP ha fornito risultati peggiori del previsto, soprattutto in materia di sostenibilità ambientale, ma anche in termini di *governance* internazionale.

1.2. Chi è interessato dalla PCP e in che modo?

<i>Parti interessate</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Interessi principali</i>
<i>Settore delle catture nell'UE</i>	Armatori ed equipaggi UE	Preservare la redditività e i mezzi di sussistenza
<i>Imprese e comunità dipendenti</i>	Imprese e comunità dipendenti dalla pesca	Preservare la redditività e i mezzi di sussistenza
<i>Settore della trasformazione</i>	Quantità trasformano materie prime sia importate che prelevate nelle acque UE	Preservare la redditività e i mezzi di sussistenza, garantire la stabilità degli approvvigionamenti
<i>Regolatori del settore</i>	Organismi nazionali, regionali e locali di regolamentazione della pesca	Garantire un quadro di gestione funzionale, efficiente ed efficace che consenta di conciliare le molteplici esigenze delle parti interessate
<i>Ricerca</i>	Organismi di ricerca scientifica che contribuiscono alla conservazione e alla gestione degli stock	Contribuire a un regime efficace di gestione della pesca grazie all'accesso in tempo utile a dati affidabili e di elevata qualità
<i>Consumatori</i>	Quantità consumano i prodotti della pesca	Disponibilità, costo, qualità e valori nutrizionali dei prodotti della pesca, con vari gradi di esigenze in relazione alle loro caratteristiche ambientali
<i>Paesi terzi</i>	Settore della pesca in competizione con le flotte UE. Acquacoltori, esportatori nell'UE. Autorità di paesi terzi che beneficiano di pagamenti nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca	Conflitto di interessi tra quanti considerano l'UE un mercato di esportazione e una fonte di reddito importanti e le piccole comunità locali di pescatori che devono competere con le flotte UE, in zone di pesca non appartenenti all'UE, per l'accesso a risorse locali
<i>ONG, società civile e cittadini dell'UE</i>	ONG operanti a favore della gestione sostenibile della pesca Il grande pubblico interessato alle problematiche della pesca e dell'ambiente marino	Preservare gli stock ittici, la biodiversità marina e il valore ricreativo di mari, fiumi e laghi.

1.3. Perché è necessario un intervento pubblico?

La pesca è caratterizzata da quella che viene definita la “tragedia dei beni comuni”, un fenomeno in cui più individui che agiscono nel loro personale interesse e competono con altri per ottenere la “loro” quota di catture tendono a sovrasfruttare una risorsa comune. Ciò che un pescatore preleva oggi non potrà essere catturato domani da un altro pescatore. Nel decidere le loro strategie di pesca i pescatori non tengono conto delle ripercussioni che queste avranno sugli altri operatori (minore disponibilità di risorse, danni agli habitat, ecc.). Senza un’opportuna regolamentazione dei diritti di accesso, gli stock saranno sfruttati a livelli che ne determineranno il declino e ne impediranno lo sfruttamento commerciale. Per queste ragioni è necessario un intervento normativo e occorre scartare l’opzione “*Nessun intervento da parte dell’UE*”.

2. DIRITTO DI INTERVENTO DELL’UE

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della PCP. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, l’Unione e gli Stati membri hanno una competenza concorrente per tutti gli altri aspetti della PCP.

L'ultima riforma della PCP, realizzata nel 2002, è stata attuata dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002. L'articolo 35 di detto regolamento prevede l'obbligo di riesaminare, entro la fine del 2012, i capitoli II [Conservazione e sostenibilità] e III [Adeguamento della capacità di pesca] del regolamento stesso. Tuttavia le conclusioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti del 2007 sulla PCP e la valutazione dell'attuale PCP effettuata dalla Commissione inducono ad andare al di là di tale obbligo e a proporre una radicale riforma della PCP.

3. OBIETTIVI DELLA PCP

3.1. Obiettivi della PCP in base al trattato

Gli **obiettivi** della PCP sono enunciati all'articolo 3, lettera d), all'articolo 4, lettera d), e agli articoli 38 e 39 del TFUE. Alla politica comune della pesca si applica inoltre l'articolo 11 del TFUE, in base al quale le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'articolo 39 del TFUE definisce per la politica agricola, e quindi anche per la PCP, i seguenti obiettivi:

- incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Questi obiettivi, identici a quelli della politica agricola comune, devono essere considerati nel contesto specifico del settore della pesca.

3.2. Obiettivi generali della riforma

La PCP riformata consentirà di conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di sfruttamento delle risorse ittiche. Sotto il profilo giuridico questi obiettivi hanno la stessa rilevanza e nessuno di essi può essere conseguito isolatamente.

Tuttavia la sostenibilità ambientale è la chiave di volta del successo della PCP. L'analisi contenuta nella valutazione di impatto ha confermato che, in assenza di un netto miglioramento dello stato degli stock, la sostenibilità economica e sociale della pesca rimarrà limitata. Nella descrizione del problema è stato posto l'accento sulla situazione di depauperamento di numerosi stock. Per risolvere il problema sarà necessario adeguare la pressione di pesca all'esigenza di sostenibilità ambientale.

3.2.1. *Sostenibilità ambientale*

Garantire la sostenibilità ambientale della pesca significa fare in modo che il prelievo ittico sia effettuato in modo da non pregiudicare lo sfruttamento futuro degli stock. La pressione di pesca, quindi, deve essere tale da produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), obiettivo, questo, da raggiungere con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e ove possibile entro il 2015. Il conseguimento della sostenibilità ambientale consentirà inoltre di conformarsi all'obbligo, previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, di raggiungere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

Per conseguire la sostenibilità ambientale è necessario:

- a) eliminare l'eccessivo sfruttamento delle risorse nel breve termine;
- b) ridurre quanto più possibile l'eccesso di capacità e i rigetti;
- c) instaurare un sistema decisionale in linea con la sostenibilità a lungo termine, flessibile e in grado di adattarsi alle condizioni locali;
- d) incoraggiare l'industria ad assumere maggiori responsabilità per i risultati e a rispettare la legislazione;
- e) migliorare la disponibilità di pareri scientifici e di dati economici.

3.2.2. *Sostenibilità economica*

Garantire la sostenibilità economica significa disporre di flotte redditizie ed economicamente efficienti nel lungo periodo. Lo stesso vale per la trasformazione, l'acquacoltura e le attività correlate, chiamate ad operare nei limiti imposti dalla sostenibilità ambientale e nel contesto di un mercato globale competitivo e di modelli di consumo in costante evoluzione.

3.2.3. *Sostenibilità sociale*

Garantire la sostenibilità sociale significa trasformare la pesca e le attività correlate in una fonte di posti di lavoro interessanti che assicurino un equo tenore di vita a quanti dipendono da esse e consentano di preservare le comunità di pescatori. Oltre che sulle attività di pesca vere e proprie, la sostenibilità sociale in queste regioni deve basarsi sulla diversificazione economica in settori marittimi correlati.

3.2.4. *Altri obiettivi: semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo*

La riforma della PCP dovrà contribuire agli obiettivi generali dell'UE in materia di riduzione della burocrazia. Semplificare significa ridurre il numero e la complessità dei regolamenti ed integrare il sostegno pubblico in un unico strumento finanziario. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, la riforma non prevede alcun macroobiettivo quantificabile in quanto l'attuale politica della Commissione in questo settore resterà in vigore fino alla fine del 2012.

4. OPZIONI POLITICHE

L'opzione dello status quo consiste nel mantenere l'attuale PCP, tenendo conto però della recente legislazione, e segnatamente dei piani di gestione a lungo termine (in via di elaborazione) e dei regolamenti sul controllo e sulla pesca INN. Tale opzione corrisponde alla PCP quale sarà nel gennaio 2013 e funge da riferimento per tutte le altre opzioni di riforma.

L'opzione 1 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un arco di tempo flessibile limitando gli impatti economici e sociali negativi a breve termine.

Essa comprende i seguenti elementi essenziali:

a) raggiungimento dell'Fmsy quanto prima possibile, limitando tuttavia a un massimo del 25% la riduzione dei TAC da un anno all'altro (come negli attuali piani di gestione a lungo termine). Ciò significa che alcuni stock raggiungeranno l'Fmsy dopo il 2015 (ma non oltre il 2020);

b) utilizzo della regola delle specie di maggior valore per le attività di pesca multispecifiche;

c) utilizzo di diritti individuali trasferibili per eliminare l'eccesso di capacità. I diritti individuali trasferibili sarebbero obbligatori per le flotte industriali e facoltativi per le flotte artigianali e si applicheranno per un periodo di 4 anni. I diritti potranno essere trasferiti soltanto all'interno dei singoli Stati membri;

d) concentrazione del sostegno finanziario pubblico sulla riforma; sospensione dei sussidi per la flotta (asse 1 dell'attuale FEP);

e) OCM incentrata sulla commercializzazione, promozione e differenziazione del mercato dei prodotti locali;

f) graduale trasferimento agli armatori dei costi delle licenze di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP).

L'opzione 2 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un arco temporale non flessibile. L'obiettivo perseguito è il conseguimento della sostenibilità ambientale entro la fine del 2015, a prescindere dagli impatti economici e sociali a breve termine. Ciò comporta l'assoluta necessità di disporre di sufficienti pareri scientifici entro un brevissimo arco di tempo.

L'opzione 2 comprende i seguenti elementi essenziali:

a) raggiungimento dell'Fmsy entro quattro anni dall'avvio della riforma;

b) utilizzo della regola delle specie più vulnerabili per le attività di pesca multispecifiche;

c) utilizzo di diritti individuali trasferibili per eliminare l'eccesso di capacità, ma con possibilità di trasferimento negli SM;

d) soppressione del sostegno finanziario pubblico e dell'OCM;

e) graduale estinzione degli APP.

L'opzione 3 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un dato arco di tempo limitando al massimo gli impatti economici e sociali negativi. Questa opzione minimizza gli impatti economici e sociali a breve termine e concede al settore un arco di tempo superiore per conseguire l'Fmsy e attuare i diritti individuali trasferibili.

L'opzione 3 comprende i seguenti elementi essenziali:

- a) raggiungimento dell'Fmsy quanto prima possibile, limitando tuttavia a un massimo del 15% la riduzione dei TAC da un anno all'altro; in questo modo un maggior numero di stock conseguirebbe l'Fmsy soltanto verso la fine del periodo previsto;
- b) utilizzo della regola delle specie di maggior valore per le attività di pesca multispecifiche;
- c) utilizzo di diritti individuali trasferibili come nell'opzione 1, ma con un periodo di attuazione più lungo;
- d) concentrazione del sostegno finanziario pubblico sulla riforma, ma con particolare attenzione alle questioni sociali;
- e) riorganizzazione limitata dell'OCM, mantenendo alcune forme di intervento sul mercato.

L'opzione 4 mira a conseguire la sostenibilità ambientale entro un arco di tempo flessibile limitando gli impatti economici e sociali negativi a breve termine, senza tuttavia il ricorso a diritti individuali trasferibili gestiti dall'UE. Questa opzione equivale all'opzione 1 ma non prevede il ricorso a diritti individuali trasferibili per risolvere il problema dell'eccesso di capacità. Il ricorso a tali diritti è lasciato a discrezione degli SM.

Sono state analizzate altre due opzioni:

l'opzione 1a corrisponde all'opzione 1, ma riprende dall'opzione 2 la regola delle specie più vulnerabili per le attività di pesca multispecifiche;

l'opzione 2a corrisponde all'opzione 2, ma, analogamente all'opzione 1, limita a un massimo del 25% la riduzione dei TAC da un anno all'altro.

5. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI

La metodologia utilizzata comprende:

- a) obiettivi quantificabili per il conseguimento degli obiettivi e
- b) una serie di indicatori di impatto per misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Indicatori supplementari sono stati definiti per la *governance*, l'onere amministrativo e la semplificazione. Si è proceduto al calcolo e al confronto del valore degli indicatori per il 2012, 2017 e 2022 (2020 per la componente ambientale). La relazione di impatto comprende un'analisi quantitativa e qualitativa.

5.1. Sostenibilità ambientale

Tutte le opzioni di riforma risultano nettamente superiori all'opzione dello status quo per quanto riguarda il conseguimento della sostenibilità ambientale. L'opzione 2 sembra offrire le migliori prospettive sia a breve che a lungo termine. Tuttavia la sua componente ambientale risulta impraticabile a causa dei forti limiti di tempo per l'ottenimento dei necessari pareri scientifici. L'opzione 1a è la più adeguata. Le opzioni 1, 2a e 3 offrono buoni risultati, inferiori tuttavia a quelli dell'opzione 1a, in particolare da qui al 2020. Nell'opzione 4 il persistere dell'eccesso di capacità compromette significativamente i risultati ambientali.

L'opzione 1a, che associa una componente ambientale ottimale, l'applicazione della regola delle specie più vulnerabili per le attività di pesca multispecifiche, il ricorso a diritti individuali trasferibili e una componente di regionalizzazione, è quella che presenta il massimo potenziale in termini di riduzione delle catture indesiderate. La regola delle catture di maggior valore prevista dall'opzione 1 limita il potenziale di questa strategia in termini di riduzione dei rigetti.

L'opzione dello status quo e l'opzione 4 comportano il massimo impatto negativo in termini di dimensioni delle flotte, sia a breve che a lungo termine. Le riduzioni più consistenti delle flotte derivano invece dalle opzioni 1 e 3.

5.2. Sostenibilità economica

L'opzione dello status quo non permette di conseguire la sostenibilità economica. Le opzioni 1 (e 1a) offrono le migliori prospettive sia a breve che a lungo termine. L'opzione 2 fornisce risultati leggermente migliori delle opzioni 2a e 3. L'opzione 4 presenta risultati nettamente inferiori in quanto lascia inalterato l'eccesso di capacità.

Non vi sarebbero impatti negativi per il settore della trasformazione che dipende da materie prime importate. Per quanto riguarda la trasformazione degli sbarchi locali, le opzioni 1 e 1a offrono i migliori risultati sia a breve che a lungo termine. Per i servizi correlati, a seconda delle dimensioni delle flotte, i migliori risultati deriverebbero dall'opzione dello status quo, seguita dall'opzione 4.

5.3. Sostenibilità sociale

Tutte le opzioni comportano un netto calo dell'occupazione nel settore delle catture. Tale fenomeno risulta meno marcato nell'opzione dello status quo, seguita dall'opzione 4, in cui la riduzione delle flotte è più contenuta. Per quanto riguarda le retribuzioni, invece, i risultati peggiori vengono dall'opzione dello status quo, mentre l'opzione 1 (e 1a) forniscono risultati molto soddisfacenti. Combinando occupazione e retribuzioni i migliori risultati si ottengono con l'opzione 1 (e 1a).

5.4. Semplificazione e oneri amministrativi

In termini di semplificazione, qualsiasi opzione offre risultati superiori all'opzione dello status quo. Gli approcci regionali previsti dalle opzioni 1 (e 1a), 2 (e 2a) e 4 dovrebbero inoltre portare a un'ulteriore semplificazione della PCP.

In termini di costi di gestione, l'ottenimento di pareri scientifici e di dati economici comporterà un notevole onere aggiuntivo. Dall'introduzione di diritti individuali trasferibili deriverebbero oneri amministrativi per gli SM e l'UE, i cui costi potrebbero essere in parte trasferiti al settore. Infine, l'eliminazione degli accordi di partenariato nel settore della pesca o il trasferimento dei costi di accesso agli armatori ridurrebbe i costi di gestione a livello dell'UE. L'opzione più economica consisterebbe nel mantenimento dello status quo, seguita dall'opzione 4; in questo caso, infatti, non vi sarebbero costi associati ai diritti individuali trasferibili. I costi più elevati deriverebbero dall'opzione 1a, che comporta la necessità di ottenere pareri scientifici sugli stock più vulnerabili.

5.5. Dimensione esterna

L'opzione 1 (e 1a) sono quelle che offrono i migliori risultati.

6. CONFRONTO DELLE OPZIONI: OPZIONE(I) PREFERITA(E)

Figura 1 — Confronto delle opzioni. Livello UE 2017





Figura 2 — Confronto delle opzioni. Livello UE 2022



Nel complesso le opzioni 1 e 1a offrono i migliori risultati per l'insieme delle componenti considerate. A livello regionale, queste conclusioni trovano conferma in uno studio effettuato in quattro regioni che dipendono dalla pesca (Bretagna, Galizia, Sicilia e Scozia). Anche per quanto riguarda la dimensione esterna le migliori prospettive derivano dall'opzione 1 (e 1a).

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio dei progressi annuali sarà effettuato sulla base dei pareri scientifici per l'obiettivo dell'Fmsy e sulla base dei dati economici/sociali trasmessi dagli SM per l'obiettivo della sostenibilità economica e sociale.

Per quanto riguarda la valutazione, poiché i frutti della PCP non saranno immediati, si potrebbe procedere nel 2017 a una revisione di medio periodo, per la quale è già stata effettuata una modellizzazione. In tale sede si procederebbe al raffronto dei valori previsti e dei valori effettivi dei seguenti indicatori:

- Impatti ambientali: stock a livelli di Fmsy, dimensioni delle flotte e stato di avanzamento dei diritti individuali trasferibili.
- Impatti economici: entrate, VAL, fatturato/fatturato di pareggio e margine di profitto netto.
- Impatti sociali: occupazione (ETP) e retribuzione degli equipaggi per ETP.

I dati relativi al 2017 sarebbero disponibili nel 2019. La valutazione sarebbe quindi effettuata nel 2019.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2011
SEC(2011) 884 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

sulla politica di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

{COM(2011) 416 definitivo}
{SEC(2011) 883 definitivo}

SINTESI

L'Unione europea è il maggiore mercato mondiale per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura: ha infatti un valore di 55 Mrd EUR (pari a 12 milioni di tonnellate). In media, ogni anno i cittadini dell'UE consumano 22 kg di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il che rappresenta il 15% del loro apporto proteico. Le abitudini di consumo variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, dai 10 kg scarsi consumati in alcuni paesi (soprattutto in Europa orientale) agli oltre 30 kg di altri. In tutti i paesi dell'UE si registra tuttavia un incremento del consumo e poiché la produzione unionale si è ridotta nel corso dell'ultimo decennio, anche il tasso di autosufficienza dell'UE è diminuito notevolmente, passando dal 57% al 35%.

Dal 1970 esiste un'organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che costituisce uno dei pilastri della politica comune della pesca (PCP). La sua base giuridica attuale è il regolamento (CE) n. 104/2000, adottato nel 1999. La riforma in corso della politica comune della pesca rappresenta un'ottima opportunità per analizzare ed eventualmente rivedere gli obiettivi e gli strumenti della politica di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

I problemi

A partire dal 2008 la Commissione ha svolto valutazioni e consultazioni approfondite, con il duplice scopo di esaminare l'efficacia dell'attuale contesto giuridico e le tendenze delineatesi nell'ultimo decennio nei mercati dell'UE per poi raccogliere le opinioni delle parti interessate. La presente relazione illustra e analizza i cinque principali ambiti problematici individuati, che possono essere sintetizzati come segue:

- la nostra politica di mercato non ha contribuito in misura sufficiente al conseguimento di una produzione sostenibile;
- la posizione di mercato della produzione unionale è peggiorata;
- non siamo stati in grado di prevedere o di gestire le fluttuazioni di mercato;
- il nostro potenziale di mercato è in gran parte sottoutilizzato;
- l'attuazione della politica di mercato è rallentata da un contesto gravoso ed estremamente complesso.

Ad oggi, molti tipi di pesca non vengono praticati in maniera sostenibile nell'Unione europea. Gli incentivi di mercato per le pratiche sostenibili sono trascurabili, mentre non esistono sanzioni di mercato per le pratiche non sostenibili o potenzialmente tali. La nostra politica di mercato non è riuscita a ottenere un valore maggiore da volumi di produzione stagnanti o decrescenti e non ha incoraggiato le buone pratiche.

L'approvvigionamento del mercato unionale è diversificato e frammentato. In un contesto caratterizzato dal calo della produzione e da un mercato sempre più globalizzato, esso manca di competitività e si è dimostrato incapace di prevedere e di gestire le fluttuazioni di mercato o di adattarsi alla domanda in termini di prevedibilità di volumi e qualità nonché di presentazione delle merci.

Oltre ai cinque principali problemi ricordati esiste anche un'altra serie di problemi.

Le organizzazioni di produttori (OP) del settore della pesca e dell'acquacoltura, che potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione pratica della PCP (se la loro missione, le loro risorse e i loro diritti e doveri fossero opportunamente adeguati alle esigenze), in genere non dispongono delle risorse e degli incentivi necessari per organizzare la produzione in modo efficiente e per altri interventi, quali la gestione delle attività di pesca e la commercializzazione della produzione. Inoltre, in antitesi rispetto alla frammentazione che caratterizza la maggior parte del settore della pesca, le imprese di trasformazione e di distribuzione tendono a concentrarsi, in particolare nel segmento al dettaglio. È probabile che lo sviluppo o l'incoraggiamento della concentrazione sul fronte dell'offerta possa determinare un miglioramento della situazione economica dei pescatori dell'UE. Ai fini di un efficace coordinamento di tutti gli elementi che compongono la catena di commercializzazione appare essenziale migliorare l'organizzazione della produzione.

Le informazioni riguardanti la domanda del mercato, le preferenze dei clienti, le tendenze e la formazione dei prezzi non sono facilmente accessibili a tutte le parti interessate; eppure, se fossero in grado di comprendere meglio la dimensione commerciale della propria attività, i produttori dell'UE potrebbero indirizzare in modo più efficace i pescatori verso i prodotti che hanno maggiori possibilità di essere smerciati a un prezzo ragionevole (la regola d'oro, in questo caso, è che i pesci difficili da vendere dovrebbero restare nell'acqua). Ciò significa che occorre migliorare la pianificazione delle forniture e delle vendite: in altri termini, occorre decidere attivamente quale tipo di prodotto vendere e quando e dove venderlo.

Ai fini di un'elaborazione strategica efficace, anche i responsabili delle politiche hanno bisogno di conoscere le problematiche generali e di essere messi rapidamente al corrente dei rischi di crisi di mercato.

Dato l'eccessivo sfruttamento cui sono attualmente sottoposti gli stock, spendere denaro pubblico per la distruzione del pesce non è più giustificabile: occorrerebbe abolire il cosiddetto "ritiro" dei prodotti della pesca dal mercato. L'effetto dei meccanismi di intervento sulla stabilità del mercato è stato comunque debole e limitato ad alcuni porti e ad alcune piccole specie pelagiche.

Ciò è dovuto al fatto che gli interventi di mercato possono attenuare i sintomi, costituiti dalle improvvise cadute dei prezzi, senza però riuscire ad affrontare il problema alla radice. Senza dubbio la pesca rimane tuttavia un'attività economica incerta e rischiosa e sarà sempre difficile adeguare i tempi e la quantità delle catture alle specifiche esigenze del mercato in ogni dato momento. Una politica di mercato oculata deve tenere conto di questo problema e, per lo meno, limitare i rischi che i pescatori sono inevitabilmente chiamati a correre.

Le norme di commercializzazione unionali, che stabiliscono caratteristiche commerciali standardizzate, sono importanti per il buon funzionamento del mercato interno della pesca. La valutazione svolta e la presente relazione analizzano in quale misura le attuali norme comuni di commercializzazione debbano essere riviste.

L'informazione dei consumatori è una componente essenziale dell'organizzazione di mercato, in primo luogo a motivo dell'ampia scelta di pesce e di frutti di mare oggi a disposizione dei consumatori e in secondo luogo perché le persone sono sempre più consapevoli delle problematiche ambientali e chiedono di poter compiere scelte di acquisto

informate. Questo pesce è fresco o è stato scongelato? Quando è stato catturato esattamente? È stato pescato o prodotto in modo sostenibile o è stato oggetto di uno scambio equo? I consumatori hanno il diritto di leggere informazioni affidabili sull'etichetta dei prodotti che si accingono ad acquistare.

Infine, il crescente consumo di pesce osservato sull'intero territorio dell'Unione europea offre opportunità economiche concrete sia per i produttori dell'UE che per quelli dei paesi terzi.

Il diritto dell'Unione europea di intervenire

In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE l'Unione ha competenza concorrente per gli altri aspetti della PCP. Oltre a determinare la portata dei provvedimenti che devono essere adottati a livello unionale e il margine di intervento riservato agli Stati membri, tali disposizioni incidono sulla forma dell'azione dell'Unione europea in termini di scelta dello strumento. Le misure di mercato nell'ambito dell'OCM rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE ed occorre pertanto giustificare le misure alla luce del principio di sussidiarietà.

Per realizzare un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e garantire condizioni di concorrenza leale è essenziale stabilire una politica di mercato a livello dell'Unione europea. In base al principio di sussidiarietà, gli Stati membri e gli operatori economici devono godere di un elevato grado di autonomia nell'applicazione dei diversi meccanismi della politica di mercato.

Interazione con la riforma della PCP

Il principale obiettivo della riforma della politica comune della pesca consiste nel promuovere la gestione sostenibile delle risorse alieutiche attraverso un settore economicamente redditizio, i cui operatori siano a loro volta sempre più coinvolti nella gestione della propria attività. Per conseguire questo obiettivo occorre anzitutto aiutare il settore a organizzarsi in modo più efficiente.

Dalla valutazione di impatto della PCP è emerso che, tenuto conto dei nuovi obiettivi e strumenti di quest'ultima, era necessario operare una profonda riforma della politica di mercato: l'uso di strumenti orientati al mercato dovrebbe contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento dei principali obiettivi della PCP.

Al fine di risolvere il problema del sovrasfruttamento e delle pratiche non sostenibili e di abbandonare definitivamente le strategie di produzione basate unicamente sul volume, la nuova politica di mercato promuoverà:

- il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e la gestione congiunta dei diritti di accesso nonché delle attività di produzione e commercializzazione;
- misure di mercato che aumentino il potere contrattuale dei produttori (nei settori della pesca e dell'acquacoltura), migliorino la capacità di prevedere, prevenire e gestire le crisi di mercato e favoriscano la trasparenza e l'efficienza dei mercati;
- incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili, partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità, attività di certificazione (marchi di qualità ecologica), promozione e informazione ai consumatori;
- misure di mercato supplementari relative ai rigetti.

Obiettivi

Per ciascuno dei cinque principali ambiti problematici appena descritti, la valutazione d'impatto definisce gli obiettivi specifici della nuova politica di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

- migliorare gli incentivi di mercato volti a incoraggiare le pratiche di produzione sostenibili;
- migliorare la posizione di mercato della produzione unionale;
- migliorare il collegamento fra la produzione unionale e il mercato unionale;
- migliorare il potenziale di mercato dei prodotti unionali;
- favorire una migliore governance e la semplificazione del contesto giuridico.

Opzioni

In base alle valutazioni svolte, alle opinioni espresse dalle parti interessate, agli obiettivi specifici definiti e agli strumenti individuati sono state analizzate quattro opzioni:

- opzione 1: mantenere tal quale l'attuale organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- opzione 2: rivedere l'attuale organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- opzione 3: rafforzare la politica di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- opzione 4: deregolamentare l'attuale organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'opzione 1 significa mantenere inalterata l'attuale OCM concentrandosi principalmente sugli interventi di mercato per sostenere la stabilità dei prezzi (ritiro, riporto, ammasso privato, indennità compensative per il tonno), su un regime tariffario autonomo (sospensioni e contingenti), sulle norme di commercializzazione (freschezza e dimensioni) e sulle informazioni obbligatorie per i consumatori (denominazione commerciale, metodo di produzione: prodotti catturati in mare, catturati in acque dolci o allevati, origine: zona di cattura o paese di origine per i prodotti di acqua dolce o di allevamento).

L'opzione 2 riduce i meccanismi di intervento a un unico aiuto all'ammasso per i prodotti della pesca destinati al consumo umano, affronta le incoerenze tra le taglie minime allo sbarco e le taglie minime di commercializzazione e rende più flessibile la revisione dei contingenti tariffari e delle sospensioni autonome (ogni 3 anni).

L'opzione 3 equivale all'opzione 2 ma assegna nuovi compiti alle OP e alle organizzazioni interprofessionali e concede loro un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione sostenibili. Questa opzione, inoltre, semplifica e adatta il campo di applicazione delle norme di commercializzazione, inserisce il rispetto delle convenzioni internazionali per la gestione della pesca nei regimi tariffari autonomi preferenziali, istituisce un Osservatorio europeo dei mercati ed estende le informazioni da fornire obbligatoriamente ai consumatori e la loro portata a tutti i prodotti (freschi, congelati, in scatola e trasformati). Essa fornisce inoltre un quadro volto a garantire l'accuratezza e il controllo delle informazioni fornite nell'etichettatura facoltativa.

L'opzione 4 equivale a eliminare l'OCM. Questa opzione prevede la soppressione di ogni sostegno finanziario (intervento e sostegno ad azioni collettive) e di ogni strumento giuridico specifico per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura: l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sarà soggetta a restrizioni.

Valutazione delle opzioni

Sostenibilità ambientale

L'opzione 1 resta incentrata sulla gestione dei meccanismi di intervento; essa non conferisce alle OP la capacità di gestire le attività di pesca in modo sostenibile né garantisce lo svolgimento sostenibile delle attività di acquacoltura.

Sebbene l'eliminazione dell'aiuto al ritiro, prevista dall'opzione 2, sia destinata ad avere un impatto diretto piuttosto limitato considerate le dimensioni ridotte dei volumi oggetto di ritiro negli ultimi anni, tale misura contiene tuttavia un forte messaggio politico sulla necessità di anticipare maggiormente la domanda e gli sbocchi di mercato.

L'opzione 3, che prevede di affidare alle OP poteri in fatto di gestione collettiva, monitoraggio e controllo delle possibilità di pesca assegnate dagli Stati membri (compresi i diritti e gli sforzi di pesca individuali dei propri aderenti) consentirebbe di accrescere notevolmente la sostenibilità del settore ittico unionale. L'accesso dei consumatori a informazioni più precise su tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro presentazione, aumenterebbe notevolmente la loro conoscenza dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura aiutandoli a compiere scelte informate e migliori e favorendo in definitiva un consumo responsabile.

La mancanza di sostegno per le OP prevista dall'opzione 4 influirebbe negativamente sulla capacità di queste ultime di coordinarsi per adottare pratiche di pesca sostenibili. Questa opzione limiterebbe inoltre le iniziative di gestione attualmente intraprese dalle OP. Sebbene nell'Unione europea le iniziative private per l'approvvigionamento e il consumo sostenibile siano in aumento, questa nuova tendenza di mercato deve ancora affermarsi, rafforzare la propria credibilità e riuscire a ispirare fiducia.

Sostenibilità economica

Nell'ambito dell'opzione 1, il valore aggiunto delle OP è destinato a rimanere limitato alla possibilità di beneficiare dei meccanismi di intervento. È improbabile che le OP forniscano ai loro aderenti servizi supplementari, in particolare per migliorare il collegamento tra la loro produzione e le esigenze del mercato e per conferire un valore aggiunto ai loro prodotti.

In termini di incidenza dell'opzione 2 sui prezzi di prima vendita, è probabile che i produttori continuino a dover accettare i prezzi imposti dal mercato finché non impareranno a raggruppare la loro offerta in maniera efficace e a promuovere meglio i loro prodotti.

Per quanto riguarda l'opzione 3, l'analisi comparativa con il settore ortofrutticolo evidenzia un chiaro nesso tra il livello di strutturazione della produzione, la stabilità dei prezzi e il valore aggiunto. La pianificazione e la concentrazione dell'offerta dovrebbero pertanto accrescere la stabilità dei prezzi di prima vendita. Un'adeguata conoscenza del mercato dovrebbe rafforzare la posizione di mercato e la capacità di prevedere le tendenze o le crisi. Il maggiore potere contrattuale dei produttori dovrebbe determinare una distribuzione a valore aggiunto più equilibrata. Una più accurata informazione dei consumatori sull'origine dei prodotti (ad esempio con riferimento allo stock, alla sottozona FAO, a spazi marittimi definiti quali il Golfo di Biscaglia o la Manica ecc.) dovrebbe favorire l'acquisto delle

produzioni locali e il consumo sostenibile. Le flotte artigianali sarebbero in grado di commercializzare la loro produzione in modo più efficace e i consumatori tornerebbero ad avere fiducia in ciò che comprano o vedrebbero la propria fiducia confermata. L'estensione degli obblighi di informazione ai prodotti trasformati soddisferebbe inoltre le aspettative dei consumatori e contribuirebbe a prevenire le frodi.

La soppressione degli strumenti di politica di mercato prevista dall'opzione 4 eliminerebbe ogni incentivo a strutturare il settore e indebolirebbe il potere negoziale dei produttori, limitandone la capacità di adeguare l'offerta alla domanda (offerta estremamente frammentaria, mancanza di coordinamento tra i produttori). L'informazione dei consumatori su base volontaria è un'opzione valida, considerati gli impegni degli operatori a favore della produzione sostenibile; essa tuttavia non conseguirà l'obiettivo di informare meglio i consumatori dell'Unione europea e di accrescerne le conoscenze in fatto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Si sono verificati casi di false affermazioni di compatibilità ambientale che hanno indotto in errore o confuso i consumatori vanificando ogni tentativo di recuperare l'immagine del settore.

Sostenibilità sociale

Nell'opzione 1 e 2 gli effetti sul reddito rimarranno molto limitati, da un lato perché riguardano solo i casi in cui occorre prevenire le cadute dei prezzi e dall'altro perché l'intensità di aiuto è molto bassa (0,2% del valore della produzione unionale).

Nell'opzione 3, la migliore strutturazione della produzione dovrebbe permettere di prevedere le crisi in modo più efficace e aumentare il valore aggiunto attraverso la diversificazione delle strategie di marketing. Ciò dovrebbe permettere di mantenere gli attuali livelli di occupazione e di reddito.

Nell'opzione 4, è probabile che l'eliminazione degli strumenti di mercato abbia ripercussioni su alcuni settori (piccola industria conserviera pelagica) che potrebbero trasferirsi al di fuori dell'UE. In questi casi, su scala locale ciò potrebbe determinare pesanti conseguenze sull'occupazione e sul reddito.

Le opzioni a confronto

Dopo avere valutato le ripercussioni e individuato i rischi che le varie opzioni comportano, queste ultime sono confrontate, adottando come scenario di riferimento lo status quo, per determinarne l'efficacia nel conseguire gli obiettivi specifici e in termini di coerenza con gli obiettivi generali dell'Unione europea (non solo gli obiettivi della PCP ma anche altre questioni trasversali). Tale confronto è sintetizzato qui di seguito.

Dopo un esame approfondito, l'opzione 1 (status quo) è stata ritenuta parzialmente inefficace e troppo complessa per soddisfare i suoi attuali obiettivi. Finora l'OCM si è concentrata soprattutto sulla stabilità dei prezzi attraverso interventi sul mercato il cui impatto e la cui efficacia si sono dimostrati insufficienti. L'attuale OCM ha affrontato i sintomi invece delle cause reali, ha inviato segnali politici sbagliati e ha assegnato agli operatori una responsabilità limitata o nulla. Oggi, a 12 anni dalla sua adozione, l'OCM in vigore appare inadeguata per affrontare le sfide del mercato unionale. Essa risulterà ancora più inefficace nell'ambito della PCP riformata, e in alcuni casi incompatibile con gli obiettivi di fondo di tale politica.

L'opzione 2 mira ad ovviare alle principali carenze dell'attuale OCM proponendo adeguamenti e semplificazioni che ne migliorerebbero il funzionamento. Resterebbe tuttavia opinabile la pertinenza dell'opzione 2 rispetto ai principali obiettivi della riforma della PCP.

L'opzione 4 eliminerebbe del tutto la politica di mercato dell'Unione. È pur vero che sono aumentati gli incentivi di mercato e quelli alla sostenibilità: gli impegni assunti dai trasformatori e dai dettaglianti, combinati con la maggiore pressione delle ONG e della società civile per ottenere prodotti sostenibili, dovrebbero avvicinarci agli obiettivi ambientali. Tuttavia i principali problemi individuati, in particolare la complessità e la frammentazione dell'offerta unionale e il rischio di fornire al consumatore informazioni fuorvianti o confuse, verrebbero affrontati solo parzialmente. Di fatto, agli operatori sarà conferita maggiore responsabilità nel gestire le proprie attività, ma la mancanza di sostegno nello strutturare la produzione e l'assenza di misure ausiliarie di mercato sarebbero in contraddizione con l'obiettivo della riforma di favorire gli strumenti di mercato (invece di costose misure strutturali) e di aiutare le organizzazioni di produttori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti.

L'opzione 3 propone di rafforzare la politica di mercato per agevolare la transizione del settore della pesca e dell'acquacoltura verso pratiche di produzione sostenibili. Molto può essere fatto in termini di organizzazione e commercializzazione per migliorare la prevedibilità dell'offerta e ridurre i costi delle transazioni. Questa opzione sottolinea il ruolo di ciascuna delle principali parti interessate nel favorire pratiche sostenibili.

Secondo questa opzione, la struttura e l'obiettivo della nuova politica di mercato sarebbero molto più ampi e coraggiosi:

- vengono abbandonati alcuni strumenti, in particolare i meccanismi di intervento sul mercato, trasmettendo un messaggio politico forte e realizzando un'enorme semplificazione;
- alcuni elementi, come le norme di commercializzazione e la politica tariffaria autonoma, sono mantenuti ma acquisiscono maggiore flessibilità. Sono introdotti ulteriori obiettivi (sostenere lo sviluppo della vendita a distanza o il commercio elettronico, creare condizioni di parità ecc.);
- viene posto l'accento su altri aspetti: il settore è riorganizzato riservando un ruolo più importante alla capacità dei produttori di gestire la loro produzione e di commercializzare i loro prodotti. È previsto un unico aiuto semplificato all'ammasso (stoccaggio, trasformazione e reimmissione dei prodotti sul mercato) e sono notevolmente estesi la portata e il contenuto delle informazioni per i consumatori;
- un elemento di novità è costituito dall'Osservatorio europeo dei mercati.

La valutazione d'impatto della riforma della PCP ha concluso che è necessario operare una profonda riforma della politica di mercato, che dovrebbe rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle misure di commercializzazione in generale. Ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi della riforma: la sostenibilità economica abbinata alla ricerca della sostenibilità ambientale. La politica di mercato dovrebbe orientare le attività di produzione verso zone in cui le

condizioni di mercato sono buone e nelle quali esiste un mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La politica di mercato dovrebbe contribuire ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in un contesto in cui il sostegno finanziario viene concesso non più alla flotta (in particolare per la demolizione e il disarmo temporaneo) ma a soluzioni intelligenti, verdi, innovative e orientate al mercato a beneficio del settore. Più precisamente, alcuni aspetti della riforma del mercato dovrebbero accompagnare e sostenere l'attuazione della nuova PCP:

- il conferimento alle OP del potere di provvedere alla gestione, all'attuazione e al controllo delle attività di pesca dei loro aderenti;
- concessioni di pesca trasferibili basate sul mercato consentirebbero al settore ittico di adeguare la capacità della flotta alle risorse marine disponibili senza necessità di un intervento pubblico. Alle OP potrebbe essere demandata la gestione collettiva delle concessioni di pesca trasferibili;
- occorrerebbe definire con attenzione misure di mercato, la cui attuazione potrebbe essere affidata alle OP, per accompagnare una politica attiva di sbarco obbligatorio di tutte le catture per gli stock soggetti a limiti di cattura;
- occorre valorizzare attività di produzione più selettive e sostenibili e abbandonare la strategia basata sul volume attraverso una migliore programmazione da parte delle OP della produzione e della commercializzazione, dando ai consumatori dell'Unione europea un ruolo più attivo derivante dalla possibilità di compiere scelte informate.

Le variazioni degli impatti distributivi tra le zone o le regioni sono molto limitate a causa dell'accesso assolutamente uniforme delle OP agli strumenti finanziari e all'insieme delle norme.

Molte delle parti interessate ricaveranno notevoli benefici dall'opzione 3. L'aumento delle responsabilità e delle risorse delle OP offrirà nuove opportunità di mercato ai produttori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che avranno maggiori motivi per aderire alle OP. La nuova politica tariffaria accrescerà la prevedibilità dell'offerta di materie prime, il che consentirà ai trasformatori di pianificare meglio le proprie attività. L'intero settore sarà coordinato meglio e sarà incoraggiato ad adottare iniziative di interesse comune, e in particolare a promuovere una pesca sostenibile. I consumatori saranno in grado di compiere scelte più informate attraverso un'etichettatura migliore e più accurata dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Infine, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi avranno ricadute positive per la Commissione, le amministrazioni degli Stati membri e gli operatori economici.

Alla luce dell'analisi d'impatto svolta, la DG MARE sostiene l'opzione 3, che consiste nel rafforzare la politica di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.